SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

362º RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 5 NOVEMBRE 2003

TIPOGRAFIA DEL SENATO (300)

INDICE

Commissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali . . . . . *Pag.* 3
4ª - Difesa . . . . . » 20
5ª - Bilancio . . . . . » 34
6ª - Finanze e tesoro . . . . . » 126
8ª - Lavori pubblici, comunicazioni . . . . . » 135

Organismi bicamerali

Questioni regionali . . . . . *Pag.* 144
Schengen . . . . . » 147
Anagrafe tributaria . . . . . » 149
Sull'affare Telekom-Serbia . . . . . » 151
Mitrokhin . . . . . » 155

Sottocommissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali - Pareri . . . . . *Pag.* 157
2ª - Giustizia - Pareri . . . . . » 160
RAI-TV - Accesso . . . . . » 161

CONVOCAZIONI . . . . . *Pag.* 162

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Udeur-Popolari per l'Europa: Misto-Udeur-PE.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDÌ 5 NOVEMBRE 2003

320ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PASTORE

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher.

La seduta inizia alle ore 10,10.

IN SEDE REFERENTE

(252) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – STIFFONI. – Modifica all'articolo 67 della Costituzione***

(338) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BEVILACQUA. – Modifica all'articolo 58 della Costituzione per l'ampliamento dell'elettorato attivo per la elezione del Senato della Repubblica***

(420) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO. – Modifica dell'articolo 92 della Costituzione in materia di incompatibilità per le cariche di Governo***

(448) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Paolo DANIELI. – Modifica dell'articolo 116 della Costituzione per la concessione di statuti speciali alle regioni a statuto ordinario***

(617) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – EUFEMI ed altri. – Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere***

(992) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ROLLANDIN. – Modifica degli articoli 58, 65, 70, 72 e 122 della Costituzione***

(1238) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ROLLANDIN ed altri. – Modifiche agli statuti delle regioni a statuto speciale***

(1350) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'AMICO. – Modifiche all'articolo 135 della Costituzione***

(1496) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MASSUCCO ed altri. – Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente l'istituto del senatore a vita di nomina presidenziale***

(1653) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINO ed altri. – Modifica al Titolo primo della parte seconda della Costituzione***

(1662) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TONINI ed altri. – Norme per la stabilizzazione della forma di governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell'opposizione***

(1678) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione***

(1888) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Integrazione dell'articolo 134 della Costituzione. Ricorso diretto alla Corte costituzionale avverso leggi approvate dal Parlamento***

(1889) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MALAN ed altri. – Norme per l'introduzione della forma di Governo del Primo Ministro***

(1898) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – NANIA ed altri. – Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione***

(1914) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'AMICO. – Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto dell'opposizione***

(1919) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TURRONI ed altri. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma del Governo***

(1933) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BASSANINI ed altri. – Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134 e 138 della Costituzione e introduzione degli articoli 58-*bis*, 81-*bis*, 82-*bis* e 98-*bis*, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-*bis* della Costituzione stessa, in tema di forma di governo, garanzie istituzionali, statuto dell'opposizione e revisione della Costituzione***

(1934) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO e COMPAGNA. – Norme sulla forma di governo basata sull'elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione***

(1998) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE ed altri. – Norme di revisione del Titolo V della Parte Seconda della Costituzione***

(2001) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo***

(2002) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA. – Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costituzione concernenti l'elezione della Camera dei deputati e la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri***

(2030) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO. – Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione***

(2117) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BARELLI. – Modifiche all'articolo 117 della Costituzione***

(2166) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASSIGLI ed altri. – Modifica all'articolo 60 della Costituzione***

(2320) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 55, 56, 57, 60, 61, 70, 94 e 135 della Costituzione in materia di Parlamento, Senato federale della Repubblica, numero dei deputati e modalità di elezione della Corte Costituzionale***

(2404) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASSIGLI ed altri. – Modifiche all'articolo 60 della Costituzione***

(2449) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO. – Istituzione del Senato regionale della Repubblica e modifiche delle disposizioni relative agli organi elettivi delle regioni, ai* referendum** *popolari e alle elezioni del Presidente della Repubblica e dei membri della Corte costituzionale*

(2507) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – VILLONE e BASSANINI. – Modifica degli articoli 57, 59, 60, 63, 69, 70, 76, 77, 82, 88, 92, 94, 95, 104, 116, 117, 120, 126, 127 e 135 nonché introduzione di un nuovo articolo 57-*bis *della Costituzione, in tema di composizione e funzioni del Senato della Repubblica, forma di governo, revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, e composizione della Corte costituzionale***

(2523) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI e COVIELLO. – Modifica degli articoli 70, 88, 92, 94 della Costituzione e introduzione dell'articolo 75-*bis*, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-*bis *della Costituzione stessa, in tema di forma di governo e ripartizione della sfera normativa tra Governo e Parlamento***

(2544) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione***

– voto regionale n. 84 e petizioni nn. 26, 39, 400 e 433 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 4 novembre.

Si procede nella discussione generale.

Il senatore PETRINI *(Mar-DL-U)* annuncia di voler intervenire esclusivamente sul metodo e non sul merito dell'esame dei disegni di legge in titolo perché la Presidenza ha voluto prevedere tempi eccessivamente ristretti, a suo avviso, visto il contenuto delle proposte di modifica costituzionale, così che non appare possibile perseguire una soluzione adeguatamente approfondita e condivisa.

In particolare, il disegno di legge n. 2544 propone la modifica di ben 35 articoli della Costituzione e, a suo giudizio, tradisce lo spirito dell'articolo 138 della Costituzione. Si tratta, infatti, di una vera e propria riscrittura della Carta costituzionale, mentre ciascuno degli articoli meriterebbe autonomo approfondimento e confronto parlamentare. Né vale, a suo parere, l'obiezione secondo cui non si toccano i fondamenti del Patto costituzionale di cui alla Parte I della Costituzione, poiché la Parte II è strettamente funzionale all'attuazione della Prima e una sua riscrittura radicale rappresenterebbe una riconsiderazione complessiva della Costituzione.

L'ulteriore obiezione, secondo cui la maggioranza nella passata legislatura ha modificato parti essenziali della Costituzione, a suo avviso non è consistente. Infatti, in quella occasione fu istituita una Commissione bicamerale che conseguì una convergenza praticamente unanime sul progetto di riforma. Solo nel momento in cui l'opposizione ritenne di non confermare il consenso la maggioranza si orientò per una riforma limitata al titolo V; una decisione che egli successivamente ha comunque giudicato sbagliata e che però deve considerarsi come eccezione alla regola generale

di un consenso più ampio della maggioranza parlamentare sulle riforme costituzionali. Peraltro, la proposta approvata dalla maggioranza sul finire della scorsa legislatura recepiva un'impostazione ampiamente condivisa in seno alla Commissione bicamerale, con l'opposizione della Lega Nord, motivata dall'insufficienza del disegno di riforma e non da un dissenso verso un assetto federale. Inoltre, quel disegno di riforma godeva del generale consenso delle rappresentanze regionali e locali.

Manifesta quindi netto dissenso sull'argomento, sostenuto dalla maggioranza, che la riforma deve essere portata a conclusione perché essa era contenuta nel programma di Governo. A suo giudizio, questa tesi implicherebbe che la maggioranza vincente nelle elezioni avrebbe la disponibilità delle istituzioni repubblicane. Sottolinea, in proposito, che il programma elettorale va considerato come strumento di propaganda politica, che tende a semplificare le questioni e ne indica una soluzione credibile che, tuttavia, deve poi confrontarsi con la realtà. Il programma di Governo, allora, non può rappresentare un vincolo per l'azione del Governo e della maggioranza e deve inevitabilmente misurarsi con volontà diverse, come quella delle opposizioni.

Tale osservazione assume, a suo avviso, rilievo anche maggiore, vista l'evoluzione del sistema elettorale in senso maggioritario, per cui la maggioranza parlamentare non coincide necessariamente con la maggioranza elettorale. La struttura dell'articolo 138 della Costituzione, che disciplina il procedimento di revisione costituzionale, è invece commisurata al previgente sistema elettorale proporzionale, nel quale la maggioranza dei parlamentari corrispondeva alla maggioranza assoluta dell'elettorato. Oltretutto, lo stesso disegno di legge n. 2544 introduce l'istituto, a suo giudizio singolare, del premio di maggioranza in un sistema elettorale maggioritario, al fine di assicurare al Primo ministro eletto direttamente una sua propria maggioranza.

L'articolo 138, che connota la Costituzione con elementi di elevata flessibilità, rischia a suo giudizio di provocare una frantumazione dell'ordinamento, se la maggioranza si sentisse legittimata, in quanto tale, ad apportare così rilevanti modifiche al dettato costituzionale. È dunque irrinunciabile, a suo parere, una verifica della volontà generale del Parlamento in ordine alla proposta di revisione costituzionale.

Conclude ribadendo la sua preclusione a ogni ulteriore dibattito, dal momento che non riconosce il diritto della maggioranza parlamentare, soprattutto se scaturita da una elezione con sistema maggioritario, a cambiare parti importanti della Costituzione. Pertanto ritiene prioritaria una riforma del procedimento di revisione costituzionale, che tenga conto dell'evoluzione del sistema elettorale in senso maggioritario.

Il senatore MAGNALBÒ *(AN)* manifesta la propria soddisfazione per la scelta di prevedere che l'elezione del Senato federale avvenga direttamente da parte dell'elettorato, abbandonando l'opzione di un Senato composto attraverso un meccanismo indiretto sul modello del *Bundesrat*, che a

suo avviso pregiudica l'espressione autentica della volontà popolare e non soddisfa pienamente il principio democratico.

Per quanto concerne le competenze attribuite in via primaria a ciascuno dei due rami del Parlamento, ritiene che al Senato federale, in quanto rappresentativo degli enti territoriali, si dovrebbe riconoscere, fra l'altro, la competenza in via primaria sui procedimenti di formazione e attuazione delle norme comunitarie, superando il meccanismo, a suo avviso eccessivamente complesso, ideato nel disegno di legge di riforma della cosiddetta legge «La Pergola».

Dichiara, quindi, la sua contrarietà sulla proposta di ridurre i componenti del Senato, soprattutto se non si aumentano le dotazioni strumentali e di risorse umane a disposizione dei senatori che, soprattutto nel futuro assetto federale, dovrebbero coltivare uno stretto rapporto con territori di provenienza.

Ritiene che sia incauta, inoltre, la disposizione che riduce a 25 anni l'età minima per l'elezione a senatore; a suo avviso, si dovrebbe evitare che l'attività legislativa «di riflessione» sia affidata a persone che non hanno ancora maturato un'idonea esperienza di vita. Analoghe perplessità esprime con riguardo alla limitazione dell'elettorato passivo a coloro che abbiano ricoperto o ricoprano cariche pubbliche elettive nei rispettivi territori, criterio di cui dovrebbe essere attentamente valutata la costituzionalità e che comunque introdurrebbe una preclusione a suo giudizio inspiegabile nei confronti dei cittadini che provengono dalle altre istituzioni, dal mondo del lavoro e dall'imprenditoria.

Per quanto riguarda il sistema elettorale del Senato federale, si domanda se la scelta in senso proporzionale postuli anche il meccanismo delle liste bloccate (visto che quello delle preferenze appare ormai anacronistico) e ipotesi di sbarramento.

Infine, invita a riflettere sull'opportunità di intervenire sui Regolamenti parlamentari, al fine di evitare che i lavori delle Camere siano ostacolati dai comportamenti ostruzionistici dell'opposizione, inclusa la ripetuta richiesta di verifica del numero legale.

Il relatore D'ONOFRIO *(UDC)* ritiene che le obiezioni appena svolte dal senatore Magnalbò sembrano ispirate all'idea di un rafforzamento del bicameralismo attuale. Al contrario, la proposta del Governo è orientata al superamento della condizione attuale, caratterizzata dalla parità di funzioni di Camera e Senato. In proposito, ritiene pertanto necessario sollecitare in particolare i senatori della maggioranza a indicare chiaramente la propria posizione in ordine a questo importante aspetto della riforma costituzionale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,50.

321ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PASTORE

Intervengono il ministro per le riforme costituzionali e la devoluzione Bossi e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per la Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL), la responsabile del gruppo di lavoro sulle riforme istituzionali Maria Troffa;per la Confederazione italiana sindacati dei lavoratori (CISL), il segretario confederale Giorgio Santini, accompagnato da Stefano Collotto; per l'Unione italiana del lavoro (UIL), il segretario confederale Antonio Foccillo, accompagnato da Alfredo Carpentieri; per la Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori (CISAL), il segretario confederale Ulderico Cancilla; per l'Unione generale del lavoro (UGL), il vicesegretario generale Paolo Segarelli e il segretario confederale Giovanni Magliaro; per la Confederazione generale dei sindacati autonomi dei lavoratori (CONFSAL), Mariano Berardi, dell'ufficio studi; per la Confederazione generale del commercio, del turismo, dei servizi e delle piccole e medie imprese (Confcommercio), il presidente Sergio Billè e il direttore generale Luigi Taranto, accompagnati da Sergio De Luca e da Paola Mancini; per la Confederazione italiana esercenti attività commerciali turistiche e dei servizi (Confesercenti), il vicepresidente vicario Massimo Vivoli e il vicesegretario nazionale Mauro Bussoni, accompagnati da Giuseppe Dell'Aquila e da Giuseppe Fortunato; per l'Unione nazionale delle cooperative italiane (UNCI), il responsabile dell'ufficio legislativo Alessandro Tatafiore; per la Lega nazionale delle cooperative e mutue, Lelio Grassucci, dell'ufficio relazioni con il Parlamento e con le associazioni imprenditoriali e Mauro Iengo, dell'ufficio legislazione; per la Confederazione cooperative italiane (Confcooperative), il segretario generale Vincenzo Mannino, accompagnato da Franco Spicciariello; per l'Associazione nazionale cooperative di consumatori (ANCC-COOP), il presidente Giorgio Riccioni.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PASTORE propone alla Commissione, in accordo con il senatore D'Onofrio, relatore sui disegni di legge costituzionale n. 2544 e connessi, di integrare il programma di audizioni già definito a tale riguardo, prevedendo anche quella dei rappresentanti della Unioncamere, in modo da acquisire una specifica valutazione sulle questioni inerenti alle autonomie funzionali.

La Commissione unanime consente.

Il PRESIDENTE, quindi, si riserva di acquisire in proposito il consenso del Presidente del Senato, preannunciando che, in tal caso, l'audizione dei rappresentanti della Unioncamere si svolgerà domani, giovedì 6 novembre, alle ore 16,15.

La Commissione prende atto.

Su richiesta del senatore DEL PENNINO *(Misto-PRI)*, si conviene quindi di programmare anche l'audizione dei rappresentanti del coordinamento tra i sindaci delle città metropolitane, nell'ambito della stessa indagine conoscitiva concernente i provvedimenti *in itinere* di attuazione e di revisione della Parte II della Costituzione.

Anche a tale riguardo, il PRESIDENTE si riserva di acquisire il necessario consenso del Presidente del Senato, preannunciando che l'audizione potrà svolgersi al più presto, compatibilmente con gli altri impegni della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(252) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – STIFFONI – Modifica all'articolo 67 della Costituzione***

(338) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BEVILACQUA – Modifica all' articolo 58 della Costituzione per l'ampliamento dell'elettorato attivo per la elezione del Senato della Repubblica***

(420) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO – Modifica dell' articolo 92 della Costituzione in materia di incompatibilità per le cariche di Governo***

(448) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Paolo DANIELI – Modifica dell' articolo 116 della Costituzione per la concessione di statuti speciali alle regioni a statuto ordinario***

(617) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – EUFEMI ed altri – Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere***

(992) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ROLLANDIN – Modifica degli articoli 58, 65, 70, 72 e 122 della Costituzione***

(1238) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ROLLANDIN ed altri – Modifiche agli statuti delle regioni a statuto speciale***

(1350) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'AMICO – Modifiche all' articolo 135 della Costituzione***

(1496) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MASSUCCO ed altri – Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente l'istituto del senatore a vita di nomina presidenziale***

(1653) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINO ed altri – Modifica al Titolo primo della parte seconda della Costituzione***

(1662) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TONINI ed altri – Norme per la stabilizzazione della forma di governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell'opposizione***

(1678) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri – Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione***

(1888) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri – Integrazione dell'articolo 134 della Costituzione. Ricorso diretto alla Corte costituzionale avverso leggi approvate dal Parlamento***

(1889) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MALAN ed altri – Norme per l' introduzione della forma di Governo del Primo Ministro***

(1898) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – NANIA ed altri – Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione***

(1914) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'AMICO – Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto dell'opposizione***

(1919) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TURRONI ed altri – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma del Governo***

(1933) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BASSANINI ed altri – Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134 e 138 della Costituzione e introduzione degli articoli 58*-bis, *81*-bis, *82*-bis *e 98*-bis, *nonchè della disposizione transitoria e finale XVII*-bis *della Costituzione stessa, in tema di forma di governo, garanzie istituzionali, statuto dell'opposizione e revisione della Costituzione***

(1934) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO, COMPAGNA – Norme sulla forma di governo basata sull'elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione.***

(1998) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE ed altri – Norme di revisione del Titolo V della Parte Seconda della Costituzione***

(2001) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo***

(2002) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA – Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costituzione concernenti l'elezione della Camera dei deputati e la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri***

(2030) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO – Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione***

(2117) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BARELLI – Modifiche all' articolo 117 della Costituzione***

(2166) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASSIGLI ed altri – Modifica all'articolo 60 della Costituzione***

(2320) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri – Modifica degli articoli 55, 56, 57, 60, 61, 70, 94 e 135 della Costituzione in materia di Parlamento, Senato federale della Repubblica, numero dei deputati e modalità di elezione della Corte Costituzionale***

(2404) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASSIGLI ed altri – Modifiche all'articolo 60 della Costituzione***

(2449) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO – Istituzione del Senato regionale della Repubblica e modifiche delle disposizioni relative agli organi elettivi delle regioni, ai referendum popolari e alle elezioni del Presidente della Repubblica e dei membri della Corte costituzionale***

(2507) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – VILLONE e BASSANINI – Modifica degli articoli 57, 59, 60, 63, 69, 70, 76, 77, 82, 88, 92, 94, 95, 104, 116, 117, 120, 126, 127 e 135 nonche'introduzione di un nuovo articolo 57-*bis *della Costituzione, in tema di composizione e funzioni del Senato della Repubblica, forma di governo, revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, e composizione della Corte costituzionale***

(2523) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI e COVIELLO – Modifica degli articoli 70, 88, 92, 94 della Costituzione e introduzione dell'articolo 75-*bis, *nonchè della disposizione transitoria e finale XVII-*bis *della Costituzione stessa, in tema di forma di governo e ripartizione della sfera normativa tra Governo e Parlamento***

(2544) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione***

– voto regionale n. 84 e petizioni nn. 26, 39, 400 e 433 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e sospensione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente PASTORE ritiene che lo svolgimento della discussione generale e, contestualmente, della connessa procedura informativa, possano indurre la Commissione, intanto, ad assumere come testo base per la prosecuzione dell'esame il disegno di legge n. 2544, d'iniziativa del Governo. Allo stesso tempo, considera opportuno prevedere sin d'ora che nella seduta di martedì 11 novembre si possa stabilire un termine per la presentazione degli emendamenti.

Conviene la Commissione.

Il senatore VILLONE *(DS-U)*, nel prendere atto delle determinazioni appena assunte dalla Commissione, osserva come sia particolarmente inopportuno, in materia di revisione costituzionale, che il Governo, in ogni tempo, assuma proprie iniziative legislative, perché ciò inevitabilmente condiziona la discussione e le deliberazioni parlamentari.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi momentaneamente sospeso.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PASTORE rammenta il regime di pubblicità dei lavori già adottato nella precedente audizione, mediante trasmissione audiovisiva della seduta a circuito interno e propone di estenderlo a quelle che avranno luogo nella seduta di oggi, avendo acquisito in proposito il consenso preventivo del Presidente del Senato.

La Commissione consente.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui provvedimenti *in itinere* di attuazione e di revisione della Parte II della Costituzione: audizione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta di ieri.

Il presidente PASTORE introduce l'audizione dei rappresentanti dei sindacati CGIL, CISL, UIL, UGL, CISAL e CONFSAL, concernente i disegni di legge costituzionale n. 2544 e connessi, di riforma dell'ordinamento della Repubblica (Parte Seconda della Costituzione).

Prende quindi la parola Maria Troffa, in rappresentanza della CGIL.

Successivamente interviene Ulderico Cancilla, rappresentante della CISAL.

Interviene, quindi, il presidente PASTORE.

Hanno poi la parola Giorgio Santini, rappresentante della CISL, Mariano Berardi, rappresentante della CONFSAL, Antonio Foccillo, rappresentante della UIL e Giovanni Magliaro, rappresentante della UGL.

Seguono gli interventi del senatore D'ONOFRIO *(UDC)*, relatore alla Commissione sui disegni di legge costituzionale n. 2544 e connessi, del senatore VIZZINI *(FI)* e, nuovamente, del presidente PASTORE.

Ai senatori intervenuti rispondono Maria Troffa, Ulderico Cancilla, Giorgio Santini, Mariano Berardi, Antonio Foccillo e Giovanni Magliaro.

Il PRESIDENTE, infine, ringrazia i convenuti in audizione e li congeda, dichiarando conclusa la procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è momentaneamente sospeso.

IN SEDE REFERENTE

(1094-B) ***Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione,*** approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

– e voti regionali nn. 30 e 41 ad esso attinenti

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 ottobre.

In mancanza di emendamenti, si procede alla votazione sul mandato al relatore per riferire in Assemblea.

Prima della votazione, il relatore FALCIER *(FI)* annuncia che per la discussione in Assemblea predisporrà un ordine del giorno, che terrà conto dei rilievi formulati dalla Commissione giustizia nel proprio parere.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di conferire al senatore Falcier il mandato a riferire all'Assemblea per l'approvazione definitiva del disegno di legge in titolo, intendendosi altresì conclusa la trattazione dei voti regionali ad esso attinenti.

(2544) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione***

(252) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – STIFFONI – Modifica all'articolo 67 della Costituzione***

(338) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BEVILACQUA – Modifica all' articolo 58 della Costituzione per l'ampliamento dell'elettorato attivo per la elezione del Senato della Repubblica***

(420) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO – Modifica dell' articolo 92 della Costituzione in materia di incompatibilità per le cariche di Governo***

(448) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Paolo DANIELI – Modifica dell'articolo 116 della Costituzione per la concessione di statuti speciali alle regioni a statuto ordinario***

(617) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – EUFEMI ed altri – Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere***

(992) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ROLLANDIN – Modifica degli articoli 58, 65, 70, 72 e 122 della Costituzione***

(1238) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ROLLANDIN ed altri – Modifiche agli statuti delle regioni a statuto speciale***

(1350) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'AMICO – Modifiche all' articolo 135 della Costituzione***

(1496) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MASSUCCO ed altri – Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente l'istituto del senatore a vita di nomina presidenziale***

(1653) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINO ed altri – Modifica al Titolo primo della parte seconda della Costituzione***

(1662) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TONINI ed altri – Norme per la stabilizzazione della forma di governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell'opposizione***

(1678) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri – Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione***

(1888) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri – Integrazione dell'articolo 134 della Costituzione. Ricorso diretto alla Corte costituzionale avverso leggi approvate dal Parlamento***

(1889) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MALAN ed altri – Norme per l' introduzione della forma di Governo del Primo Ministro***

(1898) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – NANIA ed altri – Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione***

(1914) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'AMICO – Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto dell'opposizione***

(1919) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TURRONI ed altri – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma del Governo***

(1933) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BASSANINI ed altri – Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134 e 138 della Costituzione e introduzione degli articoli 58-*bis*, 81-*bis*, 82-*bis* e 98-*bis*, nonche'della disposizione transitoria e finale XVII-*bis* della Costituzione stessa, in tema di forma di governo, garanzie istituzionali, statuto dell'opposizione e revisione della Costituzione***

(1934) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO e COMPAGNA – Norme sulla forma di governo basata sull'elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione***

(1998) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE ed altri – Norme di revisione del Titolo V della Parte Seconda della Costituzione***

(2001) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo***

(2002) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA – Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costituzione concernenti l'elezione della Camera dei deputati e la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri***

(2030) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO – Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione***

(2117) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BARELLI – Modifiche all' articolo 117 della Costituzione***

(2166) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASSIGLI ed altri – Modifica all'articolo 60 della Costituzione***

(2320) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri – Modifica degli articoli 55, 56, 57, 60, 61, 70, 94 e 135 della Costituzione in materia di Parlamento, Senato federale della Repubblica, numero dei deputati e modalità di elezione della Corte Costituzionale***

(2404) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASSIGLI ed altri – Modifiche all'articolo 60 della Costituzione***

(2449) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO – Istituzione del Senato regionale della Repubblica e modifiche delle disposizioni relative agli organi elettivi delle regioni, ai referendum popolari e alle elezioni del Presidente della Repubblica e dei membri della Corte costituzionale***

(2507) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – VILLONE e BASSANINI – Modifica degli articoli 57, 59, 60, 63, 69, 70, 76, 77, 82, 88, 92, 94, 95, 104, 116, 117, 120, 126, 127 e 135 nonche'introduzione di un nuovo articolo 57-*bis *della Costituzione, in tema di composizione e funzioni del Senato della Repubblica, forma di governo, revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, e composizione della Corte costituzionale***

(2523) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI e COVIELLO – Modifica degli articoli 70, 88, 92, 94 della Costituzione e introduzione dell'articolo 75-*bis, *nonche'della disposizione transitoria e finale XVII-*bis *della Costituzione stessa, in tema di forma di governo ripartizione della sfera normativa tra Governo e Parlamento***

– voto regionale n. 84 e petizioni nn. 26, 39, 400 e 433 ad essi attinenti

(Ripresa dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, precedentemente sospeso.

Il senatore BONGIORNO *(AN)* rileva che intorno alla proposta avanzata dal Governo si è determinato un largo consenso, non solo da parte di esponenti delle forze politiche, tra cui quelle dell'opposizione, da cui sono venuti apprezzamenti sui tre principi essenziali indicati dal relatore, bensì anche dai rappresentanti delle istituzioni regionali e locali, nelle audizioni davanti alla Commissione affari costituzionali e alla Commissione parlamentare per le questioni regionali. Tale ampia convergenza è necessaria, trattandosi di riforme di natura costituzionale e lascia pensare, a suo avviso, che dopo i recenti contrasti che hanno caratterizzato i rapporti politici, sia possibile una nuova fase, di ricomposizione del sistema politico.

A nome del suo Gruppo esprime soddisfazione per la proposta di abrogare l'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, che aveva introdotto il cosiddetto federalismo differenziato. Esprime apprezzamento, inoltre, per la scelta di mantenere l'ordinamento costituzionale nel solco della tradizione parlamentare, ritenendo che le riforme costituzionali non debbano comportare un *vulnus* traumatico, bensì il naturale sviluppo delle istituzioni che segue l'evoluzione sociale ed economica della Nazione.

Sottolinea come nel disegno di legge costituzionale n. 2544 sia possibile intravedere un equilibrio tra tutti i poteri dello Stato e delle autonomie territoriali, ma anche la garanzia per il principio dell'unità nazionale sebbene la transizione verso il modello federalista potrebbe indurre a ritenere il contrario. La proposta del Governo configura, a suo giudizio, il passaggio dall'esperienza regionalista che aveva determinato spinte disomogenee nel tessuto delle autonomie territoriali, a un federalismo connotato in senso unitario, cioè capace di contemperare i legittimi interessi delle comunità locali con l'interesse nazionale.

A suo avviso, lo spirito autentico della riforma si evince, tra l'altro, dalla norma che regola l'elezione del Senato federale della Repubblica sulla base di una rappresentanza di natura territoriale dei suoi componenti. In proposito, ritiene che si dovrebbe persino accentuare il carattere territoriale dell'organo, che potrebbe essere indebolito dall'inevitabile egemonia dei partiti politici anche nella designazione dei rappresentanti del Senato federale, con la conseguente attenuazione della distinzione di ruoli fra i due rami del Parlamento. Si dovrebbe allora riflettere, a suo giudizio, sull'ipotesi di conferire ai senatori una legittimazione territoriale maggiore, ad esempio adottando un sistema elettorale maggioritario a doppio turno.

A proposito dei requisiti previsti per l'elettorato passivo, giudica inopportuna la proposta riduzione dell'età minima per l'accesso alla carica di senatore, incompatibile, a suo avviso, con l'esigenza di conferire la dovuta autorevolezza a un consesso «di riflessione», in particolare ai fini della tutela dell'interesse nazionale e della necessaria perequazione degli interessi regionali. Si dovrebbe inoltre prevedere, a suo avviso, che i candidati siano effettivamente residenti nel collegio elettorale.

Osserva, infine, che mentre si conferma la centralità del ruolo dei partiti politici, continua a non affrontarsi il nodo annoso della loro disciplina, che a suo giudizio rappresenta un elemento decisivo per recuperare il rapporto di fiducia tra i cittadini e le istituzioni .

Il ministro BOSSI condivide le preoccupazioni appena espresse dal senatore Bongiorno e sottolinea in particolare il fenomeno di una progressiva riduzione dell'area di intermediazione economica da parte dello Stato-nazione, causata, da un lato, dalla cosiddetta globalizzazione che spinge le imprese a cercare fortuna in contesti territoriali diversi da quelli tradizionali, ma anche da alcune decisioni improvvide di organismi internazionali, ad esempio l'organizzazione mondiale del commercio (WTO), che hanno improvvisamente abbattuto i confini e confuso le relazioni nel mercato mondiale. Osserva che il minor potere di intermediazione dello Stato ha come conseguenza la riduzione delle risorse di cui esso può disporre per fornire servizi alla cittadinanza. Altro fenomeno collaterale può essere quello della formazione di più Stati regionali, in luogo di quelli nazionali, capaci di intercettare l'evoluzione dell'economia mondiale nei suoi riflessi locali e di adattare le istituzioni a tali cambiamenti con maggiore flessibilità.

Ricorda, quindi, le posizioni assunte, in passato ma anche di recente dalla sua parte politica per contrastare tale fenomeno, che finisce per sottrarre spazio alla politica e per soffocare i rapporti democratici. Ad esempio, l'istituzione di limitati dazi all'importazione o l'adozione delle cosiddette «gabbie salariali», al fine di ridurre gli oneri sul costo del lavoro in alcune aree del Paese che, a suo giudizio, consentirebbero di rivitalizzare l'imprenditoria nazionale.

Dunque, la politica è oggi chiamata a stabilire regole che contrastino la perdita di uno spazio di intervento da parte dello Stato e favoriscano il mantenimento di un ruolo di intermediazione economica. In tal senso, si deve innanzitutto dotare lo Stato-nazione di una maggiore flessibilità, anche per migliorare la capacità delle comunità locali di attrarre gli investimenti e di resistere alla globalizzazione .Quella della riforma costituzionale in senso federale rappresenta a suo avviso un'occasione storica per tentare un riscatto della politica. Il governo e la maggioranza sono fortemente impegnati in tale direzione.

Il presidente PASTORE ringrazia il ministro Bossi per il suo nuovo intervento in Commissione, che ha sottolineato la generale condivisione di un principio, quello per cui la politica deve occuparsi anche dei processi economici in un contesto nel quale, peraltro, si riduce progressivamente la capacità dello Stato di regolare l'allocazione delle risorse anche per la crisi che investe l'economia..

Il senatore MAFFIOLI *(UDC)* manifesta una generale condivisione per l'impianto della proposta di riforma costituzionale avanzata dal Governo e richiama l'attenzione sulle modalità e sui tempi dell'intervento, tenuto conto che alcune delle modifiche apportate nel passato alla Carta costituzionale attendono tuttora di ricevere piena attuazione, per cui si corre il rischio di aggiungere ulteriore confusione. Osserva a tale riguardo che la sua esperienza politica lo induce a considerare con particolare attenzione le difficoltà che incontra il cittadino comune nel suo rapporto quotidiano con le istituzioni, per cui si dovrebbero considerare con cautela gli effetti che le riforme costituzionali producono nella società.

Per quanto riguarda il Senato federale, condivide le considerazioni svolte dal senatore Bongiorno a proposito di uno stretto legame con il sistema delle autonomie territoriali, un legame che a suo avviso sarebbe assicurato dal sistema elettorale proporzionale, nonché dai previsti requisiti per l'elettorato passivo che privilegiano coloro che abbiano svolto o svolgano attività politiche nelle istituzioni locali.

Per quanto concerne le competenze dei due rami del Parlamento, considera necessario un approfondimento sull'elenco delle materie attribuite in via primaria alla Camera dei deputati o al Senato federale. A proposito dei poteri che il disegno di legge n. 2544 riconosce al Primo ministro, ritiene che si dovrebbe riflettere sulla tendenza a concentrare nei cosiddetti «governatori», nei sindaci e nei presidenti delle province il potere di go-

verno locale, a scapito delle prerogative delle giunte e soprattutto delle assemblee.

Conclude, sottolineando la necessità di recuperare un rapporto di fiducia con i cittadini, attraverso un maggiore collegamento con le esigenze del territorio, che a suo avviso potrebbe essere assicurato proprio attraverso la funzione del Senato federale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 17,50, riprende alle ore 18,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui provvedimenti *in itinere* di attuazione e di revisione della Parte II della Costituzione: audizione dei rappresentanti delle associazioni delle imprese del commercio e delle associazioni delle imprese cooperative

Il presidente PASTORE introduce l'audizione dei rappresentanti della Confcommercio e della Confesercenti, in merito ai disegni di legge costituzionale n. 2544 e connessi, di riforma dell'ordinamento della Repubblica (Parte Seconda della Costituzione).

Intervengono, quindi, il presidente della Confcommercio, Sergio Billè, che consegna un documento, e il vice presidente della Confesercenti, Massimo Vivoli.

Per formulare quesiti e richieste di chiarimento, prendono la parola il senatore D'ONOFRIO *(UDC)*, relatore alla Commissione sui disegni di legge costituzionale n. 2544 e connessi, e i senatori VIZZINI *(FI)* e MAGNALBÒ *(AN)*.

Ai senatori intervenuti rispondono il presidente della Confcommercio Billè e il vice presidente della Confesercenti, Vivoli.

Il PRESIDENTE, quindi, ringrazia gli ospiti e li congeda, dichiarando conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle ore 18,55, riprende alle ore 19,10.

Riprende la procedura informativa, precedentemente sospesa.

Il PRESIDENTE introduce l'audizione dei rappresentanti delle imprese cooperative.

Svolgono le proprie considerazioni in merito ai temi oggetto dell'indagine, in rappresentanza della Lega nazionale delle Cooperative, Lelio Grassucci, il quale consegna alla Commissione un documento contenente le valutazioni esposte, il segretario generale della Confcooperative Vin-

cenzo Mannino, che preannuncia la successiva trasmissione di un proprio documento, il Presidente dell'Associazione nazionale cooperative di consumatori Giorgio Riccioni e, in rappresentanza dell'Unione nazionale delle cooperative italiane, Alessandro Tatafiore, che si riserva di trasmettere successivamente un documento relativo ai temi dell'indagine.

Interviene quindi il senatore D'ONOFRIO, relatore sui disegni di legge n. 2544 e connessi esprimendo il proprio apprezzamento per le valutazioni formulate.

Il PRESIDENTE ringrazia i convenuti e li congeda.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per domani, giovedì 6 novembre alle ore 14, avrà inizio alle ore 15,30.

La Commissione prende atto.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE, in conformità a quanto convenuto all'inizio della seduta e acquisito in proposito il consenso del Presidente del Senato, dispone che l'ordine del giorno delle sedute convocate per il giorno successivo sia integrato con l'audizione dei rappresentanti dell'Unioncamere, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui provvedimenti *in itinere* di attuazione e di revisione della Parte Seconda della Costituzione.

Avverte che l'audizione si svolgerà alle ore 16,15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 19,55.

DIFESA (4ª)

MERCOLEDÌ 5 NOVEMBRE 2003

99ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
PASCARELLA

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLE MISSIONI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PASCARELLA propone di effettuare una visita presso la Scuola di Amministrazione e Commissariato dell'Esercito di Maddaloni.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul reclutamento e la formazione dei militari a lunga ferma delle Forze armate: esame della proposta di documento conclusivo

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 28 ottobre 2003, allorché era iniziata la discussione generale.

Il senatore MANZELLA *(DS-U)* pone l'accento sull'opportunità di un ampliamento del programma dell'indagine conoscitiva in titolo. Infatti, l'imminente esame in Senato del disegno di legge relativo alla sospensione anticipata del servizio di leva obbligatoria, il cui *iter* presso la Camera dei deputati è ormai giunto alla fase conclusiva, imporrebbe alla Commissione l'acquisizione di ulteriori elementi informativi, in ordine alla situazione dei volontari di tutte le Forze armate, e non del solo Esercito.

Lamenta quindi la mancanza, sia nel programma dell'indagine, sia nello schema di documento conclusivo predisposto dal relatore Manfredi di un quadro comparativo della situazione italiana con quella degli altri *partners* europei, osservando che tale valutazione appare imprescindibile, sia in relazione alla ormai prossima assunzione, da parte italiana, del co-

mando del Comitato militare europeo (a capo di una forza di ben sessantamila uomini), sia in ordine alla piena comprensione del ruolo dello strumento difensivo italiano come delimitato dall'Unione europea, tenendo conto, altresì, di quanto statuito dall'articolo 11 della Costituzione, secondo il quale ogni limitazione della sovranità statale (nel cui ambito ricade lo strumento militare) non può che avvenire in condizioni di parità con le controparti degli accordi internazionali stipulati dall'Italia.

Si sofferma, infine, sulla delicata tematica, particolarmente sentita dall'opinione pubblica, relativa alla possibilità di accesso al servizio militare da parte di persone straniere ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana. L'espressa previsione di tale possibilità potrebbe infatti consentire, a suo avviso, di far fronte alle esigenze di reclutamento del personale volontario, immettendo elementi di coesione in una società ormai avviata verso un pluralismo etnico e culturale.

Conclude osservando che un eventuale prolungamento dell'indagine conoscitiva volto ad approfondire le problematiche appena evocate contribuirebbe ad un'indubbia valorizzazione della stessa senza comportare, altresì, un suo eccessivo prolungamento.

Il senatore ZORZOLI *(FI)* osserva incidentalmente che la tematica relativa all'acquisizione della cittadinanza da parte dello straniero attraverso la prestazione del servizio militare si collocherebbe ai limiti dell'oggetto dell'indagine conoscitiva in titolo, laddove potrebbe trovare un maggiore approfondimento nell'ambito della prossima discussione sul disegno di legge relativo all'anticipazione del servizio militare obbligatorio.

Replica brevemente il senatore MANZELLA *(DS-U)*, osservando che, essendo l'attuale insufficienza nel gettito del reclutamento del personale volontario uno degli aspetti fondamentali attraverso i quali l'indagine stessa si è articolata, l'approfondimento della tematica da ultimo sottolineata nel suo intervento ben potrebbe trovare spazio al suo interno, costituendo una pertinente soluzione a tale problema.

Il senatore PALOMBO *(AN)* si sofferma preliminarmente sulle problematiche evidenziate dal senatore Manzella. In particolare, con riferimento all'ampliamento dell'oggetto dell'indagine conoscitiva, rileva che la focalizzazione dell'attenzione della Commissione sulla Forza armata Esercito è stata dettata dall'indiscutibile prevalenza dell'elemento umano all'interno di tale organismo.

Relativamente alla prospettata esigenza di un'analisi comparativa a livello europeo osserva quindi che essa rientrerebbe nella competenza di un organo parlamentare a più ampia composizione, comportando implicazioni che potrebbero fuoriuscire dalla competenza della Commissione difesa.

In ordine, infine, alla possibilità di prevedere l'accesso degli stranieri nelle Forze armate osserva che già nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati del disegno di legge relativo alla sospensione anticipata della

leva obbligatoria la propria parte politica aveva dimostrato di prestare la massima attenzione al problema, attraverso la presentazione di un emendamento che prevedeva, tra i requisiti per il reclutamento, anche il possesso di cittadinanza diversa da quella italiana per i soggetti dei quali il padre, la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado fossero stati cittadini italiani per nascita.

Pone quindi in risalto l'utilità e la particolare valenza dell'indagine conoscitiva in titolo, osservando che le visite effettuate sono state da un lato un'esperienza costruttiva per conoscere la realtà interna delle caserme e la vita operativa che in esse affrontano i volontari e, dall'altro, hanno consentito di portare in primo piano le problematiche inerenti alla condizione militare, ed esprimendo al contempo delle perplessità sulla proposta, contenuta nel documento conclusivo di minoranza, di attuare una nuova dislocazione delle caserme che abbia per baricentro il sud del Paese per il solo fatto della presenza in tale area delle maggiori fonti di reclutamento. Infatti, lo spostamento delle caserme verso il meridione della Penisola, sarebbe invece da attuare in relazione all'evoluzione delle situazioni geopolitiche nel vicino Medioriente e nel continente africano, che stanno portando in primo piano le sponde meridionali del Mediterraneo.

Osserva inoltre che il passaggio all'esercito professionale prevede un nucleo di volontari in servizio permanete pari a 61.145 unità, affiancato da una forza di volontari in ferma prefissata, annuale e triennale, pari a 42.858 elementi. Di conseguenza, quando il modello sarà attuato pienamente, circa 8-10 mila giovani ogni anno dovranno lasciare il servizio ed essere sostituiti da altrettanti neo-arruolati. Peraltro, la necessità di collocare i volontari congedati nel mondo del lavoro viene percepita come elemento di insicurezza, con conseguente rinuncia all'arruolamento, e tale situazione non potrà che aggravarsi a partire dal 1º gennaio 2005, a seguito della sospensione anticipata della leva.

Sotto tale aspetto, la proposta di cui all'atto Camera n. 4233, nella quale è previsto che i ruoli delle carriere iniziali dei Corpi armati dello Stato, dei Vigili del Fuoco e del Corpo Militare della Croce Rossa siano alimentati fino al 100 per cento con *ex* volontari in ferma prefissata annuale, fortemente criticata dalle forze politiche di opposizione senza peraltro prevedere alcuna soluzione alternativa, andrebbe invece valutata tenendo conto della piena soddisfazione delle amministrazioni interessate per la qualità del personale ricevuto dalle Forze armate, e quindi come una insostituibile e utile fase di preliminare addestramento ai fini della professione volontaria quali operatori della Sicurezza. Infatti, con la sospensione della leva dal 1º gennaio 2005, le Forze armate potranno avvalersi di volontari in ferma annuale e quadriennale, con maggiori certezze occupazionali nelle stesse Forze armate, nelle Forze di polizia e nel mondo del lavoro civile.

Peraltro, dinanzi a innovazioni così profonde sarebbe auspicabile, a suo avviso, mantenere aperta la via per introdurre le correzioni e gli aggiornamenti, che si renderanno necessari per non porre comunque in crisi il complesso comparto Difesa- Sicurezza.

Prosegue ponendo l'accento sulle gravi problematiche attinenti alla condizione militare, che ormai da tempo rendono amara e deludente la vita nei ranghi delle Forze armate. Esse, infatti, giacevano irrisolte nella scorsa legislatura, allorché per iniziativa della maggioranza di allora il Parlamento decise la sospensione del servizio militare obbligatorio, ignorando la richiesta delle forze politiche di opposizione di procedere invece con gradualità, allo scopo di mantenere, specialmente nella fase iniziale della riforma, un sistema di reclutamento misto. Ancora oggi, peraltro, esse sembrano non avere una immediata prospettiva di soluzione, soprattutto con riferimento agli incentivi economici, al vitto e all'accasermamento, all'importo delle retribuzioni, all'accesso alla proprietà della prima abitazione e alla tutela giuridica ed economica. Infatti, tale quadro di incentivi e provvidenze dovrebbe essere paragonato con quello che i militari degli altri paesi dell'Unione europea trovano nelle rispettive Forze armate nazionali, nonché reggere il confronto con le opportunità che saranno offerte ai giovani italiani al di fuori delle Forze armate e delle Forze dell'ordine.

Rileva inoltre che la situazione operativa non risulta essere ancora soddisfacente. Infatti, il soldato italiano, sebbene possa essere considerato negli armamenti ed equipaggiamenti individuali in posizione paritetica rispetto ai militari dei principali paesi occidentali, soffre ancora di scarsa mobilità e di esigua copertura aerea. Tali carenze scaturiscono comunque dall'esiguità dei fondi disponibili, decisamente insufficienti per consentire alle Forze armate di portare avanti risolutivi programmi di ammodernamento dei mezzi operativi e dei sistemi d'arma.

Pone quindi l'accento sulle esigenze, a suo avviso indifferibili, per dotare il Paese di un efficace strumento militare, ovvero l'approvazione della proposta di Governo di cui all'Atto Camera n. 4233, e la soluzione dei problemi inerenti alla condizione militare nella sua interezza (che va dalla tutela giuridica ed economica dei quadri, all'ammodernamento e al potenziamento operativo delle quattro Forze armate, affinché esse possano operare al meglio per la difesa della Patria sia in Italia che all'estero).

Conclude rimarcando la grande professionalità dimostrata dai militari italiani impegnati all'estero, più volte riscontrata dalla Commissione nelle visite presso i reparti schierati nei Balcani, in Afghanistan, in Eritrea e in Iraq, sottolineando al contempo la necessità di risolvere, attraverso l'opera del Governo e del Parlamento, le più importanti problematiche che da anni avviliscono la condizione militare, attraverso il reperimento delle necessarie risorse economiche per mettere a punto uno strumento militare professionale efficiente e reattivo, ed auspicando che il Governo faccia suoi gli accertamenti scaturiti dall'indagine conoscitiva in titolo, e le correlate proposte per migliorare la normativa vigente.

Il senatore NIEDDU *(DS-U)* osserva che il documento conclusivo proposto dal senatore Manfredi fornisce un quadro di situazione del processo di professionalizzazione delle Forze armate, con precipuo riferimento ai volontari a lunga ferma. In particolare, le principali tematiche

trattate riguardano la genesi del modello professionale di difesa, l'analisi del quadro normativo, demografico, sociologico e selettivo delle figure professionali dei militari di truppa, la selezione per l'impiego e la formazione del citato personale, le aspettative dei volontari e gli incentivi alla professionalizzazione e le possibili linee evolutive.

In merito a quest'ultimo aspetto, le principali linee d'azione individuate consistono nell'emanazione di provvedimenti a carattere gestionale (nel cui alveo sono da includere tutte quelle misure volte a salvaguardare la peculiarità della condizioni militare, nonché i problemi relativi alla ridislocazione e ristrutturazione delle infrastrutture militari), medico-legale (nei quali è ricompresa l'ipotesi di una rivisitazione del profilo sanitario adeguato ad un esercito su base interamente professionale) ed ordinativo (fondato sulla riarticolazione della struttura territoriale deputata al reclutamento ed alle forze di reclutamento nella quale ritagliare un ruolo di spicco alle associazioni d'Arma, tenuto conto del legame privilegiato da esse tenuto con la società civile). In tale quadro, prosegue il senatore Nieddu, il documento conclusivo di maggioranza conferisce nelle sue conclusioni particolare attenzione ai due disegni di legge rispettivamente sull'istituzione della Guardia nazionale (Atto Senato n. 625) d'iniziativa del senatore Manfredi e sull'istituzione della Forza di completamento (Atto Senato n. 1287) d'iniziativa del senatore Palombo per risolvere la situazione critica in cui versa il reclutamento volontario.

Rileva quindi che la citata proposta di documento conclusivo, non appare completamente esaustiva nella trattazione delle principali problematiche che afferiscono al processo di professionalizzazione delle Forze armate. In particolare, l'approccio al mondo dei volontari appare parziale e non in grado di offrire delle conclusioni valide in chiave operativa per garantire l'efficienza dello strumento militare e dell'esercito in particolare. Infatti, il programma dell'indagine si è limitato a prevedere la visita di alcuni reparti dislocati sul territorio italiano, senza tener conto, in alcun modo, di quanto diuturnamente effettuato dai reparti del nostro esercito nei molteplici «teatri operativi all'estero».

Inoltre, non appaiono descritte fedelmente le risultanze delle visite e delle audizioni in cui è consentita l'indagine, soprattutto con riferimento ai colloqui intercorsi con il personale, essendone state riportate esclusivamente le doglianze e non anche i giudizi positivi dai quali scaturisce un forte senso di appartenenza ed orgoglio nell'indossare l'uniforme, unitamente ad uno spiccato vanto per la funzione esercitata a tutela della pace.

Prosegue osservando che, anche se sono analizzate con particolare attenzione talune problematiche legate alla necessità di ammodernamento del parco infrastrutturale, al miglioramento del vitto ed al reclutamento del personale femminile, esse non appaiono, da sole, determinanti nell'economia complessiva del processo di professionalizzazione delle Forze armate. In particolare, benché le citate tematiche siano da tempo note ed oggetto di precipui approfondimenti, risulterebbe molto più urgente una azione ad ampio spettro finalizzata alla implementazione di una serie di misure volte al miglioramento delle condizioni di vita del personale,

che valorizzino la professione militare elevandola al rango che più si confà all'interno della società civile.

Per quanto concerne le linee d'azione al fine di ovviare alle problematiche riscontrate, lamenta quindi la mancata attenzione conferita all'Atto Camera n. 4233 e all'Atto Senato n. 1574, i quali costituiscono la risultanza di approfonditi studi elaborati non solo a livello governativo e parlamentare ma anche dalle forze armate al fine di tamponare gli effetti pregiudizievoli sullo strumento militare a seguito del ventilato anticipo della sospensione della leva, e ciò nonostante lo stesso Capo di Stato maggiore dell'Esercito si fosse ripetutamente soffermato sull'importanza dell'approvazione dei suddetti provvedimenti.

Rileva infine che l'indirizzo scaturente dalla proposta di documento conclusivo elaborata dal relatore Manfredi sembrerebbe dettato dalla volontà di trascurare i citati Atto Camera n. 4233 e Atto Senato n. 1574 a tutto vantaggio dell'approvazione del disegno di legge n. 625 (presentato su iniziativa dello stesso relatore) nella presunzione che ciò costituisca un'efficace soluzione a tutte le problematiche legate al processo di professionalizzazione. Infatti, tale provvedimento sembrerebbe volto al mantenimento di una componente della Forza armata alimentata con personale volontario a ferma annuale a reclutamento esclusivamente regionale, in aperto contrasto con il modello «Professionale 3», ed una sua eventuale approvazione andrebbe inoltre ad erodere il potenziale bacino di utenza dei reclutamenti nonché a disperdere preziose risorse finanziarie a tutto vantaggio solo del perseguimento dell'interesse settoriale della salvaguardia della specialità alpina, la cui vita potrà peraltro essere garantita solo attraverso una valorizzazione complessiva della professione militare.

Conclude esprimendo avviso favorevole sulla relazione di minoranza illustrata dal senatore Pascarella, il cui approccio e le relative conclusioni apparirebbero ben più realistiche e fattuali riguardo al conseguimento degli obiettivi attinenti la completa professionalizzazione delle Forze armate.

Il senatore BEDIN *(MAR-DL-U)* esordisce rilevando che con i sopralluoghi effettuati la Commissione ha prestato attenzione ai soldati, alla qualità della loro vita, alla dislocazione e all'organizzazione delle caserme, alle prospettive di carriera, alla paga. Sono gli aspetti fondamentali per la vita di persone che compiono una scelta professionale non tradizionale, quale è comunque quella militare, sia che si tratti di scelta a tempo sia che si tratti di una scelta di vita. Occorre valorizzare molto, al momento del reclutamento, oltre la componente psicofisica del candidato, la sua reale e motivata volontà di inserirsi armonicamente in un contesto molto gerarchizzato quale è quello militare. Ciò per evitare dimissioni spesso non soppesate nel momento in cui si approfondisce il reale valore del contesto in cui si viene inseriti. Inoltre, è opportuna una maggiore umanizzazione e disponibilità da parte della gerarchia ad aiutare i giovani che si arruolano.

Stabilità del reclutamento, trattamento economico adeguato o almeno comparabile a quello di altri servizi repubblicani, qualità della vita con

specifico riferimento all'alloggio: sono questi i problemi che con documentata analisi l'indagine evidenzia al Parlamento e al Governo. Problemi noti, anche prima dell'indagine, ma ora ufficializzati dall'iniziativa della Commissione difesa del Senato. È evidente che alcune delle problematiche emerse dall'indagine non potranno essere risolte se lo strumento di programmazione non è adeguato sia nei contenuti economici che in quelli normativi. Il Cocer Comparto difesa in un comunicato ufficiale si è detto «fortemente preoccupato dell'impatto che la proposta di legge finanziaria in itinere avrebbe sul personale qualora non fosse modificata» ed ha ricordato che «le aspettative sulle risorse per i rinnovi contrattuali, per le carriere, per la questione dell'amianto e per gli alloggi, sembrano essere disattese». Stipendi ed alloggi sono per l'appunto due degli elementi di criticità che l'indagine ha appurato. Soggiunge che in finanziaria non c'è un progetto programmatico per l'anticipazione della fine della leva obbligatoria.

I parlamentari non possono sostituire il governo in questo comportamento incongruente. Da una parte vuole anticipare la fine della leva, dall'altro non prevede le condizioni finanziarie perché questo avvenga, presupponendo che la trasformazione sia a costo zero.

Addirittura il Governo va a prendere le risorse dei militari per impiegarle altrove. Ad esempio, proprio mentre è in atto la loro impegnativa trasformazione professionale, la manovra economica per il 2004 priva le Forze armate della possibilità di soddisfare almeno una delle esigenze che sono sotto gli occhi di tutti e che l'indagine conoscitiva ha confermato: la modernizzazione del sistema alloggiativi. Sottraendo la gestione del patrimonio immobiliare ad una attività di reinvestimento da parte delle Forze armate, non solo si impoverisce il comparto difesa oggi e domani, ma si lancia un segnale negativo a chi oggi svolge questa professione e a chi vorrebbe entrarci: i costi delle politiche economiche di questo governo li devono pagare non solo come contribuenti ma anche come militari; prezzo doppio, dunque, per i militari, come se non bastassero le condizioni negative cui essi sono sottoposti ad allontanare le persone dall'abbracciare la professione militare.

Se la vita militare sia una professione o qualcosa di più di una professione è un quesito al quale l'indagine non risponde. Le conclusioni a cui si sta per arrivare confermerebbero che si tratta meramente di una professione. La descrizione delle motivazioni del passaggio dall'esercito di leva all'esercito professionale, centrata sui contenuti operativi e sulle connotazioni sociali, avvalora tale rappresentazione. Le cause per le quali il reclutamento è in difficoltà sono sostanzialmente cause professionali, collegate cioè al trattamento economico, alla carriera e quindi alla sicurezza del posto di lavoro, alle condizioni di espletamento del proprio lavoro. Quando lo stesso Ministro della difesa propone la creazione di una brigata albanese per sopperire alle difficoltà del reclutamento di persone italiane, avvalora – anzi svilisce – questa tesi.

Nel momento della trasformazione certamente occorre valorizzare, sia nella considerazione dell'opinione pubblica che nella valutazione del

personale militare, l'aspetto del lavoro, anche per spingere al miglioramento complessivo della qualità della vita professionale. Ma il miglioramento della vita professionale – con le risorse economiche e organizzative che esso richiede – si avrà a condizione che si riconosca che nella scelta della vita militare c'è qualcos'altro rispetto alla professione. La relazione del senatore Manfredi ne fa cenno proprio nell'ultimo periodo, ricordando che «le Forze armate e i loro uomini sono ormai da oltre dieci anni ambasciatori d'Italia in tutti quei teatri ove la Comunità internazionale ha deciso di intervenire per ristabilire la pace e la democrazia. I nostri soldati stanno rendendo un ottimo servizio al Paese». Ma tale affermazione è inserita più per rafforzare le conclusioni precedenti che per inquadrare gli interventi richiesti in una visione più complessa di quella professionale.

La citazione di un qualcosa di più si ravvisa invece nelle conclusione della relazione del senatore Pascarella, dove si richiama la Costituzione : «La Commissione ritiene che la trasformazione dell'esercito di leva in un esercito professionale debba garantire al personale militare condizioni di lavoro e di vita migliori di quelle fin qui realizzate quando si chiedeva a 200-250 mila giovani di sacrificare un anno della loro vita per adempiere ad un diritto-dovere costituzionale, Questo spirito del sacrificio nobilitato da un fine fortemente etico ha condizionato anche la componente da sempre professionale. Prova ne sia il fatto che una serie di diritti ritenuti fondamentali in ogni rapporto di lavoro o di servizio sono stati riconosciuti al personale militare di carriera soltanto recentemente».

Il senatore Bedin crede sia necessario affermare che il servizio militare mantiene la sua connotazione di servizio costituzionale anche nella sua espressione professionale; si tratta di un servizio che la comunità delega in questa fase della vita repubblicana ad un gruppo di propri componenti, ma di cui resta titolare. La difesa della pace e la tutela della democrazia, entrambe affermate nella Carta costituzionale italiana e nel Trattato costituzionale europeo, sono compiti che non possono essere solo una professione, pur dovendone avere tutte le peculiarità. Sono compiti svolti a nome e per conto di tutti i cittadini.

Questa visione ha effetti immediati nella considerazione sociale della vita militare, ma anche sui comportamenti delle istituzioni repubblicane, che sono chiamate a non lasciare a se stesso l'esercito, a collaborare – a nome dei cittadini di cui sono espressione – al raggiungimento degli obiettivi costituzionali delegati alle Forze armate. Le situazioni in cui rendere evidente questa collaborazione sono molteplici, come ad esempio due articolazioni della Repubblica, l'autonomia municipale e l'autonomia scolastica.

Le due proposte di relazioni ricavano dalla constatata meridionalizzazione delle Forze armate una serie di indicazioni e di soluzioni che in buona parte sono condivisibili, anche se prima di risolvere i problemi determinati dalla innaturale composizione socio-geografica delle nostre Forze armate, è utile cercare di ridurre, se non eliminare, il problema all'origine.

Una delle strade da percorrere s'identifica nel rapporto fra militari professionisti ed il territorio che è citato – pur in contesti diversi e con finalità non convergenti – dalle due relazioni. Un maggiore equilibrio territoriale nel reclutamento si può ottenere se i militari sono avvertiti dalle comunità come propri componenti, non solo a livello individuale ma anche a livello di struttura, come si registra già, ad esempio, nei Carabinieri. Anche nell'Arma c'è una prevalenza geografica del Sud, ma non nelle proporzioni individuate per l'esercito: il 60 per cento dei carabinieri è meridionale, il 40 per cento è centro-settentrionale. Questo minore squilibrio ha molte ragioni, ma quella determinante è certamente la condizione di migliore inserimento nella vita sociale delle Forze dell'ordine. Queste ultime sono avvertite come immediatamente utili alla vita normale della comunità: professionisti legati alle strutture gerarchiche dello Stato, certamente; ma contemporaneamente a disposizione della comunità locale.

Un rapporto stabile e strutturato tra militari professionisti e territorio offrirà anche la base per concretizzare quell'azione di supporto allo sbocco professionale che a livello nazionale la direzione generale della leva ha intrapreso con la stipula di specifiche convenzioni con le organizzazioni degli imprenditori «al fine di agevolare l'inserimento nel mondo del lavoro al termine della ferma contratta del personale di truppa congedatosi senza demerito», annota la relazione del senatore Manfredi, aggiungendo che «si tratta, è bene precisare, di un'esigenza al momento circoscritta a poche unità, in quanto l'Esercito, attraverso l'attivazione di periodiche procedure concorsuali, ha proceduto al transito in servizio permanente della totalità dei volontari in ferma breve meritevoli».

Questa iniziativa andrà richiamata anche nelle conclusioni dell'indagine, aggiungendo che è opportuno fin da ora, prima che le dimensioni diventino difficilmente gestibili, decentrare a livello regionale questa agenzia per l'impiego, in modo da consentire ai militari che non restano nelle Forze armate di essere contattati dalle ditte civili locali. L'accreditamento dell'agenzia per l'impiego dovrebbe essere esteso anche ai volontari in ferma annuale, che attualmente ne sono esclusi. La regionalizzazione dell'agenzia per l'impiego dovrà avere tra i propri compiti anche quello di promuovere i contatti tra soldati e imprese, anche sull'esempio di convenzioni già sottoscritte con associazioni imprenditoriali locali. Le recenti nuove competenze delle province in materia di occupazione e di formazione professionale, sono un altro campo nel quale l'agenzia per l'impiego regionalizzata delle Forze armate trova strumenti per assolvere alla propria missione. L'esistenza di queste convenzioni e di questi rapporti preordinati costituiranno un incentivo per i giovani volontari non solo ad entrare nelle Forze armate, ma anche a dare la disponibilità per assegnazioni non altrimenti appetibili.

Affrontare la condizione del servizio militare come espletamento di un ruolo costituzionale delegato non ha conseguenze solo per i comportamenti delle istituzioni repubblicane, di cui ha proposto qualche esempio. Comporta anche una più compiuta considerazione delle persone delle Forze armate in quanto depositarie di diritti di cittadinanza. Richiede di

non continuare a considerare questi diritti come cedenti rispetto alla condizione militare, come è avvenuto nell'esercito di leva, anche in considerazione della provvisorietà di quella condizione per le singole persone.

Sul tema della cittadinanza dei militari c'è troppo silenzio nella proposta di relazione del senatore Manfredi. La bozza di relazione afferma che «il passaggio da Forze armate basate sulla leva ad uno strumento militare professionale, di là dalle considerazioni economico-finanziarie, implica una ridefinizione delle caratteristiche delle risorse umane a disposizione delle Forze armate in relazione al tempo di permanenza nell'istituzione». La ridefinizione dei diritti di cittadinanza non è tra le caratteristiche dei futuri militari professionisti.

Anzi, secondo la proposta di relazione, la «rideterminazione organizzativa dovrà incidere sulle seguenti opportunità: miglioramento della qualità della vita, armonizzazione della formazione specialistica con corrispondenti percorsi formativi privati, adeguamento del trattamento economico» e «l'insieme dei summenzionati provvedimenti è volto a ristorare l'indiscusso disagio della condizione militare che comporta una serie di privazioni, la limitazione d'alcune libertà costituzionali, l'assoggettamento ad una più stringente normativa a carattere disciplinare e penale.

La mancanza di un organo di tutela del personale che possa farsi sentire come forza contrattuale è una delle condizioni di insicurezza del personale militare e un freno al miglioramento di queste condizioni. Ci vuole una rappresentanza con un potere negoziale, come è in molti paesi europei. Va messo anche questo tra gli aspetti negativi della situazione italiana che, come è scritto nella proposta di relazione Manfredi, «sono stati percepiti in modo più netto, incidendo vieppiù sul morale del personale, dal momento in cui è aumentato il processo di integrazione internazionale, con la sempre più consistente partecipazione ad operazioni con forze alleate».

Da oltre un ventennio del resto il Parlamento europeo attraverso risoluzioni e raccomandazioni (l'ultima delle quali è la 1572 del settembre dello scorso anno) continua ad esortare gli Stati membri affinché le legislazioni nazionali riconoscano ai militari di professione, in tempo di pace, la facoltà di esercizio dei diritti associativi e sindacali, a tutela dei loro interessi professionali. Si tratta di arrivare progressivamente alla unificazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali dei militari, la cui garanzia di esercizio è di vitale importanza per la forza europea di reazione rapida.

Al Parlamento spetta fornire un progetto complessivo che riguardi l'ingresso, la permanenza in servizio, la condizione a conclusione del servizio nelle Forze armate. Non basteranno gli incentivi di natura non professionale e non economica, come il passaggio alle Forze di polizia (a cui il Governo sembra votarsi per colmare i vuoti), per assicurarsi un bacino di personale volontario. Questa prospettiva, al di fuori di un quadro coerente e complessivo, è perfino dannosa: rafforza infatti l'idea che l'esercito sia un passaggio, un trampolino per altre destinazioni; al servizio

nelle Forze armate mancherà la motivazione di base che solo una carriera allettante può dare.

In relazione alla fine anticipata della leva il senatore Bedin si chiede se farà in tempo il Parlamento ad intervenire sulle misure più urgenti in un solo anno. Se farà in tempo l'organizzazione militare ad assorbire ed applicare una nuova impostazione in meno di dodici mesi è molto dubbio. Con la legge finanziaria in discussione non si prevedono né risorse aggiuntive né revisioni organizzative Né accelerazioni burocratiche (ad esempio in tema di appalti di forniture). E per di più invece che mettere il Parlamento in condizione di risolvere i problemi che ci sono, il Governo ne crea di nuovi con la proposta di legge presto in discussione al Senato, dopo il dibattito alla Camera, di anticipare la sospensione del servizio di leva alla fine del 2004.

Ed è di questi giorni l'allarme lanciato dall'ammiraglio Sicurezza, comandante generale del corpo delle Capitanerie di Porto: «Quando al termine del 2004 sarà abolito il servizio di leva, il Corpo passerà dai circa 10 mila uomini a circa 7.500. E se il personale mancante non sarà sostituito con personale volontario, avremo un futuro pieno di incertezze». La Guardia costiera sta svolgendo un ruolo essenziale in uno dei fronti più cruciali della vita italiana ed europea.

In queste condizioni i responsabili militari non hanno potuto che prendere atto della volontà del Governo e non possono che augurarsi che funzioni il meccanismo previsto dal disegno di legge del Governo, nell'ambito del quale è stabilita l'alimentazione degli organici nei ruoli delle carriere iniziali dei corpi armati dello Stato, dei Vigili del fuoco e del corpo militare della Croce Rossa al cento per cento attraverso il reclutamento di volontari. Contemporaneamente viene disposto l'obbligo, per coloro che intendono concorrere in tali corpi, di prestare almeno un anno di servizio militare. I responsabili militari sono coscienti che solo così possono avere qualche speranza di coprire le prevedibili e misurabili carenze di organico, sapendo che l'altra strada, quella di rendere immediatamente competitiva la scelta professionale nelle Forze armate, il governo non la percorre perché non ci mette i soldi. Si tratta, come ben descrive la relazione del senatore Pascarella, di una soluzione che reintroduce il servizio obbligatorio di leva. Certo non a carico di tutti ma soltanto per coloro che aspirano a prestare servizio nei corpi armati dello Stato. E non si tratta di cifre di poco conto: sono circa seicentomila i partecipanti ai concorsi per l'immissione in ruolo nei corpi di polizia e negli altri corpi nazionali. Nel corso dell'esame in Aula la Camera dei deputati ha modificato il meccanismo che obbliga tutti i corpi armati dello Stato ad alimentare i ruoli organici delle proprie carriere iniziale esclusivamente attraverso i volontari delle Forze armate, fatte salve alcune preesistenti riserve di posti per coloro che hanno prestato servizio civile ma non come obiettori di coscienza. La modifica è avvenuta tuttavia non sulla base di una convinzione condivisa ma per una frattura nella maggioranza, determinata probabilmente da un precedente voto, anche in questo caso contrastato nella maggioranza, sull'arruolamento di persone non italiane. Vedremo

se nell'esame al Senato il governo insisterà nel ritornare al modulo di alimentazione dei corpi dello Stato che prevede come pre-requisito obbligatorio il servizio militare di leva riproposto della durata di dodici mesi; al termine dell'anno di servizio militare i migliori passeranno direttamente nei corpi armati dello Stato, mentre il completamento della riserva di posto avverrebbe, per gli altri, al termine della ferma prolungata.

Sul ruolo delle associazioni combattentistiche il senatore Manfredi suggerisce qualche utile indicazione. Gli ufficiali in ausiliaria e nella riserva possono bene svolgere il ruolo di collegamento tra associazioni combattentistiche e bacino di reclutamento. I militari in ausiliaria del resto sono già remunerati per le eventuali esigenze delle Forze armate. Le associazioni d'arma sono state e sono soprattutto luogo di sostegno allo spirito militare. Ora si tratta di incrementare il loro ruolo come luogo di raccordo tra la società ed il volontariato militare. La loro forza propulsiva dovrebbe favorire soprattutto il reclutamento del personale del Nord Italia. Si segnala l'opportunità peraltro di unificare le associazioni in quattro grandi strutture a rappresentanza delle quattro Forze armate.

La proposta di relazione del senatore Manfredi annota che «l'operatività dei volontari di truppa dell'Esercito è un aspetto qualificante, al quale occorre dedicare la massima attenzione, soprattutto da quando le missioni internazionali impegnano i reparti italiani in compiti molto delicati, nei quali non solo l'addestramento al combattimento e all'uso delle armi, bensì anche la collaborazione con unità d'altri Eserciti e i rapporti con le popolazioni civili, esigono una preparazione multiforme, che non era richiesta in passato». In questo quadro lo scambio continuo di formazione professionale tra Forze armate e Corpi della Repubblica risulta particolarmente interessante nella formazione specifica dei membri delle Forze armate, per i compiti di polizia e di contatto con la popolazione civile che in nostri militari sono chiamati a svolgere all'estero.

Le operazioni militari da sole otterranno poco più che il contenimento temporaneo di una situazione di crisi, se non verranno create le condizioni per il perseguimento di obiettivi più ampi da parte degli attori civili. Una risposta civile-militare coerente massimizzerebbe il potenziale per disinnescare i conflitti, fornendo sicurezza e capacità di costruzione della pace alle popolazioni locali.

L'Unione europea è uno dei principali organismi internazionali che affermano l'importanza della costruzione della pace e della prevenzione dei conflitti. Durante la Conferenza dell'Unione europea sulla prevenzione dei conflitti tenutasi a Helsingborg nell'agosto 2002, il Ministro degli affari esteri greco ha detto che «l'unico modo per occuparsi dei conflitti consiste nell'affrontarne le cause profonde mediante una politica di prevenzione strutturale a lungo termine». Per questo l'Unione europea ha riconosciuto il ruolo chiave dei civili nella gestione delle crisi e importanti progressi sono stati compiuti negli anni passati nello sviluppo dello spiegamento di personale civile per la gestione delle crisi. Gli obiettivi per il personale civile nelle quattro aree civili di gestione delle crisi identificabili dal Consiglio Europeo di Feira (operazioni di polizia, stato di diritto,

amministrazione civile e protezione civile) si dovrebbero raggiungere entro il 2003. La Commissione ha anche istituito una rete di istituzioni nazionali specializzate nella formazione all'intervento civile nelle crisi con lo scopo di sviluppare moduli di formazione comune per il personale civile nelle aree dello stato di diritto e dell'amministrazione civile.

Un modello di attività professionale nei Corpi civili integrato con attività periodica e volontaria nelle Forze armate metterà il personale italiano in una posizione di eccellenza nella partecipazione ai corpi civili internazionali e particolarmente europei. In questi anni –anche in considerazione della crescente integrazione della Pesc-Pesd nell'attività dell'Unione e tenuto conto della evoluzione di alcune missioni (Macedonia) – la attività nei corpi civili europei potrà essere uno degli sbocchi naturali per i volontari che escono dalla Forza armata.

Elemento centrale non solo in questa prospettiva, ma anche nella attuale attività delle Forze armate è la formazione internazionale dei militari. Opportunamente la proposta di relazione Manfredi osserva che «assume particolare rilevanza la preparazione linguistica dei volontari, tenuto conto che la conoscenza della lingua inglese si configura come elemento indefettibile nell'addestramento del personale militare destinato ad essere impiegato in ambito internazionale. La Commissione ha accertato che l'attenzione della Forza armata è indirizzata al progetto »Euroformazione«, che prevede, altresì, lo svolgimento di corsi d'informatica e d'orientamento professionale. In particolare, i volontari in ferma breve svolgono un corso di lingua inglese della durata di trecentotrentasei ore, commisurato allo specifico grado di preparazione. I volontari in servizio permanente frequentano, in base ad una pianificazione annuale, corsi di perfezionamento linguistico a distanza. Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Esercito ha approntato un'apposita struttura in Perugia.

Il senatore Bedin suggerisce che questa descrizione sia almeno citata nelle conclusioni, per sottolineare che questa formazione va intesa come strutturale per le Forze armate professionali. Aggiunge tuttavia che la internazionalizzazione della formazione professionale si ottiene non solo con la lingua ma all'interno di un ambiente internazionale. Per questo crede sia opportuno prevedere la comunitarizzazione della nostra Forza armata con l'apertura dei bandi di concorso ai cittadini comunitari.

Il tema delle caserme torna frequentemente nel corso dell'indagine conoscitiva compiuta dalla Commissione difesa del Senato, al punto che si potrebbe rileggere quasi tutti i suoi contenuti e le valutazioni che suggerisce proprio parlando delle caserme. Ad esempio consente di misurare la distanza dell'attenzione che il Governo italiano dedica ai militari rispetto a quello che fa il Governo spagnolo: il Presidente Aznar ha pure deciso di mettere in vendita le caserme, ma il ricavato resta nelle caserme, serve cioè a realizzare insediamenti più adeguati al nuovo esercito spagnolo. Il Governo italiano vende le caserme per la cassa generale. Le pessime condizioni alloggiative sono tra le ragioni del depauperamento degli alpini: un corpo non solo tradizionale, ma moderno ed affidabile, che l'esercito italiano dovrebbe consolidare. Il caso dell'Alto Adige con i militari

che sono troppo «ricchi» per avere alloggi di edilizia pubblica e troppo «poveri» per consentirsi gli affitti elevati di quella regione aprono lo scenario della diversità di indennità a seconda della destinazione dei militari, oltre che quello principale dell'adeguamento degli stipendi. La revisione della geografia delle caserme richiama da una parte il tema della collocazione europea delle nostre Forze armate e dall'altra l'attuale squilibrio regionale nel reclutamento. I diritti di cittadinanza dei cittadini militari sono affermati anche con la scelta della «caserma aperta», applicata in alcune situazioni degli Stati Uniti (ad esempio) a El Paso ed incrementando la strutturazione delle caserme sull'esempio della Cecchignola, in modo che la qualità della vita migliori.

Anche questo aspetto rilancia quel rapporto stretto tra professionisti militari ed enti locali, di cui ho già descritto alcune componenti. Al Comune si richiede infatti una progettazione urbanistica in grado di soddisfare questa esigenza. Alla Forza armata si richiede la disponibilità di poter valorizzare il patrimonio immobiliare che attualmente utilizza e che spesso è nei centri storici delle città: valorizzazione non immediatamente commerciale, ma attraverso l'ente locale anche civica, soprattutto per i molti siti storici che oggi l'esercito occupa.

Anche questi sono esempi. Dicono però che non si può continuare con interventi settoriali e spesso slegati. Serve un'idea generale, a livello parlamentare e a livello di governo, che dia certezze alla Forza armata, evitando i continui cambiamenti che in questi anni rendono spesso inutilmente onerosa la vita militare.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 16,40.

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 5 NOVEMBRE 2003

411ª Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(2513) ***Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006***

– (Tabb. 1 e 2) Stati di previsione dell'entrata e del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004 *(limitatamente alle parti di competenza)*

(2512) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)***

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella seduta notturna di ieri è stato completato l'*iter* relativo all'esame e alla votazione degli emendamenti presentati al disegno di legge n. 2512, ad eccezione di quelli accantonati nel corso delle precedenti sedute, il cui esame verrà quindi ripreso oggi, precisando che tali emendamenti sono ripubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna.

Al riguardo, ritiene opportuno iniziare il suddetto esame dalle proposte accantonate riferite all'articolo 3, sia per l'elevato numero delle stesse, sia per la rilevanza delle materie ad esse sottese, tra le quali, in particolare, cita la questione delle agevolazioni fiscali in materia di ristrutturazioni edilizie, nonché quella dei trasferimenti dallo Stato alle Regioni e agli Enti locali. Invita, pertanto, il Rappresentante del governo ad esporre la propria posizione in merito.

Il sottosegretario VEGAS, con riferimento alle agevolazioni fiscali in materia di ristrutturazioni edilizie, evidenzia che la possibilità di prorogare l'IVA agevolata al 10 per cento oltre il 31 dicembre 2003 è oggetto di una trattativa ancora in corso presso l'Unione europea, per cui non è possibile, attualmente, pronunciarsi al riguardo. Analogamente, il Governo si riserva di valutare successivamente anche l'altro aspetto riguardante la possibilità di distribuire la detrazione IRPEF sulle spese per ristrutturazioni in un arco di cinque anni anziché in dieci. In considerazione di tale situazione, al fine di compensare, sia pure parzialmente la mancata estensione del regime IVA agevolato e la mancata introduzione del più breve periodo di detrazione, il Governo condivide la proposta, avanzata da più parti, di aumentare dal 36 al 41 per cento l'aliquota della detrazione IRPEF per le spese relative alle ristrutturazioni edilizie, per la quale è stata predisposta un'idonea copertura. Pertanto, esprime parere favorevole all'emendamento presentato in tal senso dal relatore, invitando la Commissione ad accoglierlo.

Per quanto concerne la questione dei trasferimenti statali agli Enti locali, osserva che sul punto è da poco ripreso un confronto tra il Governo, nella persona del Vice Presidente del Consiglio, le Regioni e gli altri Enti locali: di conseguenza, il Governo si riserva di rivedere successivamente la questione, in base all'esito che deriverà dal suddetto confronto.

Il senatore MORANDO *(DS-U)*, pur giudicando apprezzabile la scelta del Governo di elevare la suddetta aliquota della detrazione IRPEF dal 36 al 41 per cento, ritiene tuttavia necessari ulteriori interventi. Ricorda che le agevolazioni fiscali in campo edilizio sono, insieme a quelle per favorire gli investimenti in tecnologia delle imprese (cosiddetta «tecno-Tremonti»), le uniche due misure a favore dello sviluppo economico inserite dal Governo nel corpo della manovra finanziaria. Per quanto concerne la «tecno-Tremonti», rileva, tuttavia, che la misura è stata notevolmente depotenziata a causa dell'eliminazione delle agevolazioni per gli investimenti in tecnica digitale (stimati in circa 94 milioni di euro dalla relazione tecnica) e che, inoltre, secondo alcuni studi (ad esempio quello dell'ISAE presentato nel corso delle audizioni preliminari alla manovra finanziaria) l'impatto di questa forma di incentivazione in termini di sviluppo del PIL è stimato pari ad appena lo 0,1 per cento circa.

Viceversa, sottolinea che l'effetto delle agevolazioni in campo edilizio in termini di aumento del PIL è sempre risultato più elevato, essendo pari, secondo altre stime, allo 0,3-0,4 per cento. Tale effetto è stato prodotto dalla combinazione di tutte le forme di agevolazione, ossia l'aliquota della detrazione al 41 per cento, l'IVA agevolata al 10 per cento e il massimale della detrazione fissato a 150 milioni di lire. Ciò ha prodotto notevoli vantaggi non solo in termini di sviluppo, ma anche relativamente alla crescita dell'occupazione che, in campo edilizio, ha registrato, negli anni in cui è stato in vigore il suddetto regime agevolato, un fortissimo incremento, favorendo anche l'emersione dal sommerso di molte imprese

del settore (che occupa, tra l'altro, molti immigrati extra-comunitari che verrebbero in tal modo regolarizzati).

Sollecita quindi il Governo e la maggioranza a rafforzare le agevolazioni fiscali del settore, che favoriscono indirettamente anche una crescita edilizia ordinata e quindi un più coerente assetto urbanistico del territorio, eliminando le cause dell'abusivismo. Ritiene che sia l'attuale Governo che quelli del passato non siano stati abbastanza attivi in sede europea per quanto concerne le trattative volte ad ottenere una proroga dell'IVA agevolata al 10 per cento, misura di cui sottolinea il forte effetto incentivante rispetto alla normale aliquota del 20 per cento, che talvolta non è stata sufficiente, in certe aree del Paese, per favorire la crescita del settore edilizio e l'emersione dall'economia sommersa. Chiede, quindi, al Governo notizie in merito alle iniziative intraprese dagli altri Stati membri dell'Unione europea per quanto riguarda la definizione delle proprie aliquote IVA agevolate.

Il sottosegretario VEGAS precisa che, pur non essendo ancora disponibili informazioni puntuali al riguardo, in quanto la trattativa è ancora in corso per tutti i Paesi, l'Unione europea ha, in generale, respinto le richieste di proroga dei vari regimi agevolati dell'IVA avanzate dagli Stati membri.

Il senatore MORANDO *(DS-U)* ritiene comunque auspicabile l'approvazione di un ordine del giorno, condiviso sia dalla maggioranza che dall'opposizione, che impegni il Governo a concludere rapidamente la trattativa in sede europea concernente la proroga dell'IVA agevolata. In attesa di tali sviluppi, rinnova la richiesta di misure aggiuntive volte a rafforzare l'agevolazione fiscale consistente nell'innalzamento dell'aliquota della detrazione IRPEF dal 36 al 41 per cento. In particolare, giudica necessario aumentare il tetto massimo delle spese detraibili rispetto all'attuale previsione, in quanto ciò incentiverebbe sia la domanda che, di conseguenza, l'attività economica, mentre – a suo avviso – appare meno efficace l'introduzione del più breve periodo di cinque anni per il godimento della detrazione, anche se, naturalmente, l'ideale sarebbe poter affiancare entrambe le agevolazioni a quella della detrazione IRPEF.

Sollecita, quindi, il Governo a provvedere in tal senso, così da non disperdere i positivi effetti derivanti dalle agevolazioni in esame, sia in termini di crescita del PIL, che di aumento dell'occupazione e di emersione dell'economia sommersa.

Il senatore RIPAMONTI *(Verdi – U)*, pur apprezzando la volontà del Governo, non può non constatare l'insufficienza della misura proposta. Richiama quindi gli effetti della norma nel corso degli anni passati, osservando come essa si sia rivelata insufficiente a stimolare l'emersione del sommerso nel campo delle ristrutturazioni. Chiede pertanto al Governo di innalzare il massimale per le deduzioni che già nel 1997 aveva deter-

minato il parziale insuccesso del provvedimento e suggerisce, altresì, di riportare a 5 anni il periodo di deducibilità.

Il senatore GRILLOTTI *(AN),* relatore per il disegno di legge 2513, suggerisce alcuni provvedimenti di supporto che già erano stati adottati nel corso del 1998, allo scopo di conferire maggiore efficacia agli incentivi sulle ristrutturazioni del patrimonio edilizio; tali interventi di supporto sono stati la facoltà concessa ai Comuni di ridurre del 50 per cento gli oneri di costruzione e l'esenzione dalla tassa di concessione di plateatico.

Il senatore GIARETTA *(Mar-DL-U)* ricapitola brevemente la situazione in ambito comunitario relativa alla sperimentazione delle aliquote IVA. Tale questione risulta rilevante allo scopo di consentire al Parlamento un effettivo potere di indirizzo dell'azione di governo. Esprime quindi il proprio apprezzamento sul percorso suggerito dal senatore Grillotti ed ipotizza ulteriori agevolazioni, quali, ad esempio, una riduzione della contribuzione ICI, per gli immobili di particolare pregio che possano contribuire al miglioramento dell'arredo urbano.

Il senatore EUFEMI *(UDC)*, esprime il proprio apprezzamento sulle misure di facilitazione delle attività di ristrutturazione del patrimonio edilizio pur nelle particolari condizioni che impediscono di ridurre l'aliquota IVA.

Il senatore PIZZINATO *(DS-U)* ricorda che con la finanziaria dello scorso anno è stata introdotta la possibilità di fruire dei benefici anche nel caso di bonifica dell'amianto. Tale provvedimento si è rivelato tuttavia un parziale insuccesso per i maggiori costi di messa in sicurezza dei residui. Invita quindi il Governo a considerare meglio la questione onde assicurare l'effettiva applicazione della norma, già prevista nella legge finanziaria per il 2003.

Il senatore VANZO *(LP)* ipotizza l'estensione delle agevolazioni ad altre tipologie di immobili meritevoli di particolare tutela. Paventa poi l'ipotesi che le forme di agevolazione in discussione finiscano in qualche modo per finanziare le opere abusive condonate.

Il senatore LAURO *(FI)*, in dichiarazione di voto, dichiara di sottoscrivere l'emendamento 3.55.

Il relatore FERRARA *(FI)* illustra l'emendamento 3.500 di cui è proponente ed esprime parere contrario sulle restanti proposte inerenti alle agevolazioni fiscali applicabili al settore delle costruzioni. Riporta, a tale riguardo, alcuni dati dai quali emerge che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere da ANAS, F.S. ed enti locali, hanno subito un incremento del 60 per cento. È possibile pertanto considerare anche la forza trainante sviluppata da questi soggetti nel settore delle costruzioni.

Indubbiamente tali interventi avranno maggiore impatto nei grandi centri abitati piuttosto che nei piccoli centri ed eventuali interventi potrebbero andare nel senso di correggere tale sproporzione.

Il Rappresentante del GOVERNO esprime parere contrario sull'emendamento 3.55 e sulle restanti proposte in materia di agevolazione fiscale per il settore delle costruzioni ad eccezione del citato emendamento del Relatore. Sottolinea a tale proposito che l'aumento della quota deducibile non rappresenta comunque un elemento di innovazione trascurabile. Ritiene inoltre validi i suggerimenti del senatore Grillotti che, andrebbero tuttavia adeguatamente formalizzati per la discussione in Aula. Si impegna infine a riferire sull'evoluzione delle trattative in ambito ECOFIN relative alla negoziazione delle aliquote IVA.

Su proposta del PRESIDENTE la Commissione procede quindi ad un breve dibattito sugli emendamenti accantonati relativi alla finanza locale e regionale.

Il senatore VITALI *(DS-U)* interviene osservando che la situazione della finanza locale e regionale sembra essere regredita di anni indietro in assenza delle necessarie misure strutturali applicative dell'articolo 119 della Costituzione su federalismo fiscale e sul coordinamento della finanza pubblica. Sulla questione relativa al patto di stabilità, fa presente che il riconoscimento agli enti locali della inflazione per il 2004 porterà a riconoscere a questi ultimi, un importo di 180 milioni di euro, che rappresentano pur sempre una parte dell'intero ammontare quantificato dagli enti locali in 951 milioni di euro. Scarsa attenzione è stata poi riservata dal Governo alle regioni, che sembrano costituire un interlocutore di secondo piano rispetto ai comuni.

Sul tema del *bonus* per l'assistenza agli anziani, ritiene che per il problema si debba trovare una soluzione più organica nell'ambito del più ampio quadro della sanità nazionale e del relativo rapporto tra Stato e regioni.

In tale contesto assume particolare significato, anche la previsione di un prossimo decreto del Ministero dell'istruzione che intende ridurre le ore per il tempo pieno delle scuole primarie da 40 a 30 (di cui 27 obbligatorie e 3 facoltative). Le famiglie finiranno per avanzare le loro richieste ai comuni come negli anni '80, allorché furono proprio le amministrazioni comunali ad introdurre il cosiddetto tempo pieno. Sul problema della casa ritiene che i provvedimenti presi dal Governo, che tagliano i fondi per l'edilizia pubblica e confermano le riduzioni al fondo per le locazioni, contribuiscano ad aumentare le difficoltà che le famiglie italiane incontrano nel trovare un'adeguata sistemazione abitativa.

Conclude, infine, sottolineando l'esigenza di porre attenzione alla questione del personale della protezione civile, attualmente pari a 450 unità su tutto il territorio nazionale, per un costo annuo di 1,5 milioni di euro.

Non essendovi altri interventi, il presidente AZZOLLINI avverte che verranno posti in votazione tutti gli emendamenti relativi all'articolo 3 precedentemente accantonati, ad eccezione dell'emendamento 3.500 del relatore e dei relativi subemendamenti 3.500/1 e 3.500/2, che propone di accantonare momentaneamente anche in vista di un ulteriore approfonditamento nel prosieguo dei lavori in Assemblea.

Posto ai voti, l'emendamento 3.6 viene respinto.

Il senatore MICHELINI *(Aut)*, in sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 3.7 domanda chiarimenti al rappresentante del Governo. In particolare, domanda se il regime IVA potrà trovare automatica applicazione anche agli interventi descritti nell'emendamento 3.500 del relatore, qualora in sede ECOFIN il prossimo 25 novembre venisse consentito il trasferimento della tabella K alla tabella H di tale regime fiscale.

Il sottosegretario VEGAS, dopo aver premesso che per realizzare il trasferimento del regime IVA occorrerebbe comunque un'espressa previsione legislativa, osserva che in ogni caso le proposte modificative contenute nell'emendamento 3.7 non potrebbero avere una concreta applicazione prima di una conforme risoluzione in sede ECOFIN.

Con separate votazioni sono quindi posti ai voti e respinti gli emendamenti 3.7, 3.16 e 3.20.

Il senatore TIRELLI *(FI)*, in sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 3.32 (testo 2), sottolinea come tale proposta riguardi un settore di attività di estrema rilevanza, suscettibile di determinare ricadute su una vasta congerie di piccole e medie imprese su tutto il territorio nazionale. Osserva inoltre come, sul piano strategico, la politica volta ad incentivare lo sviluppo di tale settore potrebbe produrre risultati utili per tutta l'economia del Paese ingenerando una serie di effetti virtuosi; sottolinea altresì che la proposta emendativa concerne unicamente la possibilità di recuperare una piccola parte di somme già versate.

Posti distintamente ai voti, gli emendamenti 3.32 (testo 2), 3.37, 3.39, 3.40, 3.41, 3.42 e 3.54, sono respinti.

Il senatore LAURO *(FI)* dichiara di aggiungere la propria firma all'emendamento 3.55, auspicandone l'approvazione.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 3.55, 3.63, 3.64, 3.105, 3.106, 3.108, 3.109, 3.110, 3.123, 3.124, 3.125, 3.126 e 3.127.

Il senatore EUFEMI *(UDC)* dichiara di aggiungere la propria firma all'emendamento 3.146.

Previa prova e controprova richiesta dal senatore MORANDO *(DS-U)*, sono posti ai voti e respinti gli identici emendamenti 3.147, 3.146, 3.149 e 3.150.

Con separate votazioni sono inoltre posti ai voti e respinti gli emendamenti, 3.180, 3.184, 3.185, 3.187, 3.193, 3.197, 3.198 e 3.205.

Il presidente AZZOLLINI propone quindi di accantonare l'emendamento 3.214 per svolgerne l'esame congiuntamente alle proposte in materia di finanziamenti per l'Università e la ricerca.

Conviene la Commissione.

Previa controprova richiesta dal senatore MORANDO *(DS-U)*, l'emendamento 3.229 viene posto ai voti e respinto.

Con separate votazioni sono inoltre posti ai voti e respinti gli emendamenti 3.230, 3.231, 3.235 e 3.236.

Il presidente AZZOLLINI nel ricordare come nel corso della replica precedente alle votazioni il sottosegretario Vegas abbia assicurato l'impegno del Governo a risolvere le importanti questioni poste dall'emendamento 3.239, propone che la Commissione esprima un voto contrario su tale proposta, che potrà essere ripresentata dinanzi all'Assemblea per un più approfondito esame, dopo che il Governo avrà effettuato le necessarie verifiche.

L'emendamento 3.239 viene quindi posto ai voti e respinto.

Il senatore SALERNO *(AN)* dichiara di aggiungere la propria firma all'emendamento 3.258.

Posti distintamente ai voti, gli emendamenti 3.258, 3.260, 3.268 sono respinti.

Il senatore EUFEMI *(UDC)* dichiara di aggiungere la propria firma all'emendamento 3.272.

L'emendamento 3.272 viene quindi posto ai voti e respinto.

Il senatore VITALI *(DS-U)*, in sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 3.279, sottolinea l'importanza di tale proposta emendativa, che intende rispondere, sia pure in modo parziale, alle esigenze del personale della protezione civile incardinato presso le regioni. Sottolinea inoltre l'opportunità di concordare una soluzione che consenta al relatore di presentare una proposta alternativa dinanzi all'Assemblea.

Il relatore FERRARA *(FI)* assicura la piena disponibilità ad esaminare in modo più approfondito le importanti questioni affrontate con l'emendamento 3.279.

L'emendamento 3.279 viene quindi posto ai voti e respinto.

Sono altresì respinti gli emendamenti 3.283, 3.0.1, 3.0.32 e 3.0.45.

Su proposta del Presidente, la Commissione conviene quindi di accantonare l'emendamento 3.0.51.

Il presidente AZZOLLINI propone una reiezione tecnica dell'emendamento 3.0.53, relativo alla cartolarizzazione dei crediti e alla regolarizzazione contributiva in agricoltura, per consentire al Governo di acquisire dati più precisi per definire le questioni insolute, relative ai crediti inerenti ai contributi agricoli.

Il senatore MORANDO *(DS-U)* esprime il proprio disappunto in ordine alla proposta formulata dal presidente Azzollini in quanto, a suo avviso, il Governo ha già potuto disporre di un tempo più che sufficiente per studiare in modo approfondito le questioni relative alla cartolarizzazione dei crediti e dei contributi in agricoltura.

Il senatore SALERNO *(AN)* auspica che il Governo possa fornire i necessari chiarimenti, sottolineando la necessità di affrontare con grande responsabilità le problematiche inerenti alla regolarizzazione contributiva. Occorre infatti considerare – osserva l'oratore – che una qualche forma di regolarizzazione dei debiti pregressi si rende oggi quanto mai necessaria, in quanto tali debiti, nel cumulo tra capitale ed elementi accessori, hanno in molti casi raggiunto valori talmente elevati da rendere pressoché impossibile l'adempimento.

Il senatore CURTO *(AN)* sottolinea l'opportunità che, sul delicato tema della cartolarizzazione, il Governo non si limiti soltanto alla pur necessaria verifica di tutte le possibili opzioni sul piano tecnico. Occorre infatti, a suo avviso, che in sede di discussione dinanzi all'Assemblea si svolga un chiarimento politico, particolarmente in ordine alla *ratio* ed ai principi che consentirono ai passati governi la cessione dei crediti contributivi INPS alle cosiddette «società veicolo», ad una percentuale di molto inferiore rispetto a quella offerta dalle organizzazioni di categoria per richiedere la sanatoria.

In secondo luogo, ritiene assolutamente necessario uno sforzo urgente per risolvere tale problema, osservando che attualmente, tutti gli operatori che non possono regolarizzare la propria posizione contributiva, non possono neppure accedere ai finanziamenti regionali.

Il sottosegretario VEGAS assicura il massimo interesse ed il costante impegno del Governo per risolvere le importanti questioni sottolineate dai senatori Salerno e Curto, facendo peraltro osservare la ferma necessità di rispettare gli stringenti vincoli di bilancio.

Il presidente AZZOLLINI, osserva che, al fine di affrontare nel modo più esauriente le questioni oggetto dell'emendamento 3.0.53, appare necessaria l'acquisizione da parte del Governo di idonei elementi di informazione, da un lato, sulle ipotesi di risoluzione consensuale del rapporto dello Stato con le società veicolo e, dall'altro, sulla definizione dell'eventuale prezzo di cessione.

Posto ai voi l'emendamento 3.0.53 risulta quindi respinto.

Si riprende quindi l'esame dei subemendamenti 3.500/1 e 3.500/2, nonché dell'emendamento 3.500, precedentemente accantonati.

Il relatore FERRARA *(FI)* si rimette al Governo in ordine ai subemendamenti 3.500/1 e 3.500/2.

Il sottosegretario VEGAS esprime parere contrario sul subemendamento 3.500/1, che non reca un'adeguata copertura finanziaria, e parere favorevole sul subemendamento 3.500/2, nonché sull'emendamento 3.500.

Il senatore MORANDO *(DS-U)* auspica che il Governo intenda individuare una copertura finanziaria alternativa, rispetto a quella recata nel subemendamento 3.500/1. Qualora la Commissione non intendesse accogliere il subemendamento, egli avverte che si determinerebbero conseguenze negative sia dal punto di vista occupazionale che in termini di crescita del lavoro nero e dell'economia sommersa.

Posti separatamente ai voti, la Commissione respinge il subemendamento 3.500/1, approva il subemendamento 3.500/2, nonché, all'unanimità, l'emendamento 3.500 come subemendato.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2, precedentemente accantonati.

Previa espressione del parere contrario da parte del relatore FERRARA e del Sottosegretario VEGAS, posti separatamente ai voti risultano respinti gli emendamenti 2.19 e gli identici emendamenti 2.57 (testo 2), 2.58 (testo 2), 2.59 (testo 2), 2.60 (testo 2), 2.61 (testo 2) e 2.62.

Previa dichiarazione di voto contrario del sottosegretario VEGAS e del RELATORE, l'emendamento 2.0.2 risulta altresì respinto.

Si passa quindi all'esame degli ulteriori emendamenti accantonati 3.214, 3.0.51, 11.300, 11.22 e 11.28.

Il presidente AZZOLLINI, ricordando che i medesimi emendamenti sono fra loro correlati in quanto inerenti alle assunzioni di docenti e ricercatori, propone di svolgere un'unica discussione.

Conviene la Commissione.

Il senatore NOCCO *(FI)* dichiara di aggiungere la propria firma all'emendamento 11.300.

Il sottosegretario VEGAS, con riferimento alle proposte dirette a derogare al blocco delle assunzioni per i ricercatori e i docenti universitari, conseguente alla disciplina prevista dal comma 1 dell'articolo 11 del disegno di legge finanziaria, esprime parere contrario, affermando che occorre ulteriormente verificare le affermazioni del senatore Modica, secondo cui l'onere di tali assunzioni sarebbe già previsto dal bilancio delle singole università. Propone pertanto una reiezione tecnica delle relative proposte emendative, riservandosi di approfondire ulteriormente le questioni in vista dell'esame in Assemblea.

Quanto agli emendamenti 3.214 e 3.0.51, diretti ad incrementare le risorse al settore della ricerca, egli esprime parere contrario, giudicando inopportuni stanziamenti così esigui. Propone pertanto di rinviare anche tale questione all'esame in Aula.

Il senatore NOCCO *(FI)* auspica che il Governo intenda effettivamente proporre un testo con cui si tenga conto delle reali esigenze delle università.

Il senatore MODICA *(DS-U)*, nel ricordare che a tutt'oggi non si è ancora provveduto ad assumere i ricercatori e i docenti universitari vincitori di concorso sin dal settembre 2002, giudica deludenti le affermazioni del Governo, atteso che intende ancora una volta rinviare la soluzione di tale problema. Osserva indi che, in mancanza di una rapida soluzione, si determinerà un vero e proprio *gap* generazionale nel settore della docenza e della ricerca.

Egli non condivide inoltre il parere contrario del rappresentante del Governo sugli emendamenti 3.214 e 3.0.51, volti ad incrementare le risorse destinate al settore della ricerca.

Con riferimento al tema del blocco delle assunzioni, annuncia sin d'ora l'intenzione di presentare un subemendamento all'emendamento 11.300. Al riguardo giudica sfavorevolmente sia la previsione del controllo da parte del Ministero dell'economia e delle finanze sulle assunzioni del personale universitario, sia il rinvio dell'assunzione dei vincitori di concorso al 1º settembre 2004.

Replicando alle affermazioni del sottosegretario Vegas, conclude ribadendo che gli oneri finanziari relativi all'assunzione del personale sono già previsti nei bilanci delle università e che, pertanto, non devono essere previste ulteriori risorse statali. Ricorda poi come nell'ambito della

pubblica amministrazione le Università abbiano un regime differenziato per le assunzioni anche se è comunque vero che si tratta di aspetti che incidono sulla spesa complessiva della Pubblica amministrazione. È infatti previsto lo stanziamento di un fondo sulla cui base le Università, nell'ambito dell'esercizio della loro autonomia, determinano il personale da assumere. Ribadisce, infine, l'importanza di consentire finalmente l'arruolamento di giovani ricercatori vincitori di concorso per evitare che per il terzo anno consecutivo si registri l'ennesimo blocco, con il conseguente danno per tutto il sistema della ricerca in Italia. Raccomanda, infine, l'approvazione dell'emendamento 11.28.

Interviene il senatore GRILLOTTI *(AN)* per esprimere la sua difficoltà a comprendere le perplessità rappresentate, tra gli altri, dal senatore Modica in quanto gli sembra che il problema sia stato già affrontato lo scorso anno, nell'ambito dell'approvazione della legge finanziaria, con una disciplina che avrebbe dovuto consentire la risoluzione del problema, manifesta comunque disponibilità a valutare possibili soluzioni al riguardo.

Il senatore GIARETTA *(Mar-DL-U)* esprime un duro giudizio politico sull'atteggiamento fin qui tenuto dalla maggioranza e dal Governo sui temi affrontati dagli emendamenti accantonati e si augura che nel prosieguo dell'esame in Senato si possano finalmente conoscere le relative risposte e le soluzioni del Governo, visto che occorre prendere atto che su nessuno dei temi accantonati sono state fornite indicazioni. Sottolinea, infine, il carattere scandaloso e contraddittorio dell'atteggiamento fin qui tenuto dal Governo sul tema della ricerca scientifica.

Interviene il senatore BASILE *(FI)* il quale, condividendo le considerazioni del senatore Modica, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 11.22 e dichiara di non capire perché il Governo non intenda consentire all'approvazione degli emendamenti diretti a sbloccare il divieto di assunzione di ricercatori vincitori di concorsi, considerato che non vi sono oneri finanziari connessi e che si potrebbe in tal modo dare agli stessi una risposta degna delle loro aspettative.

Segue un breve intervento del presidente AZZOLLINI, il quale auspica che i problemi sollevati possano trovare soluzione nel corso dell'esame in Assemblea, ricordando come alla base delle perplessità del Governo vi sia l'esigenza di rinvenire un'adeguata copertura.

Il senatore DETTORI *(Mar-DL-U)* richiama il relatore, la Presidenza ed il Governo all'assunzione di responsabilità che deriva loro dal non aver ancora dato una risposta ad una questione la cui soluzione risponde ad una esigenza di giustizia in quanto, dalla sua esperienza personale, le problematiche evocate risultano reali ed ancora esistenti. Ritiene, infine, non corretto che il rifiuto del Governo venga giustificato sulla base del ri-

chiamo a norme di copertura e spera che i temi affrontati vengano risolti dal Senato e non rinviati alla valutazione della Camera dei deputati.

Il senatore SALERNO *(AN)*, dopo aver affermato di non condividere talune delle puntualizzazioni espresse dagli esponenti dell'opposizione, in quanto già oggi è consentito alle Università cosiddette di eccellenza di assumere personale, sottolinea l'attenzione della sua parte politica per la questione delle assunzioni dei docenti e dei ricercatori, condividendo tuttavia la proposta del Governo di affrontare più approfonditamente l'argomento in Assemblea con una reiezione tecnica delle proposte in esame, anche al fine di valutarne più compiutamente gli effetti.

Il senatore TAROLLI *(UDC)* manifesta l'attenzione della maggioranza sui problemi evocati, tra gli altri, dal senatore Modica in quanto si tratta di questioni rilevanti per le quali è comprensibile che il Governo si sia riservato ancora qualche giorno di riflessione per arrivare in Aula con una proposta concreta e condivisibile.

Il senatore IZZO *(FI)* osserva come il numero di emendamenti presentati dalla stessa maggioranza sul tema costituisca la riprova dell'interesse e dell'attenzione della medesima sulla ricerca scientifica. Richiama l'attenzione sulla disponibilità del Governo a considerare tali questioni ed auspica che lo stesso possa offrire al più presto una risposta organica che faccia tesoro dei contributi indicati nel corso dell'esame, sulla cui base potrà aver luogo un costruttivo confronto nel prosieguo dell'esame.

Il relatore FERRARA *(FI)* sottolinea come già l'attuale formulazione dell'articolo 11 manifesti l'attenzione del Governo sui temi della ricerca, come è confermato dal fatto che la norma introduce una deroga al blocco delle assunzioni, in particolare al comma 3, attraverso apposite procedure di autorizzazione, per i vincitori di concorso per ricercatore universitario e gli idonei nelle procedure di valutazione comparativa a professore universitario.

Sottolinea comunque come si stia facendo di tutto per risolvere i problemi che ancora esistono per i vincitori di concorsi che sono stati espletati nel corso del 2002 che derivano in buona parte dalla difficoltà di avere al momento dati certi, che sono peraltro in corso di acquisizione.

Replica inoltre con fermezza alle considerazioni del senatore Giaretta espresse nel corso della precedente seduta che, gli rimproverava il sostegno per un'emendamento, poi approvato, che attribuisce risorse in favore di privati per la costruzione di un nuovo Policlinico universitario, sottolineando come si tratti di una polemica strumentale.

Invita, infine, a respingere gli emendamenti testé discussi per poterne svolgere più approfondite valutazioni in Assemblea.

Il sottosegretario VEGAS esprime avviso conforme a quello del relatore.

Posti ai voti con distinte votazioni, sono quindi respinti i subemendamenti 3.214/1, 3.214/2, nonché gli emendamenti 3.214 e 3.0.51.

Risultano inoltre respinti il subemendamento 11.300/1 nonché gli emendamenti 11.300, 11.22 e 11.28.

Il relatore FERRARA *(FI)* formula parere favorevole sull'emendamento 11.179.

Il GOVERNO si rimette alla Commissione.

Posto ai voti, l'emendamento 11.179 è approvato.

Il RELATORE invita quindi a procedere ad una reiezione tecnica anche per quanto concerne gli emendamenti 11.500 e 11.600, al fine di svolgere una più approfondita valutazione in Assemblea.

Il Rappresentante del GOVERNO esprime avviso conforme a quello del relatore sui suddetti emendamenti.

Posti ai voti, con distinte votazioni, gli emendamenti 11.500 e 11.600 sono quindi respinti.

Si passa quindi agli emendamenti accantonati relativi all'articolo 6.

Il senatore MORO *(LP)* invita a valutare l'opportunità di addivenire per tutti ad una bocciatura tecnica.

Il RELATORE e il RAPPRESENTANTE del Governo concordano con le proposte del senatore Moro.

Posti ai voti, con distinte votazioni, risultano respinti gli emendamenti 6.1 e 6.3, il subemendamento 6.6/1 nonché l'emendamento 6.6.

Si passa all'esame degli emendamenti accantonati relativi all'articolo 12.

Il RELATORE invita a respingere tutte le proposte suddette, salvo eventuale approfondimento delle stesse in Assemblea, ad eccezione dell'emendamento 12.43 (testo 2), che invita ad approvare.

Il sottosegretario VEGAS esprime avviso conforme a quello del relatore.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che il subemendamento 12.16/2 è stato dichiarato inammissibile.

Posti ai voti con distinte votazioni risultano respinti il subemendamento 12.16/1 nonché gli emendamenti 12.16 e 12.17.

Il senatore MICHELINI *(Aut)* riformula l'emendamento 12.36 nel 12.36 (testo 2), che è quindi posto ai voti e risulta respinto.

L'emendamento 12.43 (testo 2) è infine approvato.

Il RELATORE e il Rappresentante del GOVERNO propongono che si addivenga ad una reiezione tecnica dei seguenti emendamenti, già accantonati, per svolgere un ulteriore approfondimento in Assemblea: 16.0.21 (testo 2), 18.0.8 (testo 3), 20.3 (testo 2) e 20.0.6 (testo 2). Esprime altresì parere contrario sulla proposta 22.43.

Posti ai voti, con distinte votazioni, gli emendamenti 16.0.21 (testo 2), 18.0.8 (testo 3), 20.3 (testo 2), 20.0.6 (testo 2) e 22.43 risultano respinti.

In merito all'emendamento 41.15, il RELATORE si rimette al Governo.

Il sottosegretario VEGAS esprime avviso favorevole, a condizione di modificare il suddetto emendamento configurandolo a tetto di spesa con oneri circoscritti al 2004.

Dopo che l'emendamento 41.15 è modificato e riformulato nell'emendamento 41.15 (testo 2) dal senatore MODICA *(DS-U)*, i senatori BASILE *(FI)* e NOCCO *(FI)* vi aggiungono la loro firma.

L'emendamento 41.15 (testo 2) è quindi approvato.

Il presidente AZZOLLINI, a rettifica delle dichiarazioni di inammissibilità precedentemente rese, precisa che l'emendamento 26.0.4 deve ritenersi ammissibile.

Il senatore MARINO *(Misto-Com)* aggiunge la propria firma al suddetto emendamento.

Previo parere contrario del RELATORE e del GOVERNO, posto ai voti, l'emendamento 26.0.4 risulta quindi respinto.

Il RELATORE illustra, infine, la proposta di coordinamento coord. n. 1, rispondendo alle richieste di chiarimenti dei senatori MORANDO *(DS-U)* e MORO *(LP)*.

La proposta di coordinamento coord. n. 1 posta ai voti, risulta infine approvata.

Il presidente AZZOLLINI, con l'avviso conforme del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, propone che tutti gli ordini del giorno che la Commissione ha già convenuto di accantonare, e che vengono dati per illustrati dai rispettivi presentatori, siano respinti, salvo quelli già approvati nel corso dell'esame degli articoli (0/2512/26/5ª, 0/2512/27/5ª e 0/2512/28/5ª), al fine di consentire la riproposizione per l'esame in Assemblea.

La Commissione respinge quindi con separate votazioni gli ordini del giorno presentati da 0/2512/1/5ª a 0/2512/29/5ª.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto sul conferimento del mandato ai relatori a riferire all'Assemblea sui disegni di legge di bilancio e finanziaria.

Interviene il senatore MARINO *(Misto-Com)* che annuncia il proprio voto contrario.

Riservandosi di intervenire più diffusamente sui nodi di merito in sede di discussione del disegno di legge in Assemblea, esprime il proprio dissenso sulla procedura adottata dal Governo. Cita, in particolare, il testo dell'allegato 1 alla legge finanziaria in cui viene delineandosi un'operazione che trova la sua copertura nel cosiddetto decreto legge «taglia spese».

Stigmatizza, inoltre, la mancanza di chiare spiegazioni sulla riduzione delle risorse da destinare alle aree disagiate; infatti, il Governo non ha fornito spiegazioni convincenti sui rilievi più volte proposti dall'opposizione che si appuntano, in particolar modo, sulla riduzione di 4.850 milioni di euro per i fondi relativi alle aree disagiate del Paese, prevista nel bilancio a legislazione vigente.

Il giudizio fortemente negativo sull'adempimento degli oneri di informazione e illustrazione al Parlamento dei documenti di bilancio da parte dell'Esecutivo è altresì rinforzato dalla mancata chiarezza sull'origine delle risorse previste per lo sviluppo del Mezzogiorno, che, per lo più provengono da stanziamenti previsti nei precedenti esercizi.

Il senatore LAURO *(FI)* preannuncia il voto formale della propria parte politica.

Il senatore MORANDO *(DS-U)* dichiara il proprio disappunto sull'esito conclusivo dei lavori della Commissione, dal momento che il proprio Gruppo, così come tutti i rappresentanti dell'opposizione in Commissione, avevano indirizzato il proprio contributo ai lavori sui disegni di legge di bilancio e finanziaria, in modo da isolare le questioni particolarmente delicate, sulle quali aprire un dialogo fattivo con maggioranza e Governo. Si tratta delle norme relative ai lavoratori esposti all'amianto, alle agevolazioni in tema di ristrutturazioni edilizie, alla delicata questione della ricerca e dell'insegnamento universitario, infine alle disposizioni in favore della finanza regionale e locale.

Se per un verso era ragionevole prevedere che, in base alle precedenti esperienze sull'esame del disegno di legge finanziaria e di bilancio, si ri-

servasse la soluzione di una delle questioni citate all'esame presso l'altro ramo del Parlamento, dall'altro si deve prendere atto che, nel corso dei lavori delle Commissioni si è sviluppato un dibattito dimidiato sul tema delle ristrutturazioni edilizie ed un semplice rinvio all'esame in Assemblea, per le altre questioni delicate. Pertanto, il dissenso radicale nasce proprio dal fatto che ogni tentativo di risolvere i nodi più scottanti sul tappeto sono andati a vuoto.

Annuncia, quindi, il voto contrario del proprio Gruppo sul disegno di legge finanziaria e sul disegno di legge di bilancio. Inoltre, annuncia la presentazione delle rispettive relazioni di minoranza, che verranno illustrate nel corso dei lavori dell'Assemblea del Senato.

Il senatore CURTO *(AN)* annuncia il voto favorevole del proprio Gruppo sul conferimento del mandato ai relatori a riferire favorevolmente sui disegni di legge all'Assemblea, rilevando come residuino due importanti momenti di confronto nei quali affrontare i nodi problematici non ancora sciolti: la prima opportunità si avrà con l'esame del disegno di legge finanziaria e di bilancio in Assemblea; la seconda, quando l'esame proseguirà presso l'altro ramo del Parlamento.

Peraltro, su molti dei temi delineatisi, quali quello dei lavoratori esposti all'amianto, la ristrutturazione edilizia, la ricerca universitaria e il settore dell'agricoltura, così come su quello delle cartolarizzazioni, il Governo ha mostrato aperture incoraggianti verso le istanze rappresentate nel corso dei lavori della Commissione.

Il senatore Tommaso SODANO *(Misto-RC)* annuncia il voto contrario di Rifondazione Comunista sui disegni di legge in esame e dichiara che verrà predisposta una ulteriore relazione di minoranza che verrà illustrata nel corso dei lavori d'Assemblea.

La Commissione, a maggioranza, conferisce infine mandato ai relatori Grillotti e Ferrara a riferire favorevolmente all'Assemblea, rispettivamente, sul disegno di legge di bilancio e sul disegno di legge finanziaria, come risultanti dalle modifiche accolte dalla Commissione, autorizzandoli altresì al coordinamento di cui all'articolo 100, del Regolamento.

Il presidente AZZOLLINI rivolge un ringraziamento a tutti i senatori intervenuti nei lavori della Commissione, al sottosegretario Vegas, nonché al personale dell'Ufficio di segreteria della Commissione e degli altri Uffici del Servizio delle Commissioni, del Servizio del bilancio, del Servizio studi, agli stenografi e a tutti coloro i quali hanno prestato il loro contributo allo svolgimento dell'esame dei documenti di bilancio.

CONVOCAZIONE DI ULTERIORE SEDUTA

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è convocata domani, giovedì 6 novembre, alle ore 15, per il seguito dell'esame, in sede consultiva su atti del Governo, dell'atto n. 268, nonché, in sede consultiva, dell'atto 274.

SCONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente AZZOLLINI avverte che la seduta della Sottocommissione per i pareri, già convocata per oggi, alle ore 9,15, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 11,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2512

Art. 2.

2.19

STANISCI, CADDEO, DETTORI

Dopo il comma 5, inserire il seguente.

«5-*bis*. Ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai datori di lavoro agricolo, ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e rispettivi concedenti, nonché agli imprenditori agricoli a titolo principale, debitori per contributi e premi previdenziali ed assistenziali omessi, relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il 2002, è concesso il beneficio della rateizzazione dei debiti medesimi, anche se oggetto di cessione e di cartolarizzazione, previa presentazione di apposita domanda ai competenti enti impositori entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La regolarizzazione della posizione debitoria è effettuata in venti rate annuali consecutive di pari importo, secondo modalità fissate dagli enti impositori. In deroga a quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni, il tasso d'interesse di differimento, da applicare sulle singole rate, è fissato nella misura del 3 per cento annuo. La regolarizzazione di cui alla presente legge comporta l'estinzione delle obbligazioni relative ad accessori per interessi, alle sanzioni e somme aggiuntive come definite dall'articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni».

Conseguentemente all'articolo 54, comma 1, alla Tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre come segue gli importi previsti:*

2004: – 50.000;
2005: – 50.000;
2006: – 50.000.

2.57 (testo 2)

NANIA, GRILLOTTI, TOFANI, BATTAGLIA Antonio, PEDRIZZI

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-*bis.* All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono apportate le seguenti modifiche: inserire al primo comma, dopo la parola: "manipolazione" le seguenti: "conservazione, valorizzazione"; sopprimere al primo comma le parole: "nei limiti stabiliti alla lettera *c)* dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597"; al primo comma, dopo la parola: "conferiti" inserire la seguente: "prevalentemente" e dopo le parole: "dai soci" sopprimere le seguenti: "nei limiti della potenzialità dei loro terreni"; sopprimere il comma 2».

Conseguentemente alla tabella A Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2004: – 20.000;
2005: – 20.000;
2006: – 20.000.

2.57

NANIA, GRILLOTTI, TOFANI, BATTAGLIA Antonio, PEDRIZZI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis.* All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono apportate le seguenti modifiche:

inserire al primo comma, dopo la parola: "manipolazione" le seguenti: "conservazione, valorizzazione";

sopprimere al primo comma le parole: "nei limiti stabiliti alla lettera *c)* dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597";

al primo comma, dopo la parola: "conferiti" inserire la parola: "prevalentemente" e dopo le parole: "dai soci" sopprimere le parole: "nei limiti della potenzialità dei loro terreni";

sopprimere il comma 2».

2.58 (testo 2)
EUFEMI

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-*bis.* All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, inserire al primo comma, dopo la parola: "manipolazione" le seguenti: "conservazione, valorizzazione"; sopprimere al primo comma le parole: "nei limiti stabiliti alla lettera *c)* dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597"; al primo comma, dopo la parola: "conferiti" inserire la seguente: "prevalentemente" e dopo le parole: "dai soci" sopprimere le seguenti: "nei limiti della potenzialità dei loro terreni"; sopprimere il comma 2».

Conseguentemente alla tabella A Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2004: – 20.000;
2005: – 20.000;
2006: – 20.000.

2.58
EUFEMI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis.* All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973:

inserire al primo comma, dopo la parola: "manipolazione" le seguenti: "conservazione, valorizzazione";

sopprimere al primo comma le parole: "nei limiti stabiliti alla lettera *c)* dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597";

al primo comma, dopo la parola: "conferiti" inserire la parola: "prevalentemente" e dopo le parole: "dai soci" sopprimere le parole: "nei limiti della potenzialità dei loro terreni";

sopprimere il comma 2».

2.59 (testo 2)
CICCANTI

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-*bis.* All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono apportate le seguenti modifiche: inserire al

primo comma, dopo la parola: "manipolazione" le seguenti: "conservazione, valorizzazione"; sopprimere al primo comma le parole: "nei limiti stabiliti alla lettera *c)* dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597"; al primo comma, dopo la parola: "conferiti" inserire la seguente: "prevalentemente" e dopo le parole: "dai soci" sopprimere le seguenti: "nei limiti della potenzialità dei loro terreni"; sopprimere il comma 2».

Conseguentemente alla tabella A Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2004: – 20.000;
2005: – 20.000;
2006: – 20.000.

2.59
CICCANTI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis.* All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono apportate le seguenti modifiche:

inserire al primo comma, dopo la parola: "manipolazione" le seguenti: "conservazione, valorizzazione";

sopprimere al primo comma le parole: "nei limiti stabiliti alla lettera *c)* dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597";

al primo comma, dopo la parola: "conferiti" inserire la parola: "prevalentemente" e dopo le parole: "dai soci" sopprimere le parole: "nei limiti della potenzialità dei loro terreni";

sopprimere il comma 2.

2.60 (testo 2)
RONCONI

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-*bis.* All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, inserire al primo comma, dopo la parola: "manipolazione" le seguenti: "conservazione, valorizzazione"; sopprimere al primo comma le parole: "nei limiti stabiliti alla lettera *c)* dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597"; al primo comma, dopo la parola: "conferiti" inserire la seguente:

"prevalentemente" e dopo le parole: "dai soci" sopprimere le seguenti: "nei limiti della potenzialità dei loro terreni"; sopprimere il comma 2».

Conseguentemente alla tabella A Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2004: – 20.000;
2005: – 20.000;
2006: – 20.000.

2.60
RONCONI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis.* All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973:

inserire al primo comma, dopo la parola: "manipolazione" le seguenti: "conservazione, valorizzazione";

sopprimere al primo comma le parole: "nei limiti stabiliti alla lettera *c)* dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597";

al primo comma, dopo la parola: "conferiti" inserire la parola: "prevalentemente" e dopo le parole: "dai soci" sopprimere le parole: "nei limiti della potenzialità dei loro terreni";

sopprimere il comma 2.

2.61 (testo 2)
TAROLLI

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-*bis.* All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, inserire al primo comma, dopo la parola: "manipolazione" le seguenti: "conservazione, valorizzazione"; sopprimere al primo comma le parole: "nei limiti stabiliti alla lettera *c)* dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597"; al primo comma, dopo la parola: "conferiti" inserire la seguente: "prevalentemente" e dopo le parole: "dai soci" sopprimere le seguenti: "nei limiti della potenzialità dei loro terreni"; sopprimere il comma 2».

Conseguentemente alla tabella A Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2004: – 20.000;
2005: – 20.000;
2006: – 20.000.

2.61
TAROLLI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 29 settembre 1973:

a) inserire al primo comma, dopo la parola: "manipolazione" le seguenti: "conservazione valorizzazione";

b) sopprimere al primo comma le parole: "nei limiti stabiliti alla lettera *c)* dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597";

c) al primo comma, dopo la parola: "conferiti" inserire la parola: "prevalentemente" e dopo le parole "dai soci" sopprimere le parole "nei limiti della potenzialità dei loro terreni";

d) sopprimere il comma 2».

2.62
CHIUSOLI, CADDEO, GARRAFFA, MACONI, BARATELLA

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 601:

a) al comma 1, dopo la parola: "manipolazione" sono inserite le seguenti: "conservazione, valorizzazione";

b) al comma 1 sopprimere le parole: "nei limiti stabiliti alla lettera *c)* dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597";

c) al comma 1, dopo la parola: "conferiti" è inserire la seguente: "prevalentemente" e dopo le parole: "dai soci" sono sopprimere le seguenti: "nei limiti della potenzialità dei loro terreni";

d) il comma 2 è soppresso».

Conseguentemente alla tabella A Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2004: – 20.000;
2005: – 20.000;
2006: – 20.000.

2.0.2

ROTONDO, BATTAGLIA Giovanni, GARRAFFA, MONTALBANO, CADDEO

*Dopo l'***articolo 2,** *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva nelle province di Siracusa, Ragusa e Catania colpite dal nubifragio del settembre 2003 e da precedenti calamità naturali)

1. I datori di lavoro agricolo, singoli ed associati, residenti nelle province di Siracusa, Ragusa e Catania colpite dal nubifragio del 17, 18 e 19 settembre 2003 e da precedenti calamità naturali delimitate ai sensi della legge n. 185 del 1992 possono saldare i contributi previdenziali maturati dal 1º gennaio 1998 e fino all'entrata in vigore della presente legge, anche se già cartolarizzati ed iscritti a ruolo, in unica soluzione senza alcun aggravio di somme aggiuntive, sanzioni amministrative e civili. Per favorire tale pagamento è concesso un contributo in conto interessi a fronte di finanziamenti bancari di durata massima ventennale destinati esclusivamente al rimborso del debito previdenziale. Il contributo in conto interessi concedibile riduce, nella misura massima dell'80 per cento il tasso di interesse annuo applicato dall'istituto mutuante sull'importo finanziato. Il datore di lavoro agricolo, pertanto, sarà tenuto all'eventuale pagamento degli interessi risultanti dalla differenza tra quelli richiesti dall'istituto mutuante e quelli rimborsabili attraverso il contributo. Per i primi centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono sospese tutte le azioni esecutive, anche se cautelari, nei confronti dei soggetti che abbiano manifestato la volontà di avvalersi della predetta disposizione.

2. Per i soggetti di cui al comma 1, al fine di favorire il rimborso anticipato in unica soluzione della quota capitale dovuta a seguito dell'adesione alla rateizzazione previdenziale agricola di cui all'articolo 76, comma l, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, è fissato un tasso di attualizzazione della quota di capitale delle rate residue pari al 15% per anno.

3. Al comma 17 dell'articolo 9 della legge 27/12/2002, n. 289, dopo le parole «versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi» sono aggiunte le parole «previdenziali».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni.*

2004: – 10.000;
2005: – 10.000;
2006: – 10.000.

Art. 3.

3.6
TURCI, CADDEO, PASQUINI, BONAVITA, BRUNALE, FALOMI

Al comma 1, dopo la lettera a)*, aggiungere la seguente:*

«*a-bis*) la riduzione dell'aliquota IVA per gli interventi di ristrutturazione edilizia, di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è prorogata fino al 31 dicembre 2004».

Conseguentemente, all'articolo 54, alla Tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto Legislativo, n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle entrate – capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 – Agenzia delle entrate – cap. 7775), *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 240.000;
2005: – 60.000.

3.7 (testo 2)
THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, MICHELINI, BETTA, FRAH, KOFLER, PETERLINI, ROLLANDIN, PEDRINI

Al comma 1, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«*a-bis*) all'articolo 2, comma 6, la riduzione dell'aliquota IVA per gli interventi di rlstrutturazlone edllizia è prororata fino al 31 dicembre 2004».

Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n.79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n.140, e successive modificazioni, le parole: «33,6 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «35,2 per cento».

3.7

THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, MICHELINI, BETTA, FRAH, KOFLER, PETERLINI, ROLLANDIN, PEDRINI

Al comma 1, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«*a-bis*) all'articolo 2, comma 6, la riduzione dell'aliquota IVA per gli interventi di ristrutturazlone edllizia è prororata fino al 31 dicembre 2004».

Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n.79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n.140, e successive modificazioni, le parole: «33,6 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «34 per cento».

3.500/1

MORANDO

*Nell'emendamento 3.500, al comma 1-*bis*, sostituire le parole:* «fino al 1º dicembre 2004» *con le seguenti:* «nell'anno 2004, per un ammontare complessivo non superiore a 75.000 euro».

Conseguentemente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

3.500/2

GRILLOTTI, SALERNO, EUFEMI

*Nell'emendamento 3.500 al comma 1-*bis, *inserire, in fine, il seguente periodo:* «Per i medesimi interventi è data facoltà ai Comuni di prevedere la riduzione, fino all'esenzione, della tassa per l'occupazione di spazio pubblico per l'esecuzione delle opere, e di ridurre al 50 per cento gli oneri correlati al costo di costruzione».

3.500

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere la lettera a);

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, ivi compresi gli interventi di bonifica dell'amianto, compete, per le spese sostenute fino al 1º dicembre 2004 per una quota pari al 41 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente; si applicano, per il resto, le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

Conseguentemente:

all'articolo 54, comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

2004: –
2005: – 10.000;
2006: – 10.000.

all'articolo 54, comma 2, tabella C, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. - Art. 9-*ter*: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente - (4.1.5.2. – Altri fondi di riserva - cap. 3003):

2004: – 4.000;
2005: –
2006: –

Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) - (6.1.2.8 – Agenzia delle entrate - capp. 3890, 3891):

2004: –
2005: – 35.300;
2006: – 18.000.

3.16

GIARETTA, BASTIANONI, DETTORI

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, ivi compresi gli interventi di bonifica dall'amianto, compete, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2004, per un ammontare complessivo non superiore a 100.000 euro, per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo. Resta fermo, in caso di trasferimento per atto tra vivi dell'unità immobiliare oggetto degli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, che spettano all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare esclusivamente le detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal venditore. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene. Per i soggetti, proprietari o titolari di un diritto reale sull'immobile oggetto dell'intervento edilizio, di età non inferiore a 75 e a 80 anni, la detrazione può essere ripartita, rispettivamente, in una e tre quote annuali costanti di pari importo.

1-*ter*. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-*bis* si provvede, fino a concorrenza, con quota parte delle maggiori entrate determinate dalla seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento».

Conseguentemente, al comma 1 sopprimere la lettera a).

3.20

MORO, VANZO, FRANCO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 2, dell'articolo 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono prorogate fino al 31 dicembre 2005».

Conseguentemente alla tabella A, Ministro dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 22.000;
2005: – 22.000.

3.32 (testo 2)
MORO, TIRELLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis.* Per gli operatori di telecomunicazioni licenziatari che effettuino investimenti per la realizzazione di una rete a larga banda, che presentino al 31 dicembre 2003 un credito IVA superiore a euro 50.000.000, per i soli anni 2004 e 2005, è ammessa in compensazione, con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, quota parte di tale credito IVA sino all'ammontare massimo di euro 20.000.000 annui».

Conseguentemente, il Ministro dell'economia e delle finanze dispone, con propri decreti, l'aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sui tabacchi prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 427, fino a totale copertura degli oneri finanziari impliciti nel differimento delle entrate, quantificati in euro 5.000.000 per l'anno 2004 e euro 5.000.000 per l'anno 2005, derivanti dall'applicazione del comma 3-*bis.*

3.32
MORO, TIRELLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis.* Per gli anni 2004 e 2005, il limite di cui al comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è fissato in 400 mila euro. I contribuenti che vantino nei confronti dell'erario crediti di imposta a titolo di IRPEF, IRPEG e IVA, relativi a periodi di imposta per i quali siano scaduti i termini di accertamento e di cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano ricevuto rimborso, possono, previa presentazione di apposita istanza all'Agenzia delle entrate territorialmente competente, compensare tali crediti ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. In tal caso, il limite di cui all'articolo 34 della legge n. 388 del 200 è fissato in 600 mila euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, da emanare entro 60 giorni dall'en-

trata in vigore della presente legge, definisce le modalità per l'attuazione della presente disposizione».

3.37

GRILLOTTI, DEMASI

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e seguono l'andamento del gettito».

Conseguentemente al gettito della Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, *sono ridotti gli stanziamenti per un importo di 25 milioni di euro per il 2004, 50 milioni di euro per il 2005, 75 milioni di euro per il 2006.*

3.39

VITALI, GASBARRI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis.* A decorrere dall'anno 2004, a valere sui trasferimenti erariali disposti a favore degli enti locali dal Ministero dell'interno, il fondo ordinario per le comunità montane è aumentato di 10 milioni di euro, attribuiti in proporzione della popolazione residente nei territori montani».

Conseguentemente all'articolo 54, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 10.000;
2005: – 10.000;
2006: – 10.000.

3.40

CAVALLARO, MAGISTRELLI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis.* A decorrere dall'anno 2004, a valere sui trasferimenti erariali disposti a favore degli enti locali dal Ministero dell'interno, il fondo ordinario per le comunità montane è aumentato di 10 milioni di euro, attribuiti in proporzione della popolazione residente nei territori montani».

Conseguentemente all'articolo 54, Tabella A, rubrica Ministero dell'interno, *ivi richiamata, apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 10.000;
2005: – 10.000;
2006: – 10.000.

3.41

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, ANDREOTTI, PEDRINI, FRAU

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis.* A decorrere dall'anno 2004, a valere sui trasferimenti erariali disposti a favore degli enti locali dal Ministero dell'interno, il fondo ordinario per le comunità montane è aumentato di 10 milioni di euro, attribuiti in proporzione della popolazione residente nei territori montani».

Conseguentemente all'articolo 54, comma 1, nella Tabella A richiamata ridurre di pari importo lo stanziamento della rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze.

3.42

BOSCETTO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis.* All'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 204, è aggiunto il seguente comma:

"I comuni possono stabilire, a seguito di apposita previsione regolamentare, che la base imponibile, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, di cui al precedente comma 2, debba essere aumentata fino ad un terzo per le unità immobiliari ad uso abitazione, possedute in aggiunta a quelle adibite ad abitazione principale del possessore o dei suoi familiari, qualora le stesse siano utilizzate direttamente, anche come residenze secondarie, dal possessore o dai suoi familiari o siano comunque tenute a propria disposizione"».

3.54

MORO, FRANCO Paolo, VANZO, PIROVANO

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Per l'anno 2004 ai comuni con popolazione inferiore ai tremila abitanti è concesso un contributo a carico dello Stato, entro il limite di 20.658 euro per ciascun ente e per un importo complessivo di 86.248.302 euro, per le medesime finalità dei contributi attribuiti a valere sul Fondo nazionale ordinano per gli investimenti».

Conseguentemente all'articolo 54, comma 1, tabella B apportare la seguente variazione:

Ministero dell'economia e delle finanze:

2004: – 86.248,302.

3.55

NOCCO, LAURO

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«6-*bis*. Nell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 342, le parole: "chiuso entro il 31 dicembre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "chiuso entro il 31 dicembre 2003".

6-*ter* Le disposizioni previste dagli articoli da 17 a 20 della legge 21 novembre 2000, n. 342, comprese quelle dell'articolo 18 nei confronti dei soggetti che hanno effettuato conferimenti ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, possono essere applicate anche con riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2003. In questo caso la misura dell'imposta sostitutiva del 19 per cento è ridotta al 12 per cento e quella del 15 per cento è ridotta al 9 per cento. L'imposta sostitutiva deve essere versata in tre rate annuali, senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi: 20 per cento nel 2004, 35 per cento nel 2005 e 45 per cento nel 2006. L'applicazione dell'imposta sostitutiva deve essere richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al corrispondente periodo d'imposta.

6-*quater*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo».

3.63

GRILLOTTI, DEMASI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. È abrogata la legge 24 aprile 1941, n. 392. A decorrere dal gennaio 2004, le spese necessarie per il funzionamento degli uffici giudiziari sono direttamente sostenute dal Ministero della giustizia. Presso il Ministero dell'interno è istituito un fondo pari a 200 milioni di euro a partire dall'anno 2004. Al pagamento di quanto dovuto per gli anni pregressi, si provvede entro il 31 dicembre 2004».

Conseguentemente a partire dall'anno 2004 sono ridotti gli stanziamenti previsti alla tabella A, rubrica Ministero del lavoro *di 200 milioni di euro per anno.*

3.64

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis* È abrogata la legge 24 aprile 1941, n. 392. A decorrere dal gennaio 2004, le spese necessarie per il funzionamento degli uffici giudiziari sono direttamente sostenute dal Ministero della giustizia. Presso il Ministero dell'interno è istituito un fondo pari a 200 milioni di euro a partire dall'anno 2004. Al pagamento di quanto dovuto per gli anni pregressi, si provvede entro il 31 dicembre 2004».

Conseguentemente a partire dall'anno 2004 sono ridotti gli stanziamenti previsti alla tabella A, rubrica Ministero del lavoro *di 200 milioni di euro per anno.*

3.105

GRILLOTTI, DEMASI

Aggiungere il seguente comma 6-bis:

«All'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, aggiungere il seguente comma:

"8) I comuni possono stabilire, a seguito di apposita previsione regolamentare, che il valore ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, di cui al precedente comma 2, possa essere aumentato fino ad un terzo per le unità immobiliari ad uso abitazione, possedute in aggiunta a quelle adibite ad abitazione principale del possessore o dei suoi familiari, qualora le

stesse siano utilizzate direttamente, anche come residenze secondarie dal possessore o dai suoi familiari o siano comunque tenute a propria disposizione.

In tale ipotesi non trova applicazione l'articolo 2, comma 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modifiche ed integrazioni nella parte in cui consente l'aumento dell'aliquota fino ad un massimo di 2 punti"».

3.106

GRILLOTTI, DEMASI

Aggiungere il seguente comma:

«6-*bis*. Il Fondo ordinario per gli Investimenti, di cui all'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n 504, è incrementato di complessivi 63 milioni per l'anno 2004. L'onere aggiuntivo viene compensato con una riduzione degli stanziamenti previsti in Tabella A del Ministero dell'economia e delle finanze pari a 6, milioni di euro per l'anno 2004».

3.108

MORO, VANZO, FRANCO Paolo

Aggiungere il seguente comma:

«6-*bis*. Il fondo ordinario per gli investimenti, di cui all'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è incrementato di complessivi 63 milioni per l'anno 2004. L'onere aggiuntivo viene compensato con una riduzione degli stanziamenti previsti in Tabella A del Ministero dell'economia e delle finanze pari a 63 milioni di euro per l'anno 2004».

3.109

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Aggiungere il seguente comma:

«6-*bis*. Il Fondo ordinario per gli investimenti, di cui all'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è incrementato di complessivi 63 milioni per l'anno 2004. L'onere aggiuntivo viene compensato con una riduzione degli stanziamenti previsti in Tabella A del Mi-

nistero dell'economia e delle finanze pari a 63 milioni di euro per l'anno 2004».

3.110

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Aggiungere il seguente comma:

«6-*bis*. Il Fondo ordinario per gli investimenti, di cui all'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è incrementato di complessivi 63 milioni per l'anno 2004. L'onere aggiuntivo viene compensato con una riduzione degli stanziamenti previsti in Tabella A del Ministero dell'economia e delle finanze pari a 63 milioni di euro per l'anno 2004».

3.123

DE PETRIS, FALOMI, GASBARRI, ZANDA, BATTISTI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Nell'ambito della collaborazione, istituita dall'articolo 3, comma 58, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, gli uffici tributari del comune possono proporre all'Agenzia del Territorio competente:

a) il censimento ed il classamento di unità immobiliari non presenti nella banca dati catastale;

b) il classamento, oppure la revisione dello stesso, di singole unità immobiliari, interi fabbricati o ambiti territoriali omogenei, qualora non risulti aggiornato ossia non congruo rispetto a fabbricati similari o aventi medesime caratteristiche.

Decorsi 30 giorni senza che l'Agenzia del Territorio presenti osservazioni il censimento e il classamento diventano definitivi ed entro i successivi 30 giorni devono essere notificati agli intestatari e all'Agenzia del Territorio, affinché ne curi l'inserimento nella banca dati catastale entro 5 giorni dalla notifica».

3.124
GRILLOTTI, DEMASI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Nell'ambito della collaborazione, istituita dall'articolo 3, comnma 58, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, gll uffici tributari del comune possono proporre all'Agenzia del Territorio competente: il censimento ed il classamento di unità immobiliari non presenti nella banca dati catastale; il classamento, oppure la revisione dello stesso, di singole unità immobiliari, interi fabbricati o ambiti territonali omogenei, qualora non risulti aggiornato ossia non congruo rispetto a fabbricati similari o aventi medesime caratteristiche. Decorsi 30 giorni senza che l'Agenzia del Territorio presenti osservazioni il censimento e il classamento diventano definitivi ed entro i successivi 30 giorni devono essere notificati agli intestatari e all'Agenzia del Territorio, affinché ne curi l'inserimento nella banca dati catastale entro 5 giorni dalla notifica».

3.125
VITALI, BRUNALE, BATTAGLIA Giovanni

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Nell'ambito della collaborazione, istituita dall'articolo 3, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, gli uffici tributari del comune possono proporre all'Agenzia del Territorio competente: il censimento ed il classamento di unità immobiliari non presenti nella banca dati catastale; il classamento, oppure la revisione dello stesso, di singole unità immobiliari, interi fabbricati o ambiti territoriali omogenei, qualora non risulti aggiornato ossia non congruo rispetto a fabbricati similari o aventi medesime caratteristiche. Decorsi 30 giorni senza che l'Agenzia del Territorio presenti osservazioni il censimento e il classamento diventano definitivi ed entro i successivi 30 giorni devono essere notificati agli intestatari e all'Agenzia del Territorio, affinché ne curi l'inserimento nella banca dati catastale entro 5 giorni dalla notifica».

3.126
FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Nell'ambito della collaborazione, istituita dall'articolo 3, comma 58, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, gli uffici tributari del comune possono proporre all'Agenzia del Territorio competente: il censimento ed il classamento di unità immobiliari non presenti nella banca dati

catastale; il classamento, oppure la revisione dello stesso, di singole unità immobiliari, interi fabbricati o ambiti territoriali omogenei, qualora non risulti aggiornato ossia non congruo rispetto a fabbricati similari o aventi medesime caratteristiche. Decorsi 30 giorni senza che l'Agenzia del Territorio presenti osservazioni il censimento e il classamento diventano definitivi ed entro i successivi 30 giorni devono essere notificati agli intestatari e all'Agenzia del Territorio, affinché ne curi l'inserimento nella banca dati catastale entro 5 giorni dalla notifica».

3.127

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Nell'ambito della collaborazione, istituita dall'articolo 3, comma 58, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, gli uffici tributari del comune possono proporre all'Agenzia del Territorio competente:

a) il censimento ed il classamento di unità immobiliari non presenti nella banca dati catastale;

b) il classamento, oppure la revisione dello stesso, di singole unità immobiliari, interi fabbricati o ambiti territoriali omogenei, qualora non risulti aggiornato ossia non congruo rispetto a fabbricati similari o aventi medesime caratteristiche.

Decorsi 30 giorni senza che l'Agenzia del Territorio presenti osservazioni il censimento e il classamento diventano definitivi ed entro i successivi 3 0 giorni devono essere notificati agli intestatari e all'Agenzia del Territorio, affinché ne curi l'inserimento nella banca dati catastale entro 5 giorni dalla notifica».

3.147

VITALI, CADDEO, BRUNALE

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Per l'anno 2004 è attribuito un contributo statale di 300 milioni di euro cge, previa attribuzione dell'importo di 20 milioni di euro a favore di unioni di comuni e di 5 milioni di euro a favore delle comunità montane, per il 50 per cento è destinato ad incremento del Fondo Ordinario e per il restante 50 per cento è distribuito secondo criteri e per le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, nel calcolo delle risorse è considerato il perequativo degli squilibri di fiscalità locale».

Conseguentemente, all'articolo 54, alla Tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2115) *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 300.000.

3.146

GRILLOTTI, DEMASI, EUFEMI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. - Per l'anno 2004 è attribuito un contributo statale di 300 milioni di euro che, previa attribuzione dell'importo di 20 milioni di euro a favore di unioni di comuni e di 5 milioni di euro a favore delle comunità montane, per il 50 per cento è destinato ad incremento del Fondo Ordinario e per il restante 50 per cento è distribuito secondo i criteri e per le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 224, nel calcolo delle risorse è considerato il fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale».

Conseguentemente in Tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze*, il fondo di riserva è ridotto di 300 milioni di euro per l'anno 2004 (art. 9, legge n. 468 del 1978).*

3.149

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Per l'anno 2004 è attribuito un contributo statale di euro 300 milioni di euro che, previa attribuzione dell'importo di 20 milioni di euro a favore di unioni di comuni e dei 5 milioni di euro a favore delle comunità montane, per il 50 per cento è destinato ad incremento del Fondo Ordinario e per il restante 50 per cento è distribuito secondo criteri e per le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, nel calcolo delle risorse è considerato il fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale».

Conseguentemente in Tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *il fondo di riserva è ridotto di 300 milioni di euro per l'anno 2004 (articolo 9, legge 468 del 1978).*

3.150
MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Per l'anno 2004 è attribuito un contributo statale di euro 300 milioni di euro che, previa atribuzione dell'importo di 20 milioni di euro a favore di unioni di comuni e di 5 milioni di euro a favore delle comunità montane, per il 50 per cento è destinato ad incremento del Fondo Ordinario e per il restante 50 per cento è distribuito secondo criteri e per le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, nel calcolo delle risorse è considerato il fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale».

Conseguentemente in tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *il fondo di riserva è ridotto di 300 milioni di euro per l'anno 2004 (articolo 9, legge 468 del 1978).*

3.180
GRILLOTTI, DEMASI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno facoltà di utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali, inclusi i beni immobili, per il rimborso della quota di capitale delle rate di ammortamento dei mutui».

3.184
GRILLOTTI, DEMASI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Il limite massimo dei crediti d'imposta dei contributi compensabili previsto dal comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 non si applica con riferimento ai dividendi e agli utili di cui al comma 1-*bis* del-

l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Conseguentemente, alla Tabella A, rubrica Ministero dell'interno, *gli stanziamenti sono ridotti di 5 milioni di euro per anno.*

3.185

VANZO, MORO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Ferme restando le disposizioni vigenti per l'incentivazione della gestione associata dei servizi da parte dei comuni e fatti salvi le disposizioni e i trasferimenti erariali per le comunità montane, a decorrere dall'anno 2004, sono soppressi i trasferimenti erariali destinati alle unioni di comuni di cui all'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed ogni ulteriore contributo o incentivazione diretti alle unioni di comuni. Sono inoltre soppressi il punto 2 della lettera *a)* e la lettera *b)* del comma 4 dell'articolo 33 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed ogni altra disposizione, anche di natura regolamentare, in contrasto con il presente comma».

3.187

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Il limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili previsto dal comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 non si applica con riferimento ai dividendi e agli utili di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 14 del decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Conseguentemente alla Tabella A, rubrica Ministero dell'interno, *gli stanziamenti sono ridotti di 5 milioni di euro per anno.*

3.193
GRILLOTTI, DEMASI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. A decorrere dall'anno 2004, sono riconfermate le risorse assegnate nel 2002 al Fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali per le medesime finalità di cui all'articolo 26 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Sino all'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, le risorse disponibili a seguito della estinzione dei mutui gravanti sul predetto Fondo sono destinate per il 50 per cento al Fondo ordinario di parte corrente e per il 50 per cento ai Comuni sottodotati».

Conseguentemente, le risorse destinate in Tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, voce finanziamento Agenzie fiscali, articolo 70 comma 2, *sono ridotte per anno di un pari importo.*

3.197
FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. A decorrere dall'anno 2004, sono riconfermate le risorse assegnate nel 2002 al Fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali per le medesime finalità di cui all'articolo 26 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Sino all'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, le risorse disponibili a seguito della estinzione dei mutui gravanti sul predetto Fondo sono destinate per il 50 per cento al Fondo ordinario di parte corrente e per il 50 per cento ai Comuni sottodotati».

Conseguentemente le risorse destinate in Tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *voce* finanziamento Agenzie fiscali, articolo 70 comma 2, *sono ridotte per anno di un pari importo.*

3.198
GRILLOTTI, DEMASI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Per l'anno 2004 è attribuito un contributo statale di 300 milioni di euro che, previa attribuzione dell'importo di 20 milioni di euro a favore di unioni di comuni e di 5 milioni di euro a favore delle comunità montane, per il 50 per cento è destinato ad incremento del Fondo Ordinario e per il restante 50 per cento è distribuito secondo i critei e per le fi-

nalità di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, nel calcolo delle risorse è considerato il fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale».

Conseguentemente in Tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *il fondo di riserva è ridotto di 300 milioni di euro per l'anno 2004 (art. 9, legge n. 468 del 1978).*

3.205
SCHIFANI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 1º agosto 2002, n. 166 è prorogato al 31 dicembre 2004. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede nel limite massimo di spesa di 3 milioni di euro a decorrere dal 2004».

Conseguentemente in Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti modifiche:*

2004: – 3.000;
2005: – 3.000;
2006: – 3.000.

3.214/1
CICCANTI

All'emendamento 3.214, dopo il comma 6-bis*, aggiungere il seguente:*

«*6*-ter. *1.* Ad integrazione dei contributi alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, lo Stato assegna alle predette università ed istituti un contributo integrativo annuo di 30 milioni di euro per il triennio 2004-2007.

2. Il contributo di cui al comma 1 è assegnato, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti i quali, nei tre anni accademici precedenti quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legg, si siano conformati ai seguenti criteri:

a) aver applicato importi e contributi delle tasse universitarie non superiori alla media delle università statali;

b) aver esentato da tasse e contributi universitari gli studenti con *handicap* o aventi i requisiti previsti dalle vigenti norme sul diritto allo studio;

c) aver presentato un rapporto studenti-docenti di ruolo pari o inferiore a 50».

*Conseguentemente all'onere di cui al comma 6*ter *valutato in 30 milioni di euro annui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2004-2006 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente Fondo Speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.*

3.214/2

EUFEMI

All'emendamento 3.214 all'articolo 3, dopo il comma 6-bis*, aggiungere i seguenti:*

«*6*-ter. Ad integrazione dei contributi alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, lo Stato assegna alle predette università ed istituti un contributo integrativo annuo di 30 milioni di euro per il triennio 2004-2007.

6-*quater*. Il contributo di cui al comma 1 è assegnato, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti i quali, nei tre anni accademici precedenti quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si siano conformati ai seguenti criteri:

a) aver applicato importi e contributi delle tasse universitarie non superiori alla media delle università statali;

b) aver esentato da tasse e contributi universitari gli studenti con *handicap* o aventi i requisiti previsti dalle vigenti norme sul diritto allo studio;

c) aver presentato un rapporto studenti-docenti di ruolo pari o inferiore a 50».

Conseguentemente all'articolo 54, comma 2 tabella C Ministero per i beni e le attività culturali, legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (2.1.2.1 Fondo Unico per lo spettacolo capp. 1381, 1382; 7.1.2.2 Fondo unico per lo spettacolo – capp. 3191, 3192, 3193, 3194, 3195; 8.1.2.1 - Fondo Unico per lo spettacolo – cap. 3460).

3.214

NANIA, VALDITARA, GRILLOTTI, BATTAGLIA, PEDRIZZI, TOFANI, ASCIUTTI, GABURRO, BRIGNONE, BEVILACQUA, MONCADA, COMPAGNA, FAVARO, DELOGU, BALBONI, ZAPPACOSTA, DEMASI, EUFEMI, SALERNO, MARINO, NOCCO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. La facoltà di cui al comma 8 dell'articolo 21 della Legge 27 dicembre 2002, n.289, è prorogata al 30 aprile 2004 e conseguentemente, al comma 9 del medesimo articolo, sostituire le parole: "non inferiore a 435 milioni di euro a decorrere dal 2003" con le parole: "non inferiore a 250 milioni di euro a decorrere dal 2004"».

Conseguentemente:

La dotazione finanziaria del fondo per progetti di ricerca di cui all'articolo 56 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è implementata di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.

Alla Tabella C, alla voce MIUR – articolo 5, comma 1, legge n. 537 del 1993 «Costituzione fondo difinanziamento Fondo ordinario delle università» (25.1.2.5 – finanziamento ordinario università statali – Cap. 5507)».

Modificare gli importi come segue:

2004: + 200;
2005: + 200;
2006: + 200.

3.229

BRUNALE, VITALI, CADDEO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. I trasferimenti erariali per l'anno 2004 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. L'incremento delle risorse, pari a 151 milioni di euro, derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione sul 2003, è confermato anche per il 2004 ed è conolidato nei singoli trasferimenti attribuiti.

Per l'anno 2004 l'incremento annuale delle risorse, pari a 180 milioni di euro, derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione alla base di calcolo definita dall'articolo 49, comma 6, legge 27 dicembre 1997, n. 449 è distribuito secondo i criteri e per le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, legge 23 dicembre 1998, n. 448».

*Conseguentemente, ai nuovi e maggiori oneri previsti dal presente comma 6-*bis *si provvede mediante le seguenti variazioni:*

a) all'articolo 54, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 100.000;

b) *all'articolo 54, alla Tabella C, voce* Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 delle legge n. 59 del 1997 (3.1.5.2 – Presidenza del Consiglio dei Ministri – cap. 2115) *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 231.000.

3.230

VITALI, GUERZONI, GASBARRI, BRUNALE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis.* I trasferimenti erariali per l'anno 2004 di ogni singolo ente locale sono determinati in misura pari a quelli attribuiti per l'anno 2003 ai sensi dell'articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al lordo della riduzione conseguente all'attribuzione a Province e Comuni della compartecipazione al gettito dell'IRPEF.

L'incremento delle risorse, pari a 180 milioni di euro, derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione per l'anno 2004 alla base di calcolo definita dall'articolo 49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è distribuito secondo i criteri e per le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448».

*Conseguentemente, ai nuovi e maggiori oneri previsti dal presente comma 6-*bis*, valutato in 951 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalle seguenti disposizioni:*

a) sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

3) articolo 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

4) articolo 5, decreto 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 69;

5) articolo 5, decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

6) articolo 1, decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

8) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77.

3.231

MORO, VANZO, FRANCO Paolo, PIROVANO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. I trasferimenti erariali per l'anno 2004 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. L'incremento delle risorse, pari a 151 milioni di euro, derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione sul 2003, è confermato anche per il 2003 ed è consolidato nei singoli trasferimenti attribuiti.

Per l'anno 2004 l'incremento annuale delle risorse, pari a 180 milioni di euro, derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione alla base di calocolo definita dall'articolo 49, comma 6, legge 27 dicembre 1997, n. 449 è distribuito secondo i criteri e per le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, legge 23 dicembre 1999, n. 448».

Conseguentemente in Tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *il fondo di riserva (articolo 9, legge 468 del 1978) è ridotto di 331 milioni di euro per l'anno 2004.*

3.235

GRILLOTTI, DEMASI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. I trasferimenti erariali per l'anno 2004 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. L'incremento delle risorse, parti a 151 milioni di euro, dericante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione sul 2003, è confermato anche per il 2004 ed è consolidato nei singoli trasferimenti attribuiti.

Per l'anno 2004 l'incremento annuale delle risorse, pari a 180 milioni di euro, derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione alla base di calcolo definita dall'articolo 49, comma 6, legge 27 dicembre 1997, n. 449 è distribuito secondo i criteri e per le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, legge 23 dicembre 1998,, n. 448.

Conseguentemente in Tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *il fondo di riserva (articolo 9, legge 468 del 1978) è ridotto di 331 milioni di euro per l'anno 2004.*

3.236

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis.* I trasferimenti erariali per l'anno 2004 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. L'incremento delle risorse, parti a 151 milioni di euro, dericante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione sul 2003, è confermato anche per il 2004 ed è consolidato nei singoli trasferimenti attribuiti.

Per l'anno 2004 l'incremento annuale delle risorse, pari a 180 milioni di euro, derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione alla base di calcolo definita dall'articolo 49, comma 6, legge 27 dicembre 1997, n. 449 è distribuito secondo i criteri e per le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, legge 23 dicembre 1998,, n. 448.

Conseguentemente in Tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *il fondo di riserva (articolo 9, legge 468 del 1978) è ridotto di 331 milioni di euro per l'anno 2004.*

3.239

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI, MARINO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis.* I trasferimenti erariali per l'anno 2004 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. L'incremento delle risorse, pari a 151 milioni di euro, derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione sul 2003, è conferito anche per il 2004 ed è consolidato nei singoli trasferimenti attribuiti.

Per l'anno 2004 l'incremento annuale delle risorse, pari a 180 milioni di euro, derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione alla base di calcolo definita dall'articolo 49, comma 6, legge 27 dicembre 1997, n. 449 è distribuito secondo i criteri e per le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, legge 23 dicembre 1998, n. 448».

Conseguentemente in Tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *il fondo di riserva (art. 9, legge 468 del 1978) è ridotto di 331 milioni di euro per l'anno 2004.*

3.258

MORO, FRANCO Paolo, VANZO, SALERNO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis.* Per l'anno 2004 ai comuni con popolazione inferiore con 3000 abitanti è concesso un contributo a carico del bilancio dello Stato, entro il limite di 25.000 euro per ciascun ente, fino ad un importo complessivo di 112 milioni di euro, per le medesime finalità dei contributi attribuiti a valere sul Fondo Nazionale Ordinario per gli investimenti.».

Conseguentemente il fondo di riserva previsto in tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *è ridotto di 112 milioni di euro.*

3.260

GRILLOTTI, DEMASI

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-*bis.* Per l'anno 2004 ai comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti è concessso un contributo a carico del bilancio ddello Stato, entro il limite di 25.000 euro per ciascun ente, fino ad un importo complessivo di 112 milioni di euro, per le medesime finalità dei contributi attribuiti a valer sul Fondo Nazionale Ordinario per gli Investimenti.».

Conseguentemente il fondo di riserva previsto in tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *è ridotto di 112 milioni di euro.».*

3.268

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Per l'anno 2004 ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti è concesso un contributo a carico del bilancio dello Stato, entro il limite di 25.000 euro per ciascun ente, fino ad un importo complessivo di 112 milioni di euro, per le medesime finalità dei contributi attribuiti a valere sul Fondo Nazionale Ordinario per gli Investimenti».

Conseguentemente il fondo di riserva previsto in Tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *è ridotto di 112 milioni di euro.*

3.272

GRILLOTTI, DEMASI, SALERNO, EUFEMI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis.* Per l'anno 2004 ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti è concesso un contributo a carico del bilancio dello Stato, entro il limite di 25.000 euro per ciascun ente fino ad un importo complessivo di 112 milioni di euro, per le medesime finalità dei contributi attrubuiti a valere sul Fondo Nazionale Ordinario per gli Investimenti».

Conseguentemente il fondo di riserva previsto in Tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *è ridotto di 112 milioni di euro.*

3.279

VITALE, BRUNALE, BATTAGLIA Giovanni

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis.* Per l'anno 2004 ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti è concesso un contributo a carico del bilancio dello Stato, entro il limite di 25.000 euro per ciascun ente, fino ad un importo complessivo di 112 milioni di euro, per le medesime finalità dei contributi attribuiti a valere sul Fondo Nazionale Ordinario per gli Investimenti».

Conseguentemente, all'articolo 54, alla Tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 303 del 1999. Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - cap. 2115) *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 112.000.

3.283

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Per l'anno 2004 ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti è concesso un contributo a carico del bilancio dello Stato, entro il limite di 25.000 euro per ciascun ente, fino ad un importo complessivo di 112 milioni di euro, per le medesime finalità dei contributi attribuiti a valere sul Fondo nazionale ordinario per gli investimenti».

Conseguentemente, il fondo di riserva previsto in Tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze è ridotto di 112 milioni di euro.

3.0.1

GIARETTA, BASTIANONI, DETTORI

*Dopo l'***articolo 3***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Disposizioni concernenti interventi di recupero del patrimonio edilizio)

1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, una quota pari al 36 per cento delle spese sostenute sino ad un importo massimo delle stesse di 100.000 euro ed effettivamente rimaste a carico del contribuente, per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere *a), b), c)* e *d)* dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117, n. 1), del codice civile, nonché per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere *b), c)* e *d)* dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute e sulle loro pertinenze, nonché per tutti gli interventi di bonifica dall'amianto. Tra le spese sostenute sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, per quanto riguarda gli impianti elettrici, e delle norme UNI-CIG, di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, per gli impianti a metano. La stessa detrazione, con le medesime condizioni e i medesimi limiti, spetta per gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune, alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favo-

rire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di *handicap* ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, nonché all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, e all'esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari. La stessa detrazione, con le medesime condizioni e i medesimi limiti, spetta altresì per l'acquisto dei mobili per l'arredamento, degli elettrodomestici e delle attrezzature necessarie per rendere abitabile le singole unità immobiliari. Gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma sono cumulabili con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi della legge 1º giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, ridotte nella misura del 50 per cento. La detrazione compete, altresì, per le spese sostenute per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione.

2. La detrazione stabilita al comma 1 è ripartita in cinque quote annuali di pari importo. Per i soggetti, proprietari o titolari di un diritto reale sull'immobile oggetto dell'intervento edilizio, di età non inferiore a 75 e a 80 anni, la detrazione può essere ripartita, rispettivamente, in una e tre quote annuali costanti di pari importo.

3. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, ivi comprese le procedure di controllo in funzione dell'osservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni ed integrazioni, prevedendosi in tali ipotesi specifiche cause di decadenza dal diritto alla detrazione.

4. I comuni possono fissare aliquote agevolate dell'ICI anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevo-

lata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

5. In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 le detrazioni previste dai precedenti commi non utilizzate in tutto o in parte dal venditore spettano per i rimanenti periodi di imposta all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare.

6. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza, con quota parte delle maggiori entrate determinate dalla seguenti disposizioni:

c) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

d) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, sopprimere la lettera a).

3.0.32
CICCANTI

*Dopo l'***articolo 3,** *inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

1. Per i soggetti di cui all'articolo 62, comma 1, lettera *d),* legge 27 dicembre 2002, n. 289 che, entro il termine di cui all'articolo 8, comma 1-*ter*, legge 23 dicembre 2000, n. 388, hanno ricevuto comunicazione da parte dell'Agenzia delle entrate del diniego del contributo di cui al comma 1 del predetto articolo 8 per esaurimento dei fondi syanziati, e che, per effetto della deliberazione 25 luglio 2003, n. 23 del 2003 del Comitato interministeriale di programmazione economica, hanno successivamente ricevuto da parte dell'Agenzia delle entrate comunicazione della concessione del contributo medesimo, il termine per l'avvio della realizzazione dell'investimento, di cui all'articolo 8, comma 1-*bis*, legge 23 dicembre 2000, n. 388, è proprogato di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e quello per l'utilizzo del contributo, di cui all'articolo 62, comma 1, lettera *f),* legge 27 dicembre 2002, n. 289, è prorogato al terzo anno successivo a quello nel quale è stata presentata l'istanza. I limiti di utilizzazione minimi e massimi previsti dalla medesima lettera *f)* per

l'anno di presentazione dell'istanza e per l'anno successivo sono differiti di un anno. Resta fermo l'ammontare del credito d'imposta concesso anche se la ripartizione territoriale dell'investimento ha luogo in una diversa area agevolata della stessa regione».

3.0.45

NOCCO

*Dopo l'***articolo 3***, è inserito il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

Per i soggetti di cui all'articolo 62, comma 1, lettera *d)*, legge 27 dicembre 2002, n. 289 che, entro il termine di cui all'articolo 8, comma 1-*ter*, legge 23 dicembre 2000, n. 388, hanno ricevuto comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate del diniego del contributo di cui al comma 1 del predetto articolo 8 per esaurimento dei fondi stanziati, e che, per effetto della deliberazione 25 luglio 2003 n. 23/03 del Comitato interministeriale di programmazione economica, hanno successivamente ricevuto da parte dell'Agenzia delle Entrate comunicazione della concessione del contributo medesimo, il termine per l'avvio della realizzazione dell'investimento, di cui all'articolo 8, comma 1-*bis*, legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogato di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e quello per l'utilizzo del contributo, di cui all'art. 62, comma 1, lettera *f)*, legge 27 dicembre 2002, n. 289, è prorogato al terzo anno successivo a quello nel quale è stata presentata l'istanza. I limiti di utilizzazione minimi e massimi previsti dalla medesima lettera *f)* per l'anno di presentazione dell'istanza e per l'anno successivo sono differiti di un anno. Resta fermo l'ammontare del credito d'imposta concesso anche se la ripartizione territoriale dell'investimento ha luogo in una diversa area agevolata della stessa regione».

3.0.51

NANIA, VALDITARA, GRILLOTTI, BATTAGLIA Antonio, TOFANI, PEDRIZZI, ASCIUTTI, GABURRO, BRIGNONE, BEVILACQUA, MONCADA, COMPAGNA, FAVARO, ZAPPACOSTA, BALBONI, DEMASI, EUFEMI, SALERNO, CURTO

*Dopo l'***articolo 3***, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Superalcolici)

Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto da adottare entro il 28 febbraio 2004 procede all'aumento dell'aliquota dell'accisa sull'alcole etilico, di cui all'articolo 32 del Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi approvato con decreto legislativo 504/95, al fine di conseguire maggiori entrate su base annua non inferiori a 40 milioni di euro».

Conseguentemente alla Tabella C, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca scientifica, alla voce: Decreto Legislativo 204/98 (25.2.3.1 – Ricerca scientifica – cap. 8922)

Modificare gli importi come segue:

2004: – 40.000;
2005: – 40.000;
2006: – 40.000.

3.0.53

MINARDO

*Dopo l'***articolo 3***, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Cartolarizzazione dei crediti e regolarizzazzione contributiva in agricoltura)

1. Le disposizioni in materia di cessione e di cartolarizzazione dei crediti vantati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS, previste dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n 448, come modificato all'articolo 1 del decreto 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n 402 non si applicano ai crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per gli interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive, come definite dall'articolo 1, commi 217 e se-

guenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, vantati dall'INPS nei confronti delle aziende agricole.

2. I concessionari della riscossione esattoriale sospendono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la notifica delle cartelle –di pagamento relative ai crediti vantati dall'lNPS nei confronti delle aziende agricole. Dalla medesima data di cui al periodo precedente sono sospesi i termini per l'impugnazione e per il pagamento delle cartelle già notificate alle aziende agricole.

3. All'articolo 76 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal decreto-legge 24 maggio 1999, n 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1999, n 236, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: "fino a tutto il 1997" sono sostituite dalle seguenti: "fino a tutto il 30 giugno 2001";

b) al comma 1, primo periodo, le parole: "31 ottobre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2002";

c) al comma 1, primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: "la seconda da versare entro il 15 dicembre 1999";

d) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "in tal caso le somme già versate sono imputate interamente al capitale. Alla presente regolarizzazione si applica l'articolo 18, comma 17, della legge 23 dicembre 1994, n. 724"».

Art. 6.

6.1

IL RELATORE

I commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al fine di provvedere alla estinzione dei debiti pregressi nei confronti di enti, società, persone fisiche, istituzioni ed organismi vari sono autorizzate le seguenti spese:

100 milioni di euro per l'anno 2004 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, per quelli contratti dall'ex Ministero delle finanze per le attività svolte fino al 31 dicembre 2000;

171 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per quelli contratti dal Ministero dell'interno - Dipartimento di pubblica sicurezza - per le attività svolte fino al 31 dicembre 2003.

2. Gli importi di cui al comma 1 sono iscritti in specifici fondi, rispettivamente, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'interno, per essere assegnati nel corso

della gestione alle unità previsionali di base interessate, con decreti dei rispettivi Ministri, comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite gli Uffici centrali di bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti».

Conseguentemente, nella Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *sono apportate le seguenti variazioni:*

2004: – 100.000;
2005: – 150.000;
2006: – 150.000.

Di cui regolazione debitorie:

2004: – 100.000;
2005: – 150.000;
2006: – 150.000.

6.3

EUFEMI, IERVOLINO

Al comma 1, dopo la parola: «2006», *sono aggiunte le seguenti:* «La medesima disposizione si applica nei confronti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a favore del quale è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'estinzione dei debiti accumulati al 31 dicembre 2003, dal Dipartimento per i trasporti terrestri».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 2, tabella C, ridurre le voci inserite del 10 per cento.

6.6/1

RIPAMONTI, CORTIANA, TURRONI, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento 6.6 del Governo, sostituire le parole: «e per gli effetti del comma 1», *fino a:* «Santa Sede,» *con le seguenti:* «di una adeguata ed efficiente manutenzione del sistema idrico nazionale, con particolare riferimento alla riduzione delle perdite degli acquedotti,».

6.6

IL GOVERNO

Aggiungere il seguente comma:

«4. Ai fini e per gli effetti del comma 1 dell'articolo 6 del Trattato Lateranense con la Santa Sede, è autorizzata la spesa massima di 25 milioni di euro per l'anno 2004 e di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, da iscrivere in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le modalità i criteri e l'entità dell'erogazioni a favore dei soggetti creditori sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, nella Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2004: - 25.000;
2005: - 4.000;
2006: - 4.000.

Art. 11.

11.300/1

MODICA

All'emendamento 11.300, articolo 11-bis*, apportare le seguenti modifiche:*

«*a)* al primo periodo, dopo le parole: "le università", aggiungere le seguenti: "e gli enti di ricerca";

b) al primo periodo, sopprimere le parole: ", nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 39 della legge n. 449 del 1997", e le altre: "e non prima del 1° settembre"».

Conseguentemente, al secondo periodo dell'articolo 1-bis*, sostituire la parola:* «10» *con* «15» *e* «20» *con* «25».

11.300

IZZO, GRILLOTTI, TAROLLI, VANZO, NOCCO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis.* Nell'anno 2004, in deroga al divieto di cui al comma 1, le università possono assumere, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 39 della legge n. 449 del 1997 ed entro i limiti di spesa di cui all'articolo 51, comma 4, della medesima legge, esclusivamente ricercatori e personale docente, con oneri a carico dei propri bilanci e non prima del 1º settembre. Corrispondentemente, al successivo comma 2 ridurre gli importi di 10 milioni di euro per il 2004 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Per la restante quota dell'onere, pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2005, si fa fronte mediante incremento dell'aliquota delle accise sull'alcole etilico di cui all'articolo 32 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo n. 514 del 1995, determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 agosto 2004».

11.22

CANTONI, BASILE, ASCIUTTI, IZZO, BETTAMIO, IOANNUCCI, BARELLI, ALBERTI CASELLATI, FABBRI, FAVARO, FIRRARELLO, MINARDO, FASOLINO, NOCCO

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le Università procedono alla assunzione di professori ordinari, associati del personale già in servizio, e dei ricercatori risultati idonei nelle procedure di valutazione comparativa a seguito di concorsi già banditi, le cui procedure concorsuali siano state già espletate entro dicembre 2003».

All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede nel limite massimo di 1.500.000 euro a decorrere dall'anno 2004.

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 1.500;
2005: – 1.500;
2006: – 1.500.

11.28

TURRONI, BONAVITA, RIPAMONTI, CORTIANA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Le Università sono comunque autorizzate a disporre, con oneri a carico dei loro bilanci, le assunzioni di docenti e ricercatori le cui procedure concorsuali si sono concluse entro il 31 dicembre 2003, a condizione che ciò assicuri il rispetto del limite del 90 per cento del Fondo di funzionamento ordinario di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

Conseguentemente, a decorrere dal 1º gennaio 2004 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76 per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate dello 0,5 per cento.

11.600

IL RELATORE

Il comma 5 è sostituito dal seguente:

«*5*. Al fine di consentire al Dipartimento della protezione civile di fronteggiare le molteplici situazioni di emergenza in atto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzata ad assumere personale, mediante concorsi pubblici, nel limite massimo di 180 unità, da assegnare al predetto Dipartimento. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, sono definiti le qualifiche, i requisiti professionali specialistici e la quota di riserva dei posti in favore del personale in servizio presso il Dipartimento stesso con contratto a tempo determinato, ovvero in posizione di comando o di fuori ruolo. Il personale di cui al precedente periodo è mantenuto in servizio fino alla conclusione delle predette procedure concorsuali. È garantito in ogni caso un adeguato accesso dall'esterno. Ai fini di una graduale copertura dei posti, sono autorizzate, per l'anno 2004, assunzioni per 50 unità di personale e, per l'anno 2005, assunzioni per ulteriori 130 unità. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma pari 1,75 milioni di euro per l'anno 2004 ed a 6,3 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2005, si provvedere, quanto a 1,75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004 a carico del fondo di cui al comma 2 e, quanto a 4,55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, mediante utilizzo delle disponibilità relative all'autorizzazione di spesa di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225».

Conseguentemente, nella tabella C, sotto la voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: legge 24 febbraio 1992, n. 225 Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile (3.1.5.15 – Presidenza del Consiglio dei ministri – Servizio nazionale della protezione civile – cap. 2184):

2005: – 4.550;
2006: – 4.550.

11.179

IZZO

Al comma 14, dell'articolo 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In deroga a quanto previsto dall'articolo 21, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, se il numero delle domande di partecipazione ai concorsi per gli arruolamenti di cui al presente comma è inferiore al parametro di riferimento stabilito con decreto del Ministro della difesa in funzione del numero dei potenziali concorrenti e, comunque, non superiore al quintuplo dei posti messi a concorso, per i posti riservati ai volontari delle Forze armate eventualmeente non coperti si provvede mediante i reclutamenti ordinari».

11.500

IL GOVERNO

Al comma 15 dell'articolo 11 sono aggiunti i seguenti periodi:

«con le medesime deroghe e modalità, le citate Amministrazioni possono avvalersi del personale in servizio presso l'Agenzia del Demanio che ha esercitato l'opzione ai sensi dell'articolo 3 comma 5 del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173 e successive modificazioni.

Il medesimo personale in servizio presso l'Agenzia del Demanio può essere destinato anche ad altre Amministrazioni con modalità, criteri e limiti numerici definiti con decreto del Ministro per la funzione pubblica».

Art. 12.

12.16/1
GIARETTA

All'emendamento 12.16 sostituire le parole: «70 per cento» *con le parole:* «30 per cento».

12.16/2
EUFEMI

All'emendamento 12.16, dopo il comma 4-bis, *aggiungere il seguente:*

«4-*ter*. All'articolo 41, ultimo comma, lettera *c),* della legge 11 luglio 1980, n. 312, al posto delle parole: «un terzo» *si sostituiscono le parole:* «un mezzo».

12.16
IL RELATORE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4- *bis*. Al fine di garantire la piena operatività delle pubbliche amministrazioni che, in relazione a quanto previsto dall'articolo 34, comma 1, lett. *a)* della legge 27 dicembre 2002, n 289, siano state interessate da una rideterminazione o da una diversa distribuzione dei posti di livello dirigenziale generale, all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165, e successive modificazioni, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti "70 per cento"».

12.17
IL RELATORE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4- *bis*. L'articolo 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266, si interpreta nel senso che I 'emolumento ivi previsto compete esclusivamente ai colonnelli e ai brigadieri generali delle Forze armate nonché ai gradi ed alle qualifiche corrispondenti dei Corpi di polizia e non è computabile ai fini dell'attribuzione dei trattamenti di cui all'articolo 5, commi

3 e 3- *bis* della legge 8 agosto 1990, n. 231, ed agli articoli 43, commi 16, 22 e 23, e 43-*ter* della legge 1° aprile 1981, n. 121».

12.36 (testo 2)

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, PEDRINI, FRAU

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«5. Le minori entrate conseguenti all'entrata in vigore delle disposizioni relative alle modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 74 della legge n. 388 del 2000, derivanti dalla cessazione di ogni contribuzione previdenziale in materia di trattamento di fine servizio, comunque denominato, in favore dei competenti enti previdenziali per il personale degli enti il cui ordinamento del personale rientri nella competenza propria o delegata delle regioni Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige, nonché delle province autonome di Trento e di Bolzano, non sono da intendere, vista la cessazione di ogni obbligo ed onere per i competenti enti previdenziali relativamente all'ulteriore accantonamento del trattamento di fine rapporto, quali oneri aggiuntivi per la finanza pubblica».

12.36

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, PEDRINI, FRAU

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«5. Le minori entrate conseguenti all'entrata in vigore delle disposizioni relative alle modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 74 della legge n. 388 del 2000, derivanti dalla cessazione di ogni contribuzione previdenziale in materia di trattamento di fine servizio, comunque denominato, in favore dei competenti enti previdenziali per il personale degli enti il cui ordinamento del personale rientri nella competenza propria o delegata delle regioni Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige, nonché delle province autonome di Trento e di Bolzano, non sono da intendere, vista la cessazione di ogni obbligo ed onere per i competenti enti previdenziali relativamente all'accantonamento ed alla corresponsione del trattamento di fine rapporto, quali oneri aggiuntivi per la finanza pubblica».

12.43 (testo 2)
SCHIFANI, VIZZINI

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4-*bis.* Nel limite complessivo di 47,063 milioni di euro, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a prorogare, limitatamente all'esercizio 2004, le convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, direttamente con i comuni, per lo svolgimento delle attività socialmente utili e l'attuazione delle misure di politica attiva del lavoro, riferite a lavoratori ASU nella disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio, nonchè, nel limite complessivo di 20,937 milioni di euro, ai soggetti provenienti dal medesimo bacino, utilizzati attraverso convenzioni già stipulate in vigenza dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo n. 468 del 1997, per un periodo che, eventualmente prorogato, non ecceda i 60 mesi complessivi, al fine di una definitiva stabilizzazione occupazionale.

4-*ter.* In presenza delle suddette convenzioni il termine di cui all'articolo 78, comma 2, della legge n. 388 del 2000 è prorogato al 31 dicembre 2004.

Conseguentemente, nella tabella B, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 68.000;

alla tabella D, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, decreto-legge n. 148 del 1993, convertito in legge n. 236 del 1993, articolo 1, comma 7: Fondo per l'occupazione:

2004: + 68.000.

12.43
SCHIFANI, VIZZINI

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:

«4-*bis.* Nel limite complessivo di 47,063 milioni di euro, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a prorogare, limitatamente all'esercizio 2004, le convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, direttamente con i comuni, per lo svolgimento delle attività socialmente utili e l'attuazione delle misure di politica attiva del lavoro, riferite a lavoratori ASU nella disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio, nonché, nel limite complessivo di 20,937 milioni di euro, ai soggetti provenienti dal medesimo bacino, utilizzati attraverso convenzioni già stipulate in vigenza dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo n. 468 del 1997, per un periodo che, eventualmente prorogato, non ecceda i sessanta mesi complessivi, al fine di una definitiva stabilizzazione occupazionale.

4-*ter*. In presenza delle suddette convenzioni il termine di cui all'articolo 78, comma 2, della legge n. 388 del 2000 è prorogato al 31 dicembre 2004.

Conseguentemente, alla tabella B, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 68.000.

Art. 16.

16.0.21 (testo 2)
CENTARO, AZZOLLINI

*Dopo l'***articolo 16,** *inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis*.

1. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi dal'INPS ed affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2002, compresi quelli che hanno formato oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche ed integrazioni, i datori di lavoro ed i lavoratori autonomi agricoli possono estinguere il debito senza corrispondere gli interessi di mora e con il pagamento:

a) di una somma pari al 25 per cento dell'importo iscritto al ruolo;

b) delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo stesso.

2. La definizione di cui al comma 1 comporta la rinuncia a qualunque forma di contestazione in merito alla sussistenza ed entità degli importi iscritti a ruolo, con conseguente estinzione dei procedimenti amministrativi o giurisdizionali pendenti.

3. Nei novanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, i concessionari informano i debitori di cui al comma 1 che, entro il 30 giugno 2004 possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal citato comma 1, versando contestualmente almeno il 50 per cento delle somme di cui al medesimo comma 1. Il residuo importo è versato entro il 31 dicembre 2004. Sulle somme riscosse, ai concessionari spetta un aggio pari al 4 per cento.

4. Con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, è approvato il modello dell'atto di cui al comma 3 e sono stabilite le mo-

dalità di versamento delle somme pagate dai debitori, di riversamento da parte dei concessionari, di rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei rapporti contabili connessi all'operazione».

16.0.21
CENTARO, AZZOLLINI

*Dopo l'***articolo 16***, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis*.

1. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi dall'INPS ed affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2002, compresi quelli che hanno formato oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modifiche ed integrazioni, i datori di lavoro ed i lavoratori autonomi agricoli possono estinguere il debito senza corrispondere gli interessi di mora e con il pagamento:

a) di una somma pari al 25 per cento dell'importo iscritto al ruolo;

b) delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo stesso.

2. La definizione di cui al comma 1 comporta la rinuncia a qualunque forma di contestazione in merito alla sussistenza ed entità degli importi iscritti a ruolo, conseguente estinzione dei procedimenti amministrativi o giurisdizionali pendenti.

3. Nei novanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, i concessionari informano i debitori di cui al comma 1 che, entro il 31 dicembre 2003 possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal citato comma 1, versando contestualmente almeno il 50 per cento delle somme di cui al medesimo comma 1. Il residuo importo è versato entro il 31 dicembre 2004. Sulle somme riscosse, ai concessionari spetta un aggio pari al 4 per cento.

4. Con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, è approvato il modello dell'atto di cui al comma 3 e sono stabilite le modalità di versamento delle somme pagate dai debitori, di riversamento da parte dei concessionari, di rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei rapporti connessi all'operazione».

Art. 18.

18.0.8 (testo 3)
IZZO, NOCCO

*Dopo l'***articolo 18,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 18-*bis*.

(Interventi a sostegno della condizione parentale)

1. Dopo l'articolo 42, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, aggiungere il seguente:

"42-*bis*. - *(Assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche). – 1.* Il genitore con figli minori fino a quattro anni di età dipendenti di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro 30 giorni dalla domanda.

2. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione"».

18.0.8 (testo 2)
IZZO, NOCCO

*Dopo l'***articolo 18,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 18-*bis*.

(Interventi a sostegno della condizione parentale)

1. Dopo l'articolo 42, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, aggiungere il seguente:

"42-*bis*. - *(Assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche). – 1.* Il genitore con figli minori fino a quattro anni di età dipendenti di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,

comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro 30 giorni dalla domanda.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, sono estese anche alle Società per azioni a prevalente capitale pubblico"».

18.0.8

IZZO

*Dopo l'***articolo 18***, è aggiunto il seguente:*

«Art. 18-*bis*.

(Interventi a sostegno della condizione parentale)

1. Dopo l'**articolo 42** *del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 è aggiunto il seguente:*

"Art. 42-*bis*.

(Assegnazione temporanea delle lavoratrici dipendenti dalle amministrazioni pubbliche)

1. Le donne con figli minori a tre anni di età dipendenti di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche, hanno diritto ad essere temporaneamente assegnate a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a due anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale il coniuge esercita la propria attività lavorativa.

2. La facoltà di cui al comma 1 è esercitabile anche dalle lavoratrici con rapporto di lavoro a tempo determinato, comunque denominato, nonché dalle lavoratrici dipendenti da datori di lavoro privati con organizzazione articolata sul territorio nazionale o regionale"».

Art. 20.

20.3 (testo 2)
NOCCO, LAURO

Dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-*bis*. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo speciale, denominato "PC alle famiglie", nel quale affluiscono parzialmente le disponibilità, non impegnate alla data del 31 dicembre 2003, di cui all'articolo 27 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nel limite di 30 milioni di euro. Il fondo è destinato alla copertura delle spese relative al progetto promosso dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie denominato "PC alle famiglie", diretto all'erogazione di un contributo di 200 euro per l'acquisizione e l'utilizzo di un personal computer con la dotazione necessaria per il collegamento ad internet, nel corso del 2004, da parte dei contribuenti persone fisiche residenti in Italia con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, relativo all'anno d'imposta 2002. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, entro i limiti delle disponibilità finanziarie di cui al primo periodo, le modalità di attuazione del progetto, di individuazione dei requisiti reddituali e dei soggetti tenuti alla verifica dei predetti requisiti, nonchè di erogazione degli incentivi stessi prevedendo anche la possibilità di avvalersi a tal fine della collaborazione di organismi esterni alla pubblica amministrazione».

20.3
NOCCO, LAURO

Dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-*bis*. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i soggetti con reddito complessivo riferito all'anno 2003 non superiore a 15.000 euro possono detrarre dall'imposta lorda afferente all'anno 2004 la spesa sostenuta nel corso del medesimo anno per l'acquisto di un personal computer con la dotazione necessaria per il collegamento ad *Internet*, nel limite massimo di 200 euro. Le modalità relative alla fruizione della detrazione sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'innovazione e delle tecnologie, di natura non regolamentare, emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a trenta milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante trasferimento di pari importo su un apposito

Fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, a valere sul Fondo di cui all'art. 27 della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

20.0.6 (testo 2)

FIRRARELLO, IZZO, NOCCO

*Dopo l'***articolo 20***, aggiungere il seguente:*

«Art. 20-*bis*.

1. Le aziende industriali che hanno stipulato prestiti agevolati per contratti di ricerca di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 in data antecedente il 1995 e che hanno ancora in essere rate di mutuo in sofferenza, sono tenute al solo versamento entro il 31 gennaio 2004 delle quote originarie residue con esclusione degli interessi di mora ricapitalizzati. Per importi superiori ad euro 25.000 è consentito il versamento in tre rate il 31 gennaio 2004, il 30 giugno 2004 e il 31 dicembre 2004, maggiorate degli interessi legali».

20.0.6

FIRRARELLO, IZZO, NOCCO

*Dopo l'***articolo 20***, aggiungere il seguente:*

«Art. 20-*bis*.

1. Per le aziende industriali che hanno stipulato prestiti agevolati per contratti di ricerca di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 in data antecedente il 1995 e che hanno ancora in essere rate di mutuo in sofferenze, sono tenute al solo versamento della quota capitale originaria residua con esclusione degli interessi di mora ricapitalizzati verrà eseguito entro il 31 gennaio 2004. Per importi superiori ad euro 25.000 è consentito il versamento in quattro rate il 31 gennaio 2004, il 30 giugno 2004, il 31 dicembre 2004 e il 30 giugno 2005, maggiorate degli interessi legali».

Art. 22.

22.43

De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Turroni, Ripamonti, Zancan

Sopprimere il comma 8.

Art. 26.

26.0.4

Tunis, Caddeo

*Dopo l'***articolo 26***, aggiungere il seguente:*

«Art. 26-*bis*.

(Disposizioni per il territorio del Sulcis)

1. Per favorire il rilancio minerario energetico del bacino del Sulcis, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 1994, il termine previsto nel comma 1 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è prorogato al 31 dicembre 2004.

2. Le risorse finanziarie previste dal comma 2 del medesimo articolo 57 sono integrate con l'importo di 25 milioni di euro e sono erogate con le modalità previste dal comma 3 del citato articolo 57 della legge n. 449 del 1997».

Conseguentemente, è ridotto l'importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994.

Art. 41.

41.15 (testo 2)

MODICA, ACCIARINI, FRANCO Vittoria, PAGANO, TESSITORE, D'ANDREA, MARINO, SOLIANI, CADDEO, MONTICONE, CORTIANA, MANIERI, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, SODANO Tommaso, MALABARBA, BASILE, NOCCO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis.* In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito in legge con modificazioni dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, per l'anno 2004 non si applica il riferimento alla lettera *a)* di cui al medesimo comma. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano nel limite di spesa massima, per l'anno 2004, di euro 250.000».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 250;
2005: – ;
2006: – .

41.15

MODICA, ACCIARINI, FRANCO Vittoria, PAGANO, TESSITORE, D'ANDREA, MARINO, SOLIANI, CADDEO, MONTICONE, CORTIANA, MANIERI, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, SODANO Tommaso, MALABARBA, BASILE, NOCCO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis.* Nell'articolo 1, comma 3, del decreto legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito in legge con modificazioni dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, le parole: "lettere *a)* e *b)*" sono sostituite dalle parole: "lettera *b)*"».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 250;
2005: – ;
2006: – .

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

Coord.1
IL RELATORE

1. *All'articolo 9, sostituire la rubrica con la seguente:* «(Commissione per la vigilanza ed il controllo sul *doping* e per la tutela della salute nelle attività sportive)».

2. *All'articolo 10, comma 4, sostituire, in fine, le parole:* «ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 1» *con le seguenti:* «ai criteri previsti dal comma 1 del presente articolo per il personale delle amministrazioni dello Stato».

3. *All'articolo 11, comma 6, quarto periodo, sostituire le parole:* «dal vigente decreto del Ministro dell'interno» *con le seguenti:* «dall'articolo 119, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77,».

4. *All'articolo 20, comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole:* «decreto non regolamentare» *con le seguenti:* «decreto di natura non regolamentare».

5. *All'articolo 43, comma 2, al primo periodo, dopo le parole:* «con decreto» *inserire le seguenti:* «di natura non regolamentare» *e, al terzo periodo, sopprimere le parole:* «, avente natura non regolamentare,».

6. *All'articolo 48, comma 1, primo periodo, sostituire le parole da:* «Le infrastrutture» *fino a:* «al CIPE,» *con le seguenti:* «Per le infrastrutture di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, ad eccezione di quelle incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, che presentano un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione dell'opera stessa, la richiesta d'assegnazione di risorse al CIPE deve essere accompagnata».

7. *All'articolo 49, comma 2, capoverso 2*-ter:

a) nel primo periodo, sostituire le parole: «cauzione definitiva» *con le seguenti:* «garanzia fideiussoria»*;*

b) nel secondo periodo, sostituire la parola: «attività» *con la seguente:* «entità»*;*

c) nel penultimo periodo, spostare il segno "»" alla fine del comma;

d) nell'ultimo periodo, sostituire le parole: «di entrata in vigore della presente legge» *con le seguenti:* «del 1° gennaio 2004».

8. *All'articolo 51, spostare il secondo periodo del comma 7 dopo il primo periodo del comma 1.*

ORDINI DEL GIORNO

0/2512/1/5ª
MARINO

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2004,

premesso che:

nelle precedenti leggi finanziarie, alla tabella F, con specifiche note esplicative veniva data contezza ed indicato l'ammontare delle somme trasportate dagli esercizi precedenti relativamente a leggi pluriennali di spesa.

Nella Finanziaria del 2004 detta Tabella F è priva di dette note esplicative del trasporto delle somme e del relativo esercizio finanziario,

impegna il Governo:

ad integrare la tabella F nella presente sessione di bilancio, ai fini della migliore leggibilità del documento contabile».

0/2512/2/5ª
FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2004,

considerato che:

i cittadini italiani che svolgono il loro lavoro nella Repubblica di San Marino sono sottoposti a una illegittima doppia tassazione e ciò crea fortissimi disagi anche in considerazione del fatto che molti di questi lavoratori transfrontalieri provengono da zone molto distanti, ovvero da Ravenna, Ferrara, Forlì, oltre che da Rimini;

tale situazione pesa notevolmente sui bilanci delle circa cinquemila famiglie interessate;

inspiegabilmente, nel corso dell'incontro avvenuto a Rimini il 25 agosto 2003, fra il Ministro degli esteri italiano e i Segretari di Stato della Repubblica di San Marino il problema dei lavoratori italiani non è stato nemmeno menzionato, nonostante l'incontro vertesse sul tema della cooperazione economica fra i due Paesi,

impegna il Governo:

a presentare in Parlamento un apposito Disegno di Legge di approvazione di un accordo internazionale, da stipularsi fra la Repubblica ita-

liana e la Repubblica di San Marino, volto a risolvere la annosa questione della doppia tassazione a carico dei cittadini italiani che svolgono la loro attività lavorativa nella Repubblica di San Marino».

0/2512/3/5ª

GIARETTA, DONATI, DEL TURCO

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2004,

considerato che la direttiva europea 77/388 autorizzava gli stati membri a sperimentare per il triennio 2000 – 2003 l'applicazione di un'aliquota IVA ridotta perfino a due settori di servizio ad alta intensità di lavoro;

considerato che l'Italia ha utilizzato tale norma, poi prorogata fino al 2003, in particolare per il settore della manutenzione nell'edilizia:

considerato che altri paesi, in particolare l'Olanda, il Belgio il Lussemburgo e l'Irlanda hanno utilizzato la disposizione anche per il settore del commercio e della riparazione delle biciclette e accessori;

ritenuto che in questo modo si possa contribuire ad incentivare l'acquisto e l'uso delle biciclette come positiva azione per una migliore organizzazione della mobilità particolarmente nelle aree urbane, in direzione di azioni contro la congestione e l'inquinamento,

impegna il Governo:

a sperimentate l'applicazione dell'IVA ridotta nel settore del commercio e riparazione delle biciclette e accessori nel caso si preveda una ulteriore proroga della direttiva europea o a proporre in sede di ECOFIN che nella definitiva armonizzazione dell'IVA venga considerata l'applicazione di una aliquota IVA ridotta per tale settore».

0/2512/4/5ª

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2004,

considerato che l'articolo 51 del disegno di legge finanziaria 2004 dispone interventi a favore del settore dell'editoria, prevedendo che detti interventi siano subordinati all'autorizzazione delle competenti autorità europee;

considerato inoltre che: la Commissione e la Corte di Giustizia dell'UE hanno stabilito che si può considerare aiuto di Stato qualsiasi vantaggio, suscettibile di valutazione economica, concesso dalle autorità pubbliche a favore di un'impresa senza contropartita o con una contropartita che vi corrisponda in misura minima (ovvero in assenza di un investimento); la selettività è una caratteristica importante per identificare un aiuto di Stato: non sono considerati aiuti i «provvedimenti generali» di sostegno economico, applicabili a tutte le imprese in tutti settori di produzione in quanto espressione delle scelte di politica economica degli Stati; è invece considerato aiuto di stato una misura a favore di una singola azienda o di un singolo settore produttivo; questi dati fanno temere che il provvedimento contenuto nell'articoli 51 del disegno di legge finanziaria 2004 possa essere «bocciato» in sede valutativa da parte della Commissione Europea;

impegna il Governo affinché disponga che lo stanziamento di 90 milioni di euro, previsto dall'articolo 51 a favore degli editori, erogato come credito d'imposta per l'acquisto della carta, sia fatto confluire nel Fondo per le agevolazioni di credito alle imprese del settore editoriale, di cui al comma 1 dell'articolo 5 della legge 7, marzo 2001, n. 62, nel caso in cui le competenti autorità europee non autorizzassero la suddetta disposizione in quanto definibile "aiuto di Stato"».

0/2512/5/5ª

FALOMI

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2004,

impegna il Governo a: disporre che lo stanziamento di 90 milioni di euro, previsto dall'articolo 51 a favore degli editori, erogato come credito d'imposta per l'acquisto della carta, sia fatto confluire per l'anno 2005 nel Fondo per le agevolazioni di credito alle imprese del settore editoriale, di cui al comma 1 dell'articolo 5 della legge 7, marzo 2001, n. 62, nel caso in cui le competenti autorità europee non autorizzassero la suddetta disposizione in quanto definibile "aiuto di Stato"».

0/2512/6/5ª

IZZO, NOCCO, ALBERTI CASELLATI

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2004,

premesso che:

l'articolo 45 della legge 289 del 2002 prevedeva in sede di sperimentazione, per l'anno 2003, che gli imprenditori artigiani iscritti nei relativi albi provinciali, qualora impossibilitati per causa di forza maggiore all'espletamento dell'attivita' lavorativa, nonché i coltivatori diretti iscritti negli elenchi provinciali, ai fini della raccolta di prodotti agricoli, possano avvalersi, in deroga alla normativa previdenziale vigente, di collaborazioni occasionali di parenti entro il secondo grado aventi anche il titolo di studente per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a novanta giorni;

il medesimo articolo prevedeva, inoltre che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole e forestali, venissero definite le modalità di attuazione;

tale norma è stata resa strutturale per il settore dell'agricoltura,

impegna il Governo:

ad attuare, in tempi brevi, la delega anche con riferimento al settore artigiano, così come richiesto dalle Commissioni lavoro di Camera e Senato in occasione del parere espresso sul decreto legislativo di attuazione della legge 30 del 2003».

0/2512/7/5ª

DANIELI, MANZIONE, RIGONI

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2004,

premesso che:

con la Legge finanziaria 2003 fu approvato l'aumento di euro 123,77 mensili delle pensioni sociali anche per gli italiani residenti all'estero;

più in generale la norma in questione ha fatto discendere il diritto alla percezione dell'aumento dalle disponibilità economiche del bilancio totale, in conseguenza di ciò introducendo una variabilità dei presupposti soggettivi necessari;

la norma in questione ha posticipato di un anno il diritto alla percezione dell'aumento, rispetto agli italiani residenti in Italia;

infine, l'aumento economico – peraltro a tutt'oggi non ancora corrisposto – è stato parametrato al costo della vita dei vari Paesi di residenza;

considerato che in alcuni Paesi di più importante presenza di cittadini italiani vi sono indici di inflazione elevatissimi;

senza una parametrazione della pensione ed in particolare del richiamato aumento, nel termine di pochi mesi il beneficio economico sarebbe del tutto vanificato:

impegna il Governo:

ad adottare un provvedimento di parametrazione periodica, almeno annuale, del richiamato aumento della pensione sociale che sarà corrisposto agli italiani residenti all'estero, a livello della inflazione presente nei diversi Paesi di residenza».

0/2512/8/5ª

ACCIARINI, CORTIANA, SOLIANI, MANIERI, BETTA, D'ANDREA, MONTICONE, FRANCO Vittoria, PAGANO, MODICA, TESSITORE, PAGLIARULO, MARINO

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2004,

rilevato che la totalità delle organizzazioni sindacali della scuola, a proposito dei dirigenti scolastici, da tempo rivendicano:

a) il ritiro della Circolare del Ministero dell'istruzione n 27 del 7 marzo 2003 che estende loro l'applicazione della legge 15 luglio 2002, n. 145;

b) il bando di concorso ordinario per dirigenti scolastici;

c) il reperimento delle risorse economiche per la stipula del contratto dei dirigenti scolastici stessi;

rilevato che il giorno 21 ottobre 2003 dalle ore 10 alle ore 15 i Dirigenti Scolastici e i Presidi Incaricati provenienti da tutta Italia manifesteranno con un sit-in davanti a Palazzo Madama sede del Senato della Repubblica rivendicando l'autonomia e la valorizzazione della scuola pubblica, il loro Contratto scaduto da venti mesi, il concorso ordinario dei Dirigenti Scolastici e contro l'estensione dello *spoils system* alle scuole;

rilevato altresì che il Governo ha promesso in atti ufficiali e il Ministro Moratti si è pubblicamente impegnato a stanziare i fondi nella Legge Finanziaria necessari ad aprire il Contratto della Dirigenza Scolastica, ma che nel testo in discussione al Senato non ve ne è traccia,

impegna il Governo:

a maturare, in occasione dell'esame del provvedimento da parte dell'Aula del Senato, una disponibilità alla soluzione delle suddette rivendicazioni della dirigenza scolastica».

0/2512/9/5ª
RONCONI

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2004,

considerato che a Spoleto opera da 56 anni il Teatro Lirico Sperimentale «A. Belli»;

che il suddetto Teatro Lirico svolge importante e meritoria attività di formazione a favore di cantanti lirici;

che gran parte dei cantanti lirici più noti in Italia e molti all'estero hanno seguito corsi di formazione presso il Teatro Lirico A. Belli di Spoleto;

impegna il Governo ad individuare risorse sufficienti per garantire una continuità formativa

al Teatro Lirio A. Belli di Spoleto».

0/2512/10/5ª
D'ANDREA, COVIELLO, SOLIANI, AYALA

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2004,

considerato che le Accademie e i Conservatori sono tuttora investiti da un processo di trasformazione (destinato ad adeguarne la struttura) per effetto della legge n. 508 del 1999, la cui compiuta attuazione sembra richiedere tempi più lunghi di quelli inizialmente previsti;

rilevato che si fa più pressante l'esigenza di adeguare la distribuzione territoriale delle medesime istituzioni di alta formazione artistica e musicale, con particolare riferimento alle regioni che ne sono tuttora prive;

tenuto conto che in Basilicata, pur in presenza di due licei artistici e di due istituti d'arte che svolgono una importante azione di istruzione e formazione nelle discipline artistiche, non è sorta finora un'Accademia di Belle Arti, nonostante la viva attesa delle comunità locali;

considerata la manifestata volontà dell'Amministrazione provinciale di Matera di concorrere, unitamente con altre istituzioni, alla individuazione ed alla messa a disposizione della istituenda accademia di una sede idonea e prestigiosa per corrispondere all'obiettivo di offrire un ulteriore sbocco alle esigenze formative dei giovani diplomati degli istituti scolastici di indirizzo artistico attivi in Basilicata nonché nella contigua area murgiana;

considerato che il Governo, in sede di conversione del decreto legge 25 settembre 2002, n. 212, recante misure urgenti per la scuola, l'università la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e

musicale, ha riconosciuto l'adeguamento della distribuzione territoriale delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e musicale è un obiettivo da perseguire dopo l'approvazione dell'apposito regolamento ministeriale;

rinnova l'invito al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ad istituire un'Accademia di Belle Arti in Basilicata, con sede in Matera, città dalle forti connotazioni storico culturali che testimoniano la peculiarità di un territorio la cui storia ha registrato un ciclo ininterrotto di civiltà e culture, riconosciuto dall'UNESCO quale patrimonio dell'Umanità».

0/2512/11/5ª

D'ANDREA, SOLIANI, ACCIARINI, TESSITORE, MONTICONE, CORTIANA, FRANCO Vittoria, MODICA, BETTA, MANIERI, PAGANO, TOGNI

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2004,

rilevata la gravissima situazione in cui versa l'edilizia scolastica, in particolare nelle regioni meridionali, evidenziata ancora nelle scorse settimane dalla ricerca Eurispes, tenuto altresì conto dell'imminente scadenza del termine per la messa a norma di legge di tutti gli edifici pubblici;

considerato che si sono arrestati i flussi finanziari, che per effetto della legge n. 23 del 1996 hanno consentito almeno la continuità degli interventi relativi alla sicurezza degli edifici,

impegna il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca:

a definire d'intesa con la Conferenza permanente delle Regioni, un Piano Pluriennale per l'edilizia scolastica, per rimuovere gli elementi di insufficiente sicurezza e la situazione di precarietà e di non corrispondenza ai requisiti di funzionalità didattica adeguata agli indirizzi formativi previsti dalla legislazione vigente;

a promuovere la revisione del decreto ministeriale del 18 dicembre 1975, recante norme tecniche ed indici minimi di funzionalità didattica, al fine di adeguarle alle mutate esigenze».

0/2512/12/5ª

DATO

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2004,

considerato che:

il disegno di legge finanziaria non corrisponde alle esigenze minime di adeguamento dell'edilizia scolastica drammaticamente emerse nel Paese in occasione del recente terremoto del Molise,

impegna il Governo:

1) a individuare le risorse adeguate all'esigenza di non interrompere la continuità di finanziamenti garantita negli ultimi tre anni;

2) a indirizzare tali finanziamenti alla programmazione della contrazione dei mutui da parte degli enti locali interessati alla messa in sicurezza degli edifici e in particolare di quelli che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico;

3) a ricercare le forme di coordinamento necessarie a reperire le risorse utili agli interventi sull'adeguamento delle scuole alle norme di sicurezza, manutenzione degli impianti, mappature dei rischi, formazione ed informazione dei lavoratori e degli studenti;

4) a favorire la costituzione degli organismi paritetici territoriali sulla sicurezza, previsti dalla Legge 626/94, con il compito di monitorare lo stato di applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nella regione in stretto coordinamento con l'organismo paritetico nazionale, anche con il coinvolgimento di genitori e studenti;

5) a riconoscere un ruolo attivo del responsabile della Prevenzione e Protezione, delle RSU e delle RSL presenti nelle scuole e previste dalle legge 626/94, anche attraverso specifici raccordi tra le diverse istituzioni scolastiche e la disponibilità di fondi contrattuali;

6) a proporre una iniziativa nazionale che parta dalla regione Molise sui temi della sicurezza nella scuola».

0/2512/13/5ª

DATO

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2004,

premesso che:

il grave evento sismico che ha colpito il Molise nei giorni 31 ottobre 2002 e l'alluvione successiva del 25 gennaio 2003 ha causato vittime e disastrose rovine, oltre che seri danni agli edifici del capoluogo;

tale disastroso evento ha inferto un colpo mortale all'economia molisana, già precaria a causa di difficoltà storiche oltre che contingenti,

impegna il Governo:

ad attivarsi immediatamente per l'utilizzo dei fondi straordinari destinati a quest'area, con particolare riferimento al controllo e alla messa in

sicurezza degli edifici scolastici, impegnando in questa verifica tutte le strutture predisposte compresa la protezione civile;

ad intervenire con ulteriori finanziamenti straordinari a favore delle zone colpite dal terremoto e dalla alluvione, destinati non solo alla ricostruzione ma anche al rilancio economico e sociale con particolare riferimento alle infrastrutture (ad esempio nel campo del trasporto viario e ferroviario e delle infrastrutture sanitarie) e allo sviluppo economico e turistico».

0/2512/14/5ª

FORLANI, CICCANTI, RONCONI, MAGNALBÒ

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2004,

considerate le necessita di garantire alle popolazioni dell'Umbria e delle Marche colpite dalla crisi sismica del settembre 1997 tempi adeguati per completare la ricostruzione nonché provvedimenti necessari alla ripresa economica e sociale del territorio,

impegna il Governo:

a prorogare al 31 dicembre 2004 lo stato di emergenza, già disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 dicembre 2002 fino al 31 dicembre 2003;

a far si che i soggetti interessati al servizio militare o al servizio civile, residenti alla data del 26 settembre 1997, nei comuni del territorio della regione Marche ed Umbria danneggiate dal terremoto, possono essere impiegati, fino al 31 dicembre 2004, come coaudiatori del personale delle amministrazioni dello Stato, delle regioni o degli enti locali territoriali per le esigenze connesse alla realizzazione degli interventi necessari a fronteggiare la crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997;

a far decorrere dal 1 gennaio 2005 il termine per il recupero, da parte dei competenti uffici, dei contributi previdenziali ed assistenziali, nonché delle entrate di natura patrimoniale ed assimilate dovute all'amministrazione finanziaria e ad enti pubblici anche locali, non corrisposti per effetto della proroga della sospensione disposta dall'articolo 1, dell'O.M. 21 febbraio 2003 N.3265 sino al 1º gennaio 2004, sia per i soggetti residenti aventi sede operativa nei comuni interessati dal sisma iniziato il 26 settembre 1997 nel territorio delle regioni Marche ed Umbria, sia per i medesimi soggetti interessati da ordinanze sindacali di sgombero;

a prorogare al 31 dicembre 2004 sia il termine di cui all'art.1, comma 1, dell'ordinanza n. 3168/2001, già differito al 31 dicembre 2003 dal comma 1 dell'art 10 dell'O.M. n. 3260 del 27 dicembre 2002, sia le disposizioni di cui all'art. 6, commi 1, 2 e 3 dell'ordinanza n. 2947/1999 relativamente ai contributi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 12

del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61 già differito al 31 dicembre 2003 dal comma 2 dell'articolo 10 dell'O.M. n. 3260 del 27 dicembre 2002».

0/2512/15/5ª
FIRRARELLO

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2004,

impegna il Governo ad istituire presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle Politiche Comunitarie, un istituto per la promozione e l'assistenza tecnica alle Regioni e Province autonome in materia di normative, politiche, iniziative comunitarie e formazione del personale per agevolare una sempre più consapevole partecipazione alle fasi ascendente e discendente del diritto comunitario e per l'espletamento degli obblighi derivanti in capo alle stesse Regioni dal Titolo V della Costituzione, rinvenendo le necessarie risorse finanziarie nella legge finanziaria 2004 in fase di predisposizione».

0/2512/16/5ª
RONCONI, CICCANTI

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2004,

considerato che sono giacenti al Parlamento progetti di legge tesi ad equiparare contratti dei dipendenti delle FFSS dal 1981 al 1995;

che già nella finanziaria 2002 erano stati appostati i finanziamenti necessari per il triennio 2002-2004 per garantire l'unicità dei suddetti contratti,

impegna il Governo a definire tutte le iniziative possibili per equiparare i suddetti contratti dei dipendenti delle FFSS».

0/2512/17/5ª
FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2004,

considerato che:

il settore del trasporto pubblico locale si trova in una situazione di assoluta emergenza, privo di risorse strutturali sia per quanto riguarda l'aspetto degli investimenti, sia per quanto riguarda quello dell'esercizio;

proprio per fronteggiare tale emergenza, le associazioni interessate hanno avanzato adeguate proposte volte a fronteggiare la situazione di crisi del settore, riconosciuta come tale anche dal Governo,

impegna il Governo:

a verificare la possibilità di aumentare l'accisa sulla benzina di almeno tre centesimi al fine di finanziare la politica della mobilità e ad assicurare risorse adeguate per la gestione dei servizi».

0/2512/18/5ª

DATO

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2004,

premesso che:

la strada statale n. 650 Trignina collega il corridoio tirrenico a quello adriatico nel punto in cui l'Appennino ha la minore latitudine rispetto alle altre trasversali e mette in collegamento i territori di quattro regioni: Campania, Lazio, Abruzzo e Molise;

questa arteria viaria ha una straordinaria valenza all'interno del sistema logistico nazionale, perché collega il sistema intermobile di Napoli con il corridoio adriatico ed i porti di Gaeta e Vasto con le aree industriali di Cassino, Venafro e Pozzillo, San Salvo e Punta Penna di Vasto;

con la chiusura e la non utilizzazione della Fondo valle Bifernina, tutto il traffico commerciale destinato verso il nord-est d'Italia si riversa sulla strada statale n. 650 Trignina;

la strada in questione versa in precarie condizioni di sicurezza, sia per ragioni strutturali che per difetto di manutenzione ordinaria e straordinaria e per questo si verificano un numero di incidenti gravi e mortali tanto alto da rendere necessario un intervento deciso e tempestivo;

di questi problemi sono a conoscenza le autorità di sicurezza e controllo e la proprietà della strada, anche per le continue denunce e sollecitazioni dei sindaci ed amministratori di Comuni e province dell'Abruzzo e del Molise attraversate dalla strada statale n. 650 Trignina;

il 19 dicembre 2001, nel corso della sessione di Bilancio, il Governo accolse un ordine del giorno che aveva come impegno il miglioramento della sicurezza sulla strada statale n. 650 Trignina;

impegna il Governo:

ad inserire la strada statale n. 650 Trignina tra le opere viarie da potenziare migliorandone il tracciato e la sicurezza, considerandola, coerentemente con la funzione che svolge una infrastruttura strategica per la intermodalità e lo sviluppo economico del Paese;

a sollecitare l'Anas s.p.a. perché provveda con urgenza alla manutenzione straordinaria ed a realizzare quelle opere urgenti ed indispensabili per la sicurezza stradale».

0/2512/19/5ª

LAURO

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2004,

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2004,

premesso che:

i cambiamenti in sede europea impongono una accelerazione in Italia del programma di cabotaggio – vale a dire la navigazione che si svolge tra porti nel medesimo stato — e di intermodalità — cioè il sistema di logistica che comprende strade, ferrovie e strutture per lo stoccaggio e il trasporto delle merci;

che in seguito ai dettami della legge Merloni-Ter riguardanti il finanziamento e la realizzazione delle infrastrutture necessarie per le autostrade del mare si intende proporre Patrimonio dello Stato Spa quale soggetto promotore, ritenendo che Patrimonio dello Stato Spa abbia la capacità di garantire l'interesse dello Stato attraverso la cooperazione con le autorità portuali e i soggetti privati interessati nonché il mantenimento di un regime basato sulla competizione e apertura ai vari soggetti interessati, nell'interesse del mercato e dello Stato stesso;

che per rispondere alla esigenza di trasferimento di flussi di merce dalla strada al mare e alle ferrovie, e alla luce dei nuovi sviluppi europei, nella fase iniziale del progetto Patrimonio svolgerà il ruolo di azionista e coordinatore di una Società *ad hoc* che si occuperà della gestione e coordinamento del cabotaggio e dell'intermodalità in Italia,

impegna il Governo:

affinché l'intervento pubblico attraverso Patrimonio non si limiti esclusivamente ad un processo di rilancio dell'offerta di trasporto, ma assicuri il reperimento delle risorse private finalizzate ad un riassetto del comparto tale da soddisfare le richieste dal lato della domanda e dal lato dell'offerta, anche avvalendosi di soggetti privati operanti nel settore

per individuare gli strumenti e le modalità di coinvolgimento degli investitori privati».

0/2512/20/5ª

FIRRARELLO

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2004,

premesso che:

l'adozione, da parte della Commissione Europea della proposta di revisione delle reti Transeuropee di trasporto, che prevede la realizzazione dell'asse ferroviario n. 1 "Asse Berlino-Palermo" comprensivo del Ponte sullo stretto di Messina, viene salutata con gioia dal meridione d'Italia e dall'intera Europa;

il ponte, ad opera ultimata, dovrebbe diventare, tra l'altro, il terminale di linee turistiche e commerciali internazionali dirette verso il Mediterraneo, facendo estendere così il concetto di «Ponte» alla maggiore facilità di comunicazione tra l'Europa ed il bacino del Mediterraneo;

considerato che:

pur essendo stato definito il programma finanziario dell'opera in oggetto manca ancora l'approvazione della programmazione economica dell'alta velocità Napoli-Reggio Calabria;

ciò comporterebbe la realizzazione del ponte senza la realizzazione della linea ferroviaria, con conseguente sovraccarico dei flussi di transito stradale non compatibile con l'assetto del territori, vanificando, così, l'esito positivo dello studio e della valutazione di impatto ambientale relativo al Ponte;

la mancata realizzazione dell'Alta velocità al completamento del ponte, creerebbe le condizioni per un'effettiva e vistosa incompatibilità ambientale, effetti riverberanti devastanti per tutte le attività economiche e sociali, nonché sulla vivibilità stessa della popolazione dell'intero territorio interessato a tali transiti ed, infine, darmi urbanistico-territoriali;

il binomio ponte-alta velocità è per quanto esposto inscindibile,

impegna il Governo:

ad inserire, attraverso un'attenta valutazione della fase attuativa e dei tempi di realizzazione delle due opere, nel programma di realizzazione del ponte dello stretto di Messina anche il completamento della linea di alta ponte dello stretto di Messina anche il completamento della linea di alta velocità Napoli–Reggio Calabria non solo in modo da sincronizzare

i due interventi, ma soprattutto in modo che l'alta velocità possa essere pronta ancor prima della realizzazione del ponte».

0/2512/21/5ª

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2004,

premesso che:

l'art. 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), al comma 1, prevede che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dallo stesso siano devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato nonché da funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tramvie in concessione;

al comma 2 dello stesso articolo viene esplicitamente descritta la destinazione di tali proventi, e alla lettera c) si dispone che una parte di essi venga destinata "c) al Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca – Dipartimento per i servizi del territorio, nella misura del 7,5 per cento del totale annuo, al fine di favorire l'impegno della scuola pubblica e privata nell'insegnamento dell'educazione stradale e per l'organizzazione dei corsi per conseguire il certificato di idoneità alla conduzione dei ciclomotori";

il comma 3 dispone che «Il ministro delle infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con i ministri dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, determina annualmente le quote dei proventi da destinarsi alle suindicate finalità. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio, nel rispetto delle quote come annualmente determinate;

considerato che:

il Governo, nella seduta del Senato del 29 maggio 2003 ha affermato che i fondi previsti dal citato art. 208 del Codice della Strada sarebbero stati assegnati al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con la legge finanziaria del 2004;

che nella legge finanziaria 2004 non si trova alcuna traccia dell'impegno assunto,

impegna il Governo:

a stanziare, a partire dal 2004, i fondi di cui all'art. 208, comma 2, del Codice della Strada secondo le disposizioni di cui al comma 3 dello stesso articolo».

0/2512/22/5ª
BOLDI, TIRELLI

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2004,

premesso che:

la Tabella A della proposta di legge finanziaria in esame prevede di destinare parte degli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per la sistemazione delle regolazioni debitorie del Policlinico Umberto I;

la Tabella B, nella parte di competenza del Ministero della salute, prevede di destinare parte degli accantonamenti ivi presenti per interventi a favore del Policlinico Umberto I;

l'accordo dell'8 agosto 2001 ha previsto l'erogazione di uno stanziamento pluriennale volto alla copertura degli oneri connessi ai policlinici a gestione diretta, subordinando tuttavia tale intervento alla presentazione di un piano di risanamento da parte della Regione interessata;

in conformità a tale accordo, il decreto legge 15 aprile 2002, n. 63 ha previsto che, per le specifiche esigenze del Policlinico Umberto I di Roma, lo Stato provveda ad attribuire alla regione Lazio l'importo di 156.486.440,42 euro a titolo di acconto del disavanzo provvisorio registrato a tutto il 31 dicembre 1999, che residua dopo l'assegnazione della quota parte di risorse attribuite alla regione Lazio, e l'importo di 205.033.388.94 euro a titolo di ripiano dei disavanzi dell'azienda ospedaliera Policlinico Umberto I, per gli anni 2000 e 2001;

nonostante l'erogazione di tali finanziamenti straordinari, il Policlinico Umberto I non ha mai provveduto a presentare il piano pluriennale previsto dall'accordo dell'8 agosto 2001;

molti interrogativi permangono peraltro sullo stato di realizzazione dell'Azienda ospedaliera Sant'Andrea di Roma, di cui al decreto legge 1 ottobre 1999, n. 341, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 3 dicembre 1999, n. 453, il cui progetto sembra essersi completamente arenato;

impegna il Governo:

a procedere alla effettiva destinazione degli accantonamenti di cui alla Tabella A e B a favore del Policlinico Umberto I solo dopo che sia stato presentato al Ministero dell'economia e delle finanze e da questo ap-

provato un piano di rilancio e risanamento, con i progetti dettagliati e le fasi di attivazione del decentramento del potenziale assistenziale ed in proporzione del relativo personale universitario sia nell'Azienda S. Andrea che in strutture della ASL di Latina (pubbliche o private) e con i progetti dettagliati di riorganizzazione del Policlinico Umberto I».

0/2512/23/5ª
RONCONI

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2004,

considerata:

l'attività strategica svolta nello stabilimento militare di Baiano di Spoleto (Stabilimento Militare Munizionamento Terrestre) anche in riferimento alla attività legata all'armamento militare e che le attività svolte nel succitato stabilimento non possono essere svolte da strutture private,

impegna il Governo:

affinché lo stabilimento militare di Baiano di Spoleto sia inserito negli organismi pubblici ritenuti essenziali per le esigenze della Difesa e comunque sia considerata la natura pubblica garanzia per la sicurezza».

0/2512/24/5ª
IOVENE, MARTONE, TONINI, DE ZULUETA, BONFIETTI, PIATTI, TOIA, BEDIN, BOCO, ZANCAN, DONATI, CAVALLARO, TURRONI, CORTIANA, DI SIENA, MALABARBA, SODANO Tommaso

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2004,

considerato che:

l'Italia, in materia di asilo non dispone ancora di una normativa organica che tratti anche delle condizioni di accoglienza e di assistenza per coloro i quali presentino al nostro Paese domanda di asilo o che godano di misure di protezione umanitaria o che siano riconosciuti come rifugiati;

all'interno della legge di riforma della materia dell'immigrazione e dell'asilo è stato tuttavia approvata una norma che istituisce il «sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati», imperniato sul sostegno delle attività di accoglienza e tutela realizzate a livello territoriale dagli enti locali;

oltre 60 amministrazioni locali sono impegnate all'interno del PNA (Programma nazionale asilo) avviato attraverso una intesa tra il Ministero dell'interno, l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati;

che i fondi previsti dal neo costituito "Fondo per le politiche e i servizi per l'asilo" per il 2002 risultano largamente insufficienti a fare fronte in modo adeguato alle attività messe in atto;

durante il corrente anno si è verificato un forte aumento del flusso di cittadini stranieri entrati irregolarmente sul territorio e che fra questi risulta particolarmente elevato il numero di coloro che hanno già ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato, ovvero forme di protezione umanitaria e che ciò comporta ingenti misure di accoglienza ed inserimento sociale a carico dei Comuni italiani,

impegna il Governo:

ad emanare entro 90 giorni dalla approvazione della presente legge le disposizioni di attuazione per l'avvio delle attività previste di sostegno ai Comuni per l'accoglienza e l'assistenza in favore dei richiedenti asilo, dei profughi stranieri e dei rifugiati;

prevedere, durante l'anno in corso e comunque in sede di discussione della legge finanziaria per il 2003, sulla base dei dati rilevati dal Ministero dell'interno, un adeguato incremento del Fondo nazionale per le politiche sull'asilo.

0/2512/25/5ª

ALBERTI CASELLATI

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2004,

premesso che:

nel monoreddito la detrazione per il coniuge a carico prevista per il 2003 è pari ad euro 546,18 per redditi fino a 15.493,71 euro;

constatato che:

l'importo di tale detrazione è rimasto invariato dal 1996;

fino a tale data gli importi venivano incrementati con cadenza annuale: come ad esempio la detrazione nel 1994 era pari a lire 791.588 e, successivamente, nel 1995 era pari a lire 817.552;

in questi ultimi sette anni, a partire dal 1996, l'importo da detrarre, è rimasto invariato, in particolare per redditi che sfiorano la soglia di "povertà",

impegna il Governo ad adottare i provvedimenti più idonei a garantire che la misura della suddetta detrazione venga annualmente adeguata

quantomeno all'incremento del costo della vita, in coerenza con la politica di sostegno dei nuclei familiari e delle classi disagiate fin qui dallo stesso perseguita».

0/2512/26/5ª
CURTO

«Il Senato,

in sede di esame dell'articolo 35 del disegno di legge finanziaria per l'anno 2004,

considerata l'esigenza di utilizzare l'apporto delle Camere di Commercio italiane all'estero nello svolgimento dell'attività di consulenza e di monitoraggio per la tutela del marchio,

impegna il Governo:

a promuovere la collaborazione con le Camere di Commercio italiane all'estero in relazione all'attività svolta dagli istituendi uffici di consulenza e monitoraggio per la tutela del marchio di cui all'articolo 32 del disegno di legge finanziaria (atto Senato n. 2512), e per l'assistenza legale alle imprese nella registrazione di marchi e brevetti e nel contrasto alla contraffazione ed alla concorrenza sleale».

0/2512/27/5ª
EUFEMI

«Il Senato,

in sede di esame dell'articolo 35 del disegno di legge finanziaria per l'anno 2004,

considerata l'esigenza di utilizzare l'apporto delle Camere di Commercio italiane all'estero nello svolgimento dell'attività di consulenza e di monitoraggio per la tutela del marchio,

impegna il Governo:

a promuovere la collaborazione con le Camere di Commercio italiane all'estero in relazione all'attività svolta dagli istituendi uffici di consulenza e monitoraggio per la tutela del marchio di cui all'articolo 32 del disegno di legge finanziaria (atto Senato n. 2512), e per l'assistenza legale alle imprese nella registrazione di marchi e brevetti e nel contrasto alla contraffazione ed alla concorrenza sleale».

0/2512/28/5ª
LAURO

«Il Senato,

in sede di esame dell'articolo 35 del disegno di legge finanziaria per l'anno 2004,

considerata l'esigenza di utilizzare l'apporto delle Camere di Commercio italiane all'estero nello svolgimento dell'attività di consulenza e di monitoraggio per la tutela del marchio,

impegna il Governo:

a promuovere la collaborazione con le Camere di Commercio italiane all'estero in relazione all'attività svolta dagli istituendi uffici di consulenza e monitoraggio per la tutela del marchio di cui all'articolo 32 del disegno di legge finanziaria (atto Senato n. 2512), e per l'assistenza legale alle imprese nella registrazione di marchi e brevetti e nel contrasto alla contraffazione ed alla concorrenza sleale».

0/2512/29/5ª
EUFEMI, SALERNO

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2004,

premesso:

che l'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, prevede che, a partire dal 1° maggio 2004, gli apparecchi da intrattenimento per il gioco lecito non possono più prevedere ipotesi di vincite costituite dalla mera ripetizione delle partite;

che, per effetto della disposizione citata, gli apparecchi predetti – di cui al comma 7, lettera *b)* – così come descritti nelle caratteristiche tecniche dalla norma di cui all'articolo 110, comma 7, lettera *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, entro il 31 maggio 2004 devono essere demoliti;

tenuto conto:

che la previsione distingue i casi in cui per i suddetti apparecchi sia rilasciato o meno il nullaosta per il loro utilizzo e, nello specifico, che nel primo caso l'obbligo di demolizione decorra dal 1° maggio 2004, mentre nel secondo caso lo stesso sia anticipato al 1° gennaio 2004,

impegna il Governo:

a chiarire che la disposizione di cui all'articolo 39, comma 7-*bis*, per gli apparecchi o congegni per i quali entro il 31 dicembre 2003 è stato

rilasciato nulla osta di cui all'articolo 14-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, e successive modificazioni, si applica a partire dal 1º maggio 2004 e, pertanto, gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 7, lettera *b)* del TULPS, possono essere utilizzati fino al 30 aprile 2004».

FINANZE E TESORO (6ª)

MERCOLEDÌ 5 NOVEMBRE 2003

189ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PEDRIZZI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Contento.

La seduta inizia alle ore 10,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Riforma dell'imposizione sul reddito delle società, in attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere da *a)* ad *o)* della legge 7 aprile 2003, n. 80» (n. 281)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge 7 aprile 2003, n. 80. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 15 ottobre scorso.

Si apre il dibattito.

Interviene il senatore PASQUINI *(DS-U)*, a giudizio del quale il provvedimento di riforma dell'imposizione sul reddito delle società non costituisce una sostanziale modernizzazione rispetto al precedente modello impositivo, come invece sostenuto dal Governo, anche in considerazione del superamento di uno strumento valido come la *dual income tax* (DIT). Rileva altresì come l'esigenza di armonizzazione rispetto agli altri ordinamenti europei debba essere intesa nel senso di definire criteri equivalenti di determinazione della base imponibile, ferma restando la facoltà per ciascun Paese di stabilire differenti aliquote, adeguate ai diversi contesti economici nazionali.

Sottolinea inoltre criticamente il mancato raggiungimento dell'obiettivo del Governo di evitare un inasprimento complessivo della pressione fiscale, evidenziando al contrario come, nonostante l'IRES preveda un'aliquota minore rispetto a quella dell'IRPEG, dal combinato disposto delle

norme recate dal provvedimento, anche in assenza dell'attuazione della delega relativa all'imposta sul reddito delle persone fisiche, si determini un aumento del carico tributario, quantificato in 2,2 miliardi di euro complessivi nel corso dell'audizione di ieri in Ufficio di Presidenza integrato dai Rappresentanati dei Gruppi, della Confindustria. In particolare, concorrono a tale esito l'abolizione della DIT, la soppressione del meccanismo del credito d'imposta sui dividendi distribuiti e la soppressione dell'aliquota agevolata sulle operazioni societarie straordinarie.

Ulteriori rilievi critici attengono alla mancata semplificazione del sistema impositivo e, con riferimento alla tassazione consolidata a livello di gruppo (istituto che presenta, in generale, aspetti positivi), al rischio che, nel caso di mancata coincidenza tra le basi azionarie delle società controllanti e controllate, si verifichino difetti di tutela delle minoranze, nonché conflitti di interesse degli amministratori. Esprime inoltre il proprio dissenso rispetto alla prevista responsabilità solidale tra società appartenenti al medesimo gruppo relativamente agli obblighi fiscali.

Si sofferma quindi sul nuovo regime previsto per la tassazione dei dividendi, evidenziando come tali norme, di cui condivide le finalità antielusive, determinino un'ingiustificata lesione delle istanze dei contribuenti che abbiano effettuato una pianificazione fiscale conforme alla normativa previgente, nonché una violazione del divieto di doppia imposizione, non essendo più consentito il recupero del credito d'imposta.

Per quanto concerne il trattamento fiscale degli enti non commerciali, per i quali sottolinea la violazione del principio di delega rispetto all'attrazione degli stessi nel regime IRE, motiva la contrarietà per una disciplina diversa da quella relativa alle persone fisiche.

Dalle osservazioni critiche espresse, deduce l'esigenza di posticipare la data di entrata in vigore della riforma in discorso, prevedendo altresì un periodo transitorio nel corso del quale le nuove norme ricevano un'applicazione graduale, facendo altresì salva, in particolare, la possibilità di recupero dei crediti di imposta già maturati.

Con riferimento alle disposizioni finalizzate al contrasto della sottocapitalizzazione delle imprese, pur condividendo la necessità di impedire comportamenti elusivi, ritiene sarebbe stato preferibile rafforzare il previgente strumento della DIT, superando le critiche concernenti le relative difficoltà applicative per le piccole aziende.

Relativamente al nuovo regime delle plusvalenze o minusvalenze realizzate su cessioni di partecipazioni, evidenzia il rischio che gli organismi societari di minori dimensioni risultino penalizzati, non essendo nelle condizioni di ridurre l'imposizione tributaria complessiva attraverso articolate operazioni di ristrutturazione aziendale.

Con riferimento ad una specifica questione di fiscalità locale, evidenzia criticamente che il superamento del credito d'imposta sui dividendi rende impossibile per i Comuni utilizzare in compensazione dei tributi e contributi dovuti il credito d'imposta loro attribuito in relazione ai dividendi distribuiti da società che gestiscono servizi pubblici locali. Tenuto anche conto delle disposizioni recate dalla manovra finanziaria per il

2004, stigmatizza il mancato sostegno al processo di privatizzazione dei servizi pubblici locali.

Conclude chiedendo al rappresentante del Governo chiarimenti in ordine alla scelta di escludere dall'ambito di applicazione delle norme finalizzate al contrasto della sottocapitalizzazione delle imprese le società finanziarie appartenenti a gruppi bancari, mentre ne rimarrebbero soggette le società finanziarie appartenenti a gruppi industriali.

Rileva infine come, dall'impianto complessivo della riforma, le piccole e medie imprese e i gruppi di società di minori dimensioni risultino svantaggiati dal punto di vista dell'imposizione fiscale.

Interviene quindi il senatore CAMBURSANO *(Mar-DL-U)*, il quale rileva anzitutto come l'articolo 4 della legge di delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale detti disposizioni sufficientemente dettagliate da consentire l'attuazione delle stesse, mentre analoghe considerazioni, del resto già svolte in sede di esame della legge di delega, non valgono relativamente alle altre norme recate dalla citata legge, che si caratterizzano invece per l'estrema genericità e il significato esclusivamente politico. D'altro canto la riforma della tassazione del reddito delle persone fisiche stenta a decollare.

Dopo aver sottolineato come il provvedimento in titolo determini un aggravio complessivo dell'imposizione tributaria pari a circa 2,2 miliardi di euro, ritiene preferibile un rinvio della data di entrata in vigore delle disposizioni dallo stesso recate, anche al fine di consentire l'adeguamento della normativa tributaria alle innovazioni introdotte con la nuova disciplina del diritto societario e l'obbligo di redigere i bilanci societari conformemente ai principi contabili internazionali. D'altro canto, proprio per evitare l'inasprimento della pressione fiscale complessiva, sarebbe necessario fissare un'unica data per l'entrata in vigore della riforma in materia di IRES e di IRE, con la contestuale abrogazione dell'IRAP.

Si sofferma quindi sui contenuti del provvedimento, evidenziando come la scelta del Governo di procedere ad una puntuale revisione del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) appaia non condivisibile, in quanto determina una successione di norme di scarsa chiarezza.

In generale, giudica difficilmente comprensibile la *ratio* complessiva del provvedimento di riforma, che dovrebbe essere comunque improntato alla garanzia dell'equità di trattamento tra i contribuenti. Molte opzioni appaiono in sé condivisibili, ma in contraddizione tra loro, con un effetto complessivo non accettabile.

Un argomento di particolare rilievo risiede nel regime impositivo dei redditi prodotti dagli enti non commerciali: mentre si disattende il principio di delega volto a sottoporre tali enti all'imposta sulle persone fisiche, si esclude anche una disciplina appropriata alle caratteristiche di tali enti, con rischi di penalizzazione degli stessi, come, per esempio, le fondazioni bancarie e gli enti fondazionali in generale.

La nuova disciplina della tassazione dei dividendi distribuiti e la correlativa abolizione del meccanismo di crediti di imposta – che trova cor-

rispondenza in analoghi ordinamenti europei – mostra numerose incongruenze, come esposto nel corso delle audizioni informali svoltesi sullo schema in titolo, e si risolve in un aggravio di prelievo per i percettori persone fisiche non detentori di partecipazioni qualificate. D'altro canto, la mancata attuazione della delega in tema di imposta sui redditi delle persone fisiche e il mantenimento di aliquote marginali ben superiori al 33 per cento determina un incremento del carico fiscale. Diversamente, il nuovo regime non crea disparità per gli utili distribuiti tra società partecipate. In ultima analisi, non condivide il diverso trattamento dei redditi da capitale se derivanti da dividendi o da partecipazioni.

In relazione alle norme finalizzate al contrasto della sottocapitalizzazione delle imprese, evidenzia il rischio che possano verificarsi effetti distorsivi in merito alla libertà di scelta, da parte degli organismi societari, tra aumento del capitale sociale ovvero ricorso al prestito obbligazionario, con negative ripercussioni sui rapporti tra le società medesime e i risparmiatori. Rileva poi criticamente il diverso trattamento riservato nel nuovo regime ai dividendi rispetto alle plusvalenze realizzate su cessioni di partecipazioni e descrive le difficoltà di realizzazione dell'istituto della tassazione consolidata a livello di gruppo. Un'ulteriore osservazione critica concerne l'abolizione dell'imposta sostitutiva sulle operazioni societarie straordinarie.

Con riferimento alle norme finalizzate al contrasto della sottocapitalizzazione delle imprese (impronta antielusiva), evidenzia il rischio che tali misure non si rivelino appropriate rispetto al contesto economico italiano, caratterizzato da un elevato numero di piccole e medie imprese. Ritiene, infatti, che l'istituto della DIT fosse maggiormente indicato, in particolare se associato all'introduzione di una tassazione consolidata a livello di gruppo, anche nell'ottica della semplificazione della struttura del prelievo fiscale.

Per quanto concerne l'obiettivo del Governo di armonizzazione con i sistemi fiscale degli altri Paesi comunitari rileva come, nell'ambito dell'Unione Europea, non sia riscontrabile un unico modello di tassazione e come, comunque, ciascun Paese abbia la facoltà di adeguare le modalità di imposizione tenendo conto delle relative specificità.

Conclude auspicando che il relatore dia adeguato rilievo nel parere alla richiesta di prorogare di un anno l'entrata in vigore della nuova disciplina riservandosi, altrimenti, a nome del proprio Gruppo, di valutare l'opportunità di presentare un'autonoma proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11.

190ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PEDRIZZI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Molgora.

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Riforma dell'imposizione sul reddito delle società, in attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere da *a)* ad *o)* della legge 7 aprile 2003, n. 80» (n. 281)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge 7 aprile 2003, n. 80. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

Proseguendo nella discussione generale, interviene il senatore EUFEMI *(UDC)*, il quale limita il proprio intervento a quattro questioni di particolare rilievo per le quali sollecita l'attenzione del relatore in sede di predisposizione del parere.

La prima questione concerne la non assoggettabilità alla nuova imposta sul reddito delle società dello Stato e degli enti pubblici e in particolare delle Università statali, in relazione al disposto dell'articolo 73 dello schema di decreto legislativo. Poiché la questione dei redditi dei fabbricati posseduti dalle Università statali ha dato origine ad un lungo contenzioso, spesso risoltosi a favore delle Università, rispetto ad orientamenti non univoci dell'Amministrazione finanziaria, occorrerebbe esplicitare che tra gli organi dell'amministrazione dello Stato rientrano anche le Università statali, con un chiarimento che potrebbe avere anche positivi effetti sul regime IVA e ICI degli stessi enti.

Un altro aspetto di particolare rilevanza concerne le disposizioni recate dall'articolo 87 dello schema di decreto legislativo che riproduce, parzialmente, il contenuto dell'articolo 54 del vigente testo unico delle imposte sui redditi: la riproposizione del testo vigente è solo parziale, in quanto manca una specifica previsione agevolativa per le plusvalenze patrimoniali realizzate nel caso di beni posseduti dalle società sportive pro-

fessionistiche. Occorrerebbe quindi ripristinare la norma già recata dall'attuale articolo 54.

Un aspetto di notevole rilievo concerne poi il regime impositivo degli enti non commerciali e, in particolare, una categoria di enti certamente significativa come le fondazioni bancarie.

Dopo aver riepilogato i contenuti dell'attuale regime impositivo, che sostanzialmente consente alle fondazioni di non scontare alcuna imposizione sui dividendi e di abbattere totalmente l'imposta su eventuali altri cespiti reddituali, fa presente che le innovazioni introdotte dallo schema di decreto sottopongono ad imposizione sia i dividendi che altri redditi, come ad esempio i redditi fondiari. Sulla base delle stime relative ai bilanci del 2002, emerge quindi il rischio di un incremento del carico fiscale per le fondazioni per circa 98 milioni di euro, con un'aliquota effettiva di imposta sui dividendi del 6,6 per cento, che rappresenta il 5,4 per cento di tutti i proventi ordinari delle fondazioni per l'esercizio 2002.

L'oratore passa quindi ad analizzare partitamente i dati di bilancio delle fondazioni per il 2002, sottolineandone il rilievo in termini di erogazioni, e osservando come da tali dati sia chiaramente percepibile il ruolo di investitori istituzionali con finalità etiche e sociali delle fondazioni bancarie. Sottolinea quindi l'urgenza di una revisione della disciplina fiscale dei dividendi in capo a tali enti, per evitare di sottrarre importanti risorse alle attività istituzionali degli stessi. Lo strumento più indicato appare quindi la proposizione di una specifica «clausola di salvaguardia» per le fondazioni, volta ad evitare un aggravio di prelievo con l'introduzione del nuovo regime.

L'ultima considerazione riguarda invece le imprese assicuratrici. Dopo aver dato analiticamente conto dell'articolo 112, comma 2, del provvedimento, laddove si stabilisce l'irrilevanza ai fini delle imposte sui redditi delle riserve tecniche riferite ai contratti di assicurazione sulla vita per i quali il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati – norma che mira sostanzialmente a «sterilizzare» le variazioni delle riserve tecniche corrispondenti alle componenti positive e negative di reddito – l'oratore osserva che la soluzione adottata dal legislatore delegato appare notevolmente onerosa dal punto di vista amministrativo-gestionale per le imprese in parola. Il rischio di una doppia gestione contabile e fiscale delle riserve tecniche può quindi essere evitato dando piena rilevanza fiscale alle componenti positive e negativi di reddito, anche nel caso in cui gli stessi ordinariamente non rilevano, e dall'altro, ammettere del tutto specularmente la piena rilevanza fiscale della corrispondente variazione della riserva tecnica.

Il senatore FRANCO Paolo *(LP)* esprime in premessa un giudizio complessivamente favorevole sul provvedimento in esame, ma ritiene opportuno un approfondimento di alcuni aspetti che si presentano come limiti sostanziali al pieno dispiegamento degli effetti positivi connessi alla nuova disciplina impositiva. Da un lato, la delega per la riforma fiscale statale è attuata solo parzialmente, peraltro con la data di entrata

in vigore della nuova imposta delle società a partire dal 1º gennaio 2004, dall'altro, la nuova imposta non è coordinata con l'attuazione della delega prevista all'articolo 8 della legge n. 80 del 2003. Infine, la propria parte politica constata la difficoltà a procedere all'abrogazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, che, invece, costituisce uno degli obiettivi principali, da raggiungere, eventualmente, anche a costo di ampliare la portata finanziaria della manovra di bilancio 2004.

L'oratore passa poi ad esaminare le questioni di maggiore rilievo concernenti il nuovo regime impositivo dei dividendi, l'esenzione delle partecipazioni, l'estensione del regime della trasparenza alle società di capitali e la limitazione alla deduzione degli interessi passivi.

Dopo aver commentato il meccanismo del credito d'imposta attualmente in vigore, osserva che nel nuovo regime impositivo l'obiettivo di eliminare la doppia tassazione tra l'emittente e il percettore dei dividendi viene perseguito con la detassazione in capo al percettore, la quale però è prevista in percentuale piena esclusivamente per la distribuzione di dividendi tra società. Il nuovo regime impositivo, con la scomparsa del meccanismo del credito d'imposta, e la tassazione del dividendo limitatamente al 5 per cento se percepito da società o enti aventi per oggetto esclusivo principale l'esercizio di attività commerciali, presenta chiaramente un elemento di doppia imposizione. Rileva quindi l'esigenza di una norma transitoria che eviti tale conseguenza. Inoltre tale discutibile effetto si presenta particolarmente acuto in presenza di distribuzione di riserve sorte prima dell'entrata in vigore del nuovo regime, per le quali si prospetta l'ipotesi di una nuova tassazione degli utili percepiti ancorché per una percentuale del 5 per cento. Si dovrebbe quindi prevedere una norma transitoria al fine di consentire l'applicazione del regime impositivo previgente per le riserve in commento.

Più complessa, invece, appare la valutazione delle novità introdotte in tema di trattamento delle plusvalenze – date dalla differenza di corrispettivo di cessione e costo fiscalmente riconosciuto – derivanti dalla cessione di partecipazioni.

Dopo aver dato analiticamente conto della disciplina impositiva vigente, l'oratore si sofferma a commentare la portata dell'articolo 88 dello schema di decreto in titolo, che muta radicalmente il trattamento tributario delle plusvalenze, introducendo nell'ordinamento italiano l'istituto dell'esenzione delle partecipazioni, con il quale il legislatore mira a rendere neutrali sotto il profilo fiscale i trasferimenti delle partecipazioni immobilizzate, nell'evidente intento di rendere più appetibile il mercato italiano per gli investitori esteri.

Una prima osservazione riguarda il regime transitorio, in quanto una conseguenza dell'istituto della partecipazione esente è rappresentata dall'impossibilità di dedurre le svalutazioni delle partecipazioni dotate dei requisiti previsti esplicitamente all'articolo 88. Occorrerebbe quindi affermare esplicitamente che i regimi fiscali delle svalutazioni operate in periodi precedenti all'entrata in vigore del nuovo testo mantengono la loro vigenza per un periodo transitorio.

In relazione ai requisiti previsti per applicare l'esenzione delle plusvalenze, l'oratore fa presente che la disposizione recata alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 88 prevede che le partecipazioni in esenzione siano quelle detenute dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione. Tale riferimento temporale appare foriero di sperequazioni e andrebbe quindi eliminato. Inoltre, l'esenzione delle partecipazioni è prevista solo per quelle classificate tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso: si tratta di una limitazione discutibile, dovendosi invece prevedere un periodo più ampio di iscrizione tra le immobilizzazioni. Un'ulteriore osservazione circa i requisiti per il regime di esenzione concerne la qualità di impresa commerciale obbligatoriamente prevista per la società partecipata. Andrebbe meglio specificata la presunzione di non sussistenza di tale requisito per le partecipazioni in società il cui patrimonio è prevalentemente investito in beni immobili diversi dagli impianti e dai fabbricati direttamente utilizzati nell'esercizio di impresa. Un'ulteriore osservazione problematica concerne la questione del collegamento tra la valutazione della partecipazione e l'eventuale deducibilità delle svalutazioni operate.

In tema di estensione del regime della trasparenza alle società di capitali l'oratore fa presente che il regime di trasparenza opera a condizione che le società di capitali o le società cooperative partecipino al capitale di enti di analoga natura per una percentuale non inferiore al 10 per cento. L'elemento problematico è costituito dall'assenza di una specifica indicazione del momento in cui la percentuale minima di partecipazione assume rilievo. Un'altra questione riguarda invece la modalità in cui deve essere espressa l'opzione per il regime di trasparenza: lo schema in esame sembra attribuire la facoltà opzionale solo alla sola società partecipata, con una scelta che può aggravare la posizione del socio di minoranza.

Passa poi a commentare le norme concernenti la limitazione alla deduzione agli interessi passivi, e le norme di contrasto alla sottocapitalizzazione delle imprese.

Dopo aver sottolineato il rilievo del nuovo regime impositivo delle forme di finanziamento delle società, fa presente che sotto il profilo oggettivo la limitazione alla deduzione degli interessi passivi scatta qualora l'azienda faccia ricorso a finanziamenti direttamente o indirettamente erogati o garantiti da un socio che detenga una percentuale del capitale sociale pari o superiore al 10 per cento. Innanzitutto tale percentuale appare eccessivamente bassa se confrontata con quella prevista in altri Paesi europei; inoltre, non è prevista alcuna disposizione transitoria, per cui dal 1º gennaio 2004 la verifica del rapporto di indebitamento che fa scattare o meno la limitazione della deduzione andrebbe effettuata quotidianamente, il che appare particolarmente oneroso. Inoltre andrebbe chiarito il momento nel quale verificare i presupposti soggettivi per l'applicazione della norma che dovrebbero coincidere con il momento in cui è effettuata l'erogazione del prestito. Conclude richiamando l'attenzione del relatore sulle questioni enunciate.

Interviene quindi il senatore CANTONI *(FI)* il quale, dopo aver espresso piena adesione alle considerazioni svolte dal senatore Franco Paolo, sottolinea come il provvedimento in titolo, recante il riordino complessivo della fiscalità delle imprese, anche nell'ottica dell'armonizzazione comunitaria, rivesta una particolare rilevanza dal punto di vista del possibile utilizzo della leva fiscale per incrementare la competitività delle imprese italiane.

Per quanto concerne l'introduzione di norme finalizzate al contrasto della sottocapitalizzazione delle imprese, condivide la finalità delle stesse di sostenere il rafforzamento finanziario mediante aumento del capitale sociale, anche relativamente alle piccole e medie imprese, tenendo conto dell'attuale configurazione degli assetti proprietari delle stesse. Ritiene peraltro che l'obiettivo dell'incentivazione alla crescita dimensionale delle aziende possa essere in qualche misura frenato dal differente trattamento fiscale delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni, ovvero realizzate a seguito di cessioni di aziende.

Con riferimento all'articolo 66 dello schema di decreto, auspica l'estensione del regime fiscale di esenzione per le plusvalenze realizzate in relazione alla differenza tra beni percepiti a titolo di ripartizione di riserve e costo delle partecipazioni, anche se conseguite al di fuori dell'esercizio dell'impresa.

Per quanto concerne l'istituto della tassazione consolidata a livello di gruppo, esteso anche alle società controllate non residenti nel territorio del Paese, suggerisce di limitare il periodo di irrevocabilità dell'esercizio dell'opzione per tale tipo di imposizione da cinque a tre anni.

Relativamente alla facoltà delle società di capitali, i cui soci siano a loro volta società di capitali residenti di optare per il regime di trasparenza fiscale, rileva l'opportunità dell'estensione di tale facoltà anche ai consorzi e alle *joint ventures*, i quali non ritiene debbano subire penalizzazioni di disciplina, non potendo peraltro avvalersi della tassazione consolidata a livello di gruppo.

Conclude giudicando l'adozione della riforma dell'imposizione sul reddito delle società un essenziale passaggio in vista del rilancio della competitività del sistema Paese.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCOLEDÌ 5 NOVEMBRE 2003

265ª Seduta

Presidenza del Presidente
GRILLO

Intervengono ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Tommaso Affinita, presidente dell'Associazione dei porti italiani, e il dottor Luigi Robba, segretario generale della medesima associazione.

La seduta inizia alle ore 15,40.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione del sistema portuale italiano e sulle prospettive connesse agli sviluppi della normativa comunitaria di settore: audizione del Presidente dell'Associazione dei porti italiani (ASSOPORTI)

Riprende l'indagine conoscitiva rinviata nella seduta del 4 novembre scorso.

Il presidente GRILLO ringrazia il dottor Affinita ed il dottor Robba per la loro presenza in Commissione. Dopo aver ricordato brevemente le motivazioni e le finalità dell'indagine conoscitiva dà la parola al Presidente dell'Associazione dei porti italiani.

Ha quindi la parola il dottor AFFINITA, presidente dell'Associazione dei porti italiani che fa presente che di fronte agli impulsi ed alle sollecitazioni, provenienti da più parti ed indirizzate verso una riforma dell'ordinamento portuale, così come fissato dalla legge n. 84 del 1994, Assoporti, in forza del suo ruolo rappresentativo del sistema portuale italiano ritiene opportuno approfondire i nodi problematici che stanno emergendo, in modo da non scardinare ma da rendere ancora più efficienti l'impianto istituzionale e l'apparato normativo che presiedono alle attività portuali. L'esperienza applicativa quasi decennale della legge n. 84 e gli assetti istituzionali ed organizzativi introdotti con essa hanno contribuito a produrre una significativa crescita dei traffici nei nostri scali marittimi, e quindi oc-

corre ricercare adeguati punti di equilibrio nella definizione di ruoli e competenze con l'intento prioritario di agevolare un ulteriore progresso del sistema portuale.

Guardandosi da suggestioni meramente contro-riformistiche è opportuno mettere mano a taluni efficaci aggiustamenti della legge n. 84, salvaguardando, valorizzando e meglio definendo il modello «Autorità Portuale», il suo ruolo e la sua soggettività istituzionale di ente regolatore, a scala nazionale, delle molteplici dinamiche economiche presenti in ambito portuale affidate alla iniziativa imprenditoriale privata. Tale impostazione potrà peraltro contemperarsi con le novità istituzionali derivanti dal nuovo Titolo V della Costituzione, nel quadro di una legislazione nazionale di principi che mantenga l'unitarietà di indirizzo dell'assetto ordinamentale dei porti maggiori. Questi ultimi costituiscono ambiti appartenenti al demanio marittimo statale, sono qualificati, in via legislativa, di rilevanza economica internazionale o almeno nazionale e sono altresì definiti nodi primari della rete di trasporto transeuropea; si tratta cioè di infrastrutture che, pur ubicate nel territorio di una regione, non esauriscono certo la loro rilevanza nell'ambito della stessa ma sono al servizio di *hinterland* che travalicano la stretta dimensione regionale per raccordarsi a bacini di utenza di ben più vasta portata.

Pertanto, i contenuti più qualificanti della legge n. 84 ben potrebbero costituire i fondamentali criteri direttivi sulla base dei quali orientare l'esercizio di competenze legislative concorrenti da parte delle Regioni in materia portuale. Muovendo da queste premesse, Assoporti ritiene si possa focalizzare l'attenzione su temi quali l'affermazione della soggettività istituzionale e dell'autonomia dell'Autorità portuale, il riconoscimento dell'autonomia finanziaria delle Autorità portuali, lo snellimento delle procedure di pianificazione e realizzazione delle infrastrutture portuali, l'alleggerimento della composizione degli organi delle Autorità portuali, la ripartizione delle competenze tra Autorità portuale e Autorità marittima, la revisione della classificazione dei porti, la disciplina del lavoro e delle operazioni portuali e le questioni comunitarie di maggior rilevanza.

La peculiarità delle funzioni attribuite alle Autorità portuali ha indotto il legislatore a riconoscere esplicitamente alle medesime, nel testo attuale della legge n. 84, un ordinamento speciale ed un particolare regime di autonomia amministrativa, organizzativa e di bilancio nonché ad escludere la loro automatica assimilabilità alla pubblica amministrazione nonché ai tradizionali enti pubblici non economici.

Una prima linea di intervento sull'attuale impianto normativo non può che indirizzarsi al rafforzamento della soggettività e dell'autonomia delle autorità portuali. In coerenza con gli orientamenti dell'Unione europea deve rimanere centrale la funzione di ente regolatore delle autorità portuali, le quali pertanto non paiono riconducibili a modelli puramente privatistici, atteso che non vendono dei servizi commerciali sul mercato. Intendendo quindi garantire e rafforzare la soggettività e l'autonomia delle autorità portuali e creare un contesto di maggiore chiarezza e certezza, un corollario indispensabile del rafforzamento della soggettività delle autorità

portuali, è l'attuazione di una effettiva autonomia finanziaria al duplice scopo di far fronte, nell'immediato, a compiti attribuiti successivamente all'entrata in vigore della legge n. 84 ed a quelli di manutenzione delle parti comuni dell'ambito portuale, senza ricorrere per questi ultimi a fondi statali nonché di finanziare le opere contenute nei Piani regolatori portuali e negli altri strumenti di programmazione, con la necessaria gradualità. Andranno anche previsti idonei meccanismi perequativi per favorire un consolidamento ed una crescita armonica delle dotazioni infrastrutturali della portualità sull'intero territorio nazionale.

Si prospetta quindi l'immediata attribuzione alle Autorità portuali dell'intero gettito della cosiddetta tassa portuale, mediante apposita modifica dei commi 7 e 8 dell'articolo 28 della legge n. 84, l'attribuzione alle stesse autorità portuali del gettito della tassa erariale relativo alla circoscrizione territoriale di competenza, l'afflusso ad un fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del gettito della tassa di ancoraggio introitata nei porti rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle autorità portuali e la ripartizione di tali risorse tra le autorità portuali, tenendo conto delle spese da esse sostenute per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, ivi comprese quelle per il mantenimento dei fondali. Considerata la progressività e gradualità che si prefigura per il processo di devoluzione delle risorse, dovrebbe comunque esplicitamente prevedersi che, fino alla completa attuazione di tale processo, nei porti maggiori (e quindi in quelli sedi di autorità portuali), continui a spettare allo Stato l'onere per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione.

In tema di pianificazione e realizzazione delle opere portuali, l'esperienza ha evidenziato punti di criticità soprattutto in ordine alla durata dei tempi di perfezionamento del Piano regolatore portuale e delle singole fasi della procedura medesima. Egualmente critici sono risultati i rapporti tra le previsioni del Piano regolatore portuale e gli altri strumenti di programmazione territoriale. Occorre pertanto immaginare efficaci modalità di soluzione delle eventuali dissonanze tra le previsioni dei diversi strumenti di programmazione, nonché una semplificazione e razionalizzazione delle valutazioni previste ad oggi dall'articolo 5 della legge n. 84, quella tecnica del Consiglio Superiore dei lavori pubblici e quella di impatto ambientale. In sintesi, modificando l'articolo 5 della legge n. 84, occorre stabilire tempi certi per le diverse fasi dell'*iter* di perfezionamento del Piano regolatore portuale ed introdurre, ove possibile, l'istituto del silenzio–assenso; prevedere, in caso di mancata intesa, che le determinazioni in ordine al Piano vengano assunte in sede di apposita Conferenza dei servizi, convocata dalla Regione, cui partecipano l'Autorità portuale ed i Comuni interessati, con decisione eventualmente assunta a maggioranza; sostituire all'esame tecnico del Consiglio Superiore dei lavori pubblici e alla Valutazione di impatto ambientale una valutazione integrata tecnica e di impatto ambientale effettuata da un'apposita commissione paritetica, nonché attribuire alle previsioni di Piano regolatore portuale, approvato comunque

previa intesa e con gli apporti degli enti locali e della Regione, forza di variante degli strumenti urbanistici vigenti.

Sotto il profilo dell'assetto istituzionale degli organi dell'Autorità portuale non sembrano necessari interventi di ampia portata, se non eventualmente un alleggerimento della composizione dei Comitati portuali al fine di renderla più funzionale, garantendo comunque la rappresentatività delle diverse componenti del mondo portuale, ed eventualmente, per chiarezza organizzativa, l'esclusione del Segretariato Generale dal novero degli organi dell'Autorità portuale; ciò ovviamente fermo rimanendo il fondamento fiduciario con il Presidente dell'incarico di Segretario Generale. Inoltre, nei porti sedi di Autorità portuali, le Commissioni consultive si configurano come un'istanza ripetitiva di discussioni destinate comunque a sfociare nel Comitato portuale, ad esempio su tematiche attinenti all'organizzazione del lavoro portuale, ovvero alla regolamentazione dei soggetti imprenditoriali che operano nel porto; pertanto si potrebbe considerare l'opportunità di una soppressione delle Commissioni consultive. Non suscettibile di particolari innovazioni appare infine la disciplina normativa riguardante la procedura di nomina dei Presidenti delle Autorità portuali. Qualche tensione di recente registratasi nel raggiungimento dell'intesa tra Regione e Ministro, è riconducibile, a giudizio di Assoporti, a vicende episodiche, legate a situazioni locali, che non dovrebbero indurre a mettere in discussione l'attuale procedura di nomina.

Un ulteriore profilo di intervento sulla legge n. 84 riguarda la ripartizione delle competenze tra Autorità portuale e Autorità marittima. L'esperienza applicativa della legge di riforma portuale ha messo in luce l'esigenza di fissare con maggiore precisione i compiti spettanti rispettivamente all'Autorità portuale ed all'Autorità marittima al fine di evitare situazioni di attrito, se non addirittura di conflittualità. Dovrebbe competere, ad esempio, altresì all'Autorità portuale la regolamentazione delle aree destinate alla circolazione dei veicoli per l'effettuazione di operazioni e servizi portuali e di quelle per uso pubblico, nonché la disciplina degli accessi e dei permessi d'ingresso al porto. Inoltre, la competenza dell'Autorità portuale in materia di amministrazione dei beni demaniali compresi nell'ambito della propria circoscrizione territoriale va intesa nel senso di amministrazione in via esclusiva dovrebbe quindi essere escluso il persistere di un potere in capo all'Autorità marittima a tutela della proprietà dei beni demaniali portuali.

Anche la materia della classificazione dei porti andrebbe rivista tenuto conto del conferimento alle Regioni delle funzioni di gestione dei beni demaniali marittimi nei porti di rilevanza economica regionale ed interregionale.

Per quanto riguarda il lavoro portuale temporaneo la specialità dello stesso è stata confermata dal recente Decreto legislativo n. 276 del 2003. Ciò premesso, ad avviso di Assoporti, gli argomenti di maggiore rilievo sui quali concentrare oggi l'attenzione sono soprattutto le modalità di retribuzione delle giornate di mancato avviamento ed il decreto interministeriale, non ancora emanato, che disciplina l'istituzione ed il funzionamento

dell'Agenzia che assicura la fornitura del lavoro portuale temporaneo. Circa l'individuazione delle modalità di retribuzione delle giornate di mancato avviamento al lavoro dei lavoratori appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 17, *a latere* degli approfondimenti su adeguamenti al vigente ordinamento portuale, occorre riprendere il tavolo di discussione col Ministero del lavoro insieme al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e fare un responsabile sforzo fra tutte le parti interessate, affinché sia risolta la questione, ovviamente senza oneri per le Autorità portuali, tenendosi conto della specialità di tale istituto. Per quanto riguarda i profili comunitari, le questioni di maggior spessore relative alla portualità di cui si sta attualmente trattando a livello comunitario riguardano l'accesso al mercato dei servizi portuali, le misure per il rafforzamento della *security* marittimo-portuale e gli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti.

Riguardo all'accesso al mercato dei servizi portuali, recentemente il Comitato di Conciliazione ha approvato il testo della proposta di Direttiva che a breve andrà alla ratifica del Consiglio e del Parlamento, sicché, entro la conclusione del semestre di Presidenza italiana, la Direttiva diverrà norma comunitaria. Sostanzialmente la Direttiva introduce il principio della libertà di accesso al mercato e del diritto all'autoproduzione, pur ammettendo la possibilità degli Stati membri di introdurre un regime autorizzatorio preventivo, trasparente e non discriminatorio, di limitare il numero dei prestatori di servizi sulla base di una adeguata procedura di selezione e di prevedere, infine, una regolazione peculiare per il servizio di pilotaggio. La Direttiva reca poi misure intese a distinguere tra il ruolo e i compiti di regolazione propri dell'ente di gestione del porto da quelli del soggetto che eventualmente è anche fornitore di servizi. La Direttiva prevede inoltre l'adozione di misure di trasparenza nelle relazioni finanziarie tra Stati e imprese pubbliche e fra le stesse imprese nonchè l'elaborazione da parte della Commissione UE di orientamenti comuni concernenti i finanziamenti concessi ai porti. Gli obiettivi fondamentali della Direttiva – apertura del mercato, regolazione, separazione dei ruoli – appaiono sostanzialmente condivisibili, anche se per taluni aspetti, ad esempio la durata massima della concessione e disciplina dei servizi tecnico nautici, dovrebbero implicare la necessità di adattare le vigenti regole nazionali, con conseguenze non valutabili a priori. Le eventuali modifiche non avranno comunque riguardo al ruolo e alla soggettività dell'Autorità Portuale, tanto più che, a mente della legge n. 84 del 1994, in via ordinaria le Autorità portuali non gestiscono direttamente servizi alle merci né servizi tecnico-nautici. Si nutrono invece riserve circa la previsione di orientamenti comunitari concernenti i finanziamenti ai porti che, qualora riferiti ad aspetti infrastrutturali, di fatto finirebbero per penalizzare le realtà portuali nazionali che, come quella italiana, necessitano ancora di uno sforzo per il loro adeguamento al fine di competere con le portualità di altri Paesi comunitari. Per quanto riguarda le misure per il rafforzamento della *security* fa presente che entro il 1º luglio 2004 – in tutti i porti cui fanno capo traffici internazionali – dovranno porsi in essere misure di *security* ispirate

anzitutto alla pianificazione preventiva e non agli interventi di emergenza e di polizia. Ad oggi è inoltre attesa una proposta di Direttiva UE, già preannunciata, che tra l'altro mira ad estendere l'applicazione delle misure di *security* non solo agli impianti portuali ma all'intero porto.

A livello nazionale, nell'ambito del Comitato insediato dal ministro Lunardi, del quale fanno parte le diverse Amministrazioni interessate, l'Assoporti, rappresentanti degli operatori portuali e dell'armamento, si sta ancora lavorando ad una equilibrata ripartizione della competenze ai fini della *security*. Assoporti si è chiesto che le autorità portuali siano comunque protagoniste della fase di programmazione della *security*, poiché essa incide sulla scorrevolezza dei traffici e sulla complessiva efficienza del sistema portuale. Pur nelle more del perfezionamento del Regolamento comunitario ed in attesa della proposta di Direttiva, è urgente provvedere alla definitiva messa a punto delle misure attuative di *security*, tenuto conto della non lontana scadenza del 1º luglio 2004. Auspica infine che in relazione alle nuove competenze che verranno attribuite, siano tempestivamente messe a disposizione delle Autorità portuali le risorse necessarie per la realizzazione degli interventi di *security* di interesse generale del porto.

Sulla questione delle reti transeuropee di trasporto, ricorda poi che il 1º ottobre 2003 la Commissione Europea ha formalizzato la proposta di decisione intesa a rivedere gli orientamenti comunitari della TEN-T. Di particolare rilievo appare l'inclusione tra le infrastrutture dei trasporti delle cosiddette Autostrade del mare e l'inserimento nella proposta dei 29 progetti prioritari di alcuni interessanti l'Italia, e cioè: l'asse ferroviario n. 1 Berlino-Palermo, il Corridoio n. 5, l'asse ferroviario Genova-Basilea-Rotterdam-Anversa, nonché due Autostrade del mare, una che corre lungo la direttrice Adriatico-lonica per il collegamento con il Mediterraneo orientale e l'altra che riguarda le interrelazioni tra Spagna, Francia e Italia. Auspicando che i progetti della TEN qualifichino sempre più gli scali italiani come porta di accesso meridionale al cuore dell'Europa e come primari nodi di distribuzione dei flussi di merci dell'intero Mediterraneo, suscita vive preoccupazioni il fatto che il Corridoio 8, che si sviluppa lungo la direttrice Bari-Durazzo-Skopje-Varna, non sia stato ricompreso nel predetto elenco; si tratta di un progetto di rilevante significato ed importanza per il Mezzogiorno, per cui è auspicabile che nei successivi passaggi per il perfezionamento della proposta di decisione tale progetto venga recuperato tra quelli prioritari.

Tornando, in conclusione, alle prospettive di adeguamento della legge n. 84, risulterebbe estremamente utile e significativa un'organica iniziativa legislativa da parte del Governo intorno alla quale poter incardinare, in tempi brevi, l'iter parlamentare di rivisitazione della legge n. 84. Infatti, mantenere troppo a lungo una sorta di cantiere aperto circa l'assetto ordinamentale ed operativo dei nostri porti sarebbe sbagliato e controproducente, giacchè rischia di alimentare un pericoloso clima di incertezza e di precarietà. Le Autorità portuali, ed anche i tanti soggetti interessati

alle attività dei nostri porti, chiedono di poter lavorare sulla base di un impianto normativo coerente, consolidato e il più possibile efficiente.

Il presidente GRILLO dichiara aperto il dibattito.

Il senatore PESSINA *(FI)* chiede chiarimenti in merito alla questione del federalismo portuale ed in particolare chiede di sapere se attualmente vi sia una partecipazione sulle entrate erariali e, in caso positivo, a quanto essa ammonti.

Il presidente AFFINITA fa presente che attualmente non esiste alcun tipo di ritenuta sulle entrate erariali in favore delle Autorità portuali. Esiste invece una compartecipazione dello Stato pari al 50 per cento delle tasse portuali.

Il presidente GRILLO ricorda che tale compartecipazione dello Stato alle tasse portuali trova giustificazione nell'accollo, da parte dello Stato, dei debiti che le compagnie dei lavoratori portuali hanno accumulato nel passato.

Il senatore MONTINO *(DS-U)* esprime la propria perplessità sulla partecipazione al gettito erariale da parte dell'Autorità portuale. L'applicazione di tale principio rischia infatti di aprire una serie di rivendicazioni di analoga natura su altri sistemi, non solo di trasporto, con risvolti autonomistici di non poco conto. Per quanto riguarda l'approvazione degli strumenti urbanistici e l'integrazione dell'attività di pianificazione e programmazione delle aeree portuali con quelle urbane fa presente che la normativa vigente si appresta ad essere modificata, con imprevedibili risvolti, da parte dell'atto Senato n. 2518, collegato di fatto alla legge finanziaria per l'anno 2004.

Il senatore ZANDA *(Mar-DL-U)* chiede di conoscere quali siano i motivi che hanno condizionato l'approvazione del piano regolatore portuale di Genova che ha richiesto ben cinque anni per divenire pienamente operativo. Chiede inoltre se esista uno strumento per la connessione tra la pianificazione di strade e ferrovie e le previsioni del piano regolatore portuale e quale sia la sede istituzionale nella quale le scelte strategiche vengono istruite.

Il senatore MENARDI *(AN)* interviene sottolineando la rilevanza delle attività di programmazione e di realizzazione delle infrastrutture in ambito portuale. A tale riguardo si riferisce ad un suo disegno di legge non ancora assegnato alla Commissione, il cui fine è quello di definire puntualmente l'*iter* procedurale delle attività di programmazione per giungere a decisioni compatibili e concordate tra tutti i soggetti portatori di interessi connessi all'ambito portuale, attraverso procedure semplificate

e, ad esempio, tramite il ricorso al meccanismo del silenzio assenso, che mira ad ovviare alle attuali lentezze procedurali.

Il senatore Paolo BRUTTI *(DS-U)* manifesta la preoccupazione che l'indagine conoscitiva avviata dalla Commissione non riesca a portare quei risultati che non sono stati possibili neanche con l'indagine conoscitiva sulla sicurezza del trasporto aereo, dal momento che un disegno di legge ha finito per vanificare l'impegno profuso dalle Commissioni riunite di Camera e Senato. Per quanto riguarda poi la questione relativa alle attività di pianificazione e di programmazione delle Autorità portuali, ritiene che tale approfondimento non possa prescindere dallo studio della legislazione conseguente alla riforma del titolo V della Costituzione. A tale proposito sottolinea la rilevanza territoriale dei porti, siano essi di livello nazionale o internazionale, nell'ambito della realtà regionale in cui risultano inseriti. La mancata considerazione di questo aspetto implica una strozzatura che nega qualsiasi validità alle cosiddette autostrade del mare, che sarebbero così private delle opportune prosecuzioni sulla terra ferma. Risulta pertanto necessario integrare la gestione del porto con la gestione dell'assetto territoriale delle Regioni, conferendo maggiori responsabilità alla rappresentanza territoriale. Chiede quindi se non sia il caso, laddove sussistano oggettive condizioni che lo giustificano, di utilizzare gli strumenti della legge obbiettivo per la valorizzazione dei porti italiani.

Il presidente GRILLO dichiara di condividere l'esigenza di valorizzazione del territorio espressa dalle Regioni e considera ormai antistorica la distinzione tra piano regolatore portuale e piano regolatore comunale, poiché spezza l'attività di pianificazione che afferisce allo stesso territorio.

Il presidente AFFINITA, intervenendo in replica, chiarisce, con riferimento alla questione dell'autonomia finanziaria, che la proposta illustrata è alternativa rispetto ad altri sistemi di reperimento delle risorse e mira ad avvicinare il porto alla fonte di finanziamento. A tale riguardo riporta il dato di 6800 miliardi di lire di trasferimenti dallo Stato ai porti negli ultimi quattro anni. La proposta di ASSOPORTI è quella di accantonare questa procedura che prevede, in parte, trasferimenti e di incardinare un nuovo sistema di autonomia finanziaria. Ribadisce inoltre che una delle tematiche più attuali sulle quali porre attenzione consiste nella modifica delle linee guida per la disciplina dei piani regolatori portuali. A tale proposito ritiene che talune scelte operative relative agli investimenti infrastrutturali dell'Autorità portuale debbano essere di esclusiva competenza di quest'ultima, mentre le scelte relative dei punti di contiguità con le città, il cosiddetto *water-front* portuale, devono essere effettuate previa intesa con le istituzioni locali. La ricerca delle più ampie intese deve essere comunque attivata secondo procedure che garantiscono certezza nei modi e nei tempi per evitare che si ripetano casi analoghi a quello di Genova, per cui la procedura per il *terminal* di Voltri che prevedeva l'intesa con il Comune, l'intervento del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la valu-

tazione di impatto ambientale e l'approvazione regionale, ha richiesto ben cinque anni. In tal caso è stata proprio la durata di ogni singola fase a produrre lungaggini e farragginosità.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il dottor Affinita ed il dottor Robba, dichiara conclusa l'audizione e rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle ore 17,05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MERCOLEDÌ 5 NOVEMBRE 2003

63ª seduta

Presidenza del Presidente
Carlo VIZZINI

La seduta inizia alle ore 13,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(A.C. 3922) ***BATTAGLIA ed altri. – Interventi per i porti di Termini Imerese e di Palermo*** *(Approvato dal Senato della Repubblica)*
(Parere alla IX Commissione della Camera dei deputati. Esame. Parere favorevole)

Riferisce brevemente alla Commissione il presidente VIZZINI che riassume l'oggetto del provvedimento in titolo e chiarisce la finalità perseguita di miglioramento delle infrastrutture.

Illustra successivamente uno schema di parere del seguente tenore: «La Commissione parlamentare per le questioni regionali, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza, esprime parere favorevole».

Nessuno chiedendo la parola, il parere risulta accolto.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, l'onorevole Francesco Storace, Presidente della regione Lazio ed il dottor Donato Robilotta, Assessore agli Affari istituzionali della regione Lazio, accompagnati dalla dottoressa Giuseppina Mongiardo Florio, Dirigente degli Affari legislativi della stessa Regione, il professor Luciano Vandelli, Assessore per gli Affari istituzionali per la regione Emilia-Romagna, accompagnato dalla signora Iaia Pasquini, il dottor Gianfranco Vitagliano, Assessore alle Politiche sanitarie e sociali della regione Molise, la dottoressa Giampiera Usai, Dirigente della regione Toscana, nonché, in rappresentanza della Segreteria della Conferenza stessa il dottor Marcello Mochi Onori, Segretario generale della Conferenza ed il dottor

Paolo Alessandrini, responsabile per i rapporti con il Parlamento, accompagnati dalla dottoressa Alessia Grillo, e dal dottor Stefano Mirabelli. In rappresentanza dell'Unione delle Province d'Italia, il dottor Silvano Moffa, Vice presidente dell'Unione, accompagnato dal dottor Gaetano Palombelli, ed in rappresentanza dell'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia il dottor Fabio Melilli, Vice presidente dell'Associazione, il dottor Gianfranco Simoncini, Sindaco di Rosignano Marittimo, accompagnati dalle dottoresse Veronica Nicotra, Antonella Galdi e Francesca Romagnoli.

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente VIZZINI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso: non essendoci osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori. Il presidente VIZZINI avverte inoltre che della seduta odierna sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, concernente il ruolo delle autonomie territoriali per la promozione dello sviluppo, la coesione e la rimozione degli squilibri economici e sociali del Paese. Audizione di rappresentanti delle Autonomie territoriali

Il presidente VIZZINI, nel ringraziare il rappresentante del Governo ed i rappresentanti delle Autonomie territoriali intervenuti, ricorda che, nella scorsa seduta del 28 ottobre della Commissione era stato sollecitato dai rappresentanti dell'opposizione un ampio confronto con le Regioni, le Province ed i Comuni, oltre che sui temi generali dell'indagine conoscitiva stessa, anche sul ruolo complessivo delle Autonomie di fronte alla recente iniziativa legislativa del Governo ed alle numerose altre iniziative parlamentari sul tema delle modificazioni alla seconda parte della Costituzione.

Invita quindi i rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, dell'Unione delle Province d'Italia e dell'Associazione Nazione dei Comuni d'Italia ad esporre il punto di vista delle rispettive organizzazioni al riguardo.

Prende successivamente la parola il Presidente della regione Lazio Francesco STORACE che espone il punto di vista della Conferenza, delegato dal presidente Ghigo. I senatori VITALI, GUERZONI e ZORZOLI, nonché il presidente VIZZINI rivolgono quesiti all'oratore, il quale fornisce elementi di risposta e svolge ulteriori considerazioni.

Successivamente, in rappresentanza dell'Unione delle Province d'Italia, prende la parola il Vice presidente dell'UPI e consigliere provinciale di Roma, Silvano MOFFA. Interviene quindi il senatore VITALI al quale il Vice presidente dell'UPI fornisce elementi di risposta.

Prende in seguito la parola il Vice presidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia e sindaco di Poggio Moiano, Fabio MELILLI che, oltre ad esporre il punto di vista dell'Associazione sui temi oggetto dell'incontro, consegna alla presidenza un documento dell'ANCI che è a disposizione dei commissari.

Interviene successivamente, in rappresentanza della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, l'Assessore agli Affari istituzionali della regione Emilia-Romagna, Luciano VANDELLI.

Infine prende la parola, in rappresentanza dell'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia, il sindaco di Rosignano Marittimo Gianfranco SIMONCINI che fornisce integrazioni in ordine al punto di vista dell'Associazione sui temi dell'odierno incontro.

Il presidente VIZZINI, espresso un positivo giudizio sul confronto svolto nella seduta odierna con i rappresentanti delle Autonomie territoriali, ritiene che la circolazione di notizie tra la Commissione parlamentare per le questioni regionali e tutte le sedi delle Autonomie territoriali sul ruolo di esse nel quadro ordinamentale che si profila sulla base delle iniziative legislative di modificazione della seconda parte della Costituzione, oltre che sui temi generali dell'indagine conoscitiva in corso, rappresenti correttamente la linea da seguire, anche in future occasioni di incontro, da parte della Commissione stessa: contribuire cioè a coinvolgere, insieme al Parlamento ed al Governo, in modo fattivo e sui temi concreti proposti dal dibattito politico-parlamentare nelle varie sedi, tutti i rappresentanti delle Autonomie territoriali.

La seduta termina alle ore 14,50.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

MERCOLEDÌ 5 NOVEMBRE 2003

Presidenza del Presidente
Alberto di LUCA

La seduta inizia alle ore 14,10.

Comunicazioni del Presidente

Il deputato Alberto di LUCA, *Presidente*, comunica che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 23 ottobre scorso ha convenuto, così come previsto dall'articolo 9 del regolamento interno, che il Comitato possa avvalersi del colonnello Antonino Iraso, Comandante del Reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Palermo, quale consulente con incarico a tempo parziale.

Il Comitato prende atto.

Indagine conoscitiva sulla gestione comune delle frontiere e sul contrasto all'immigrazione clandestina in Europa: Audizione del Direttore generale dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, comandante Silvano Manera
(Svolgimento e conclusione)

Sulla pubblicità dei lavori

Il deputato Alberto di LUCA, *Presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Il deputato Alberto di LUCA, *Presidente*, nell'introdurre il tema oggetto dell'audizione, avverte che in luogo del Presidente dell'Ente Nazio-

nale per l'Aviazione Civile, Professor Vito Riggio, impossibilitato a svolgere l'odierna audizione per sopravvenuti impegni istituzionali è presente il Comandante Silvano Manera, Direttore generale dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, che è accompagnato dal dottor Raffaele Di Lella, Capo Area Gestioni Aeroportuali, e dal dottor Giovanni Aniello, Responsabile del Servizio vigilanza, prevenzione di polizia e procedure aeroportuali.

Il Direttore generale dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, comandante Silvano MANERA, svolge un'ampia relazione approfondendo alcuni aspetti oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, il deputato Pietro TIDEI *(DS-U),* il deputato Giorgio PASETTO *(MARGH-U),* il senatore Francesco MORO *(LP),* il deputato Gian Paolo LANDI DI CHIAVENNA *(AN)* e il senatore Luciano MAGNALBÒ *(AN).*

Il Direttore generale dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, comandante Silvano MANERA, risponde alle considerazioni e ai quesiti che gli sono stati posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione ed osservazione.

Il deputato Alberto di LUCA, *Presidente*, ringrazia il Direttore generale dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, comandante Silvano Manera e i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA sull'anagrafe tributaria

MERCOLEDÌ 5 NOVEMBRE 2003

Presidenza del Presidente
Tommaso FOTI

La seduta inizia alle ore 14,30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sull'armonizzazione dei sistemi di gestione dell'anagrafe tributaria. – Audizione del Capo del III Reparto Operazioni del Comando generale della Guardia di Finanza, Generale di Brigata Pasquale Debidda e del Capo Ufficio Telematica del Comando generale della Guardia di Finanza, Colonnello Antonio Carelli
(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Tommaso FOTI, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi i temi oggetto dell'audizione.

Il Generale di Brigata Pasquale Debidda, *Capo del III Reparto Operazioni del Comando generale della Guardia di Finanza*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Il Colonnello Antonio Carelli, *Capo Ufficio Telematica del Comando generale della Guardia di Finanza*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare domande ed osservazioni il senatore Gerardo LABELLARTE *(Misto-SDI),* il deputato Giulio SANTAGATA *(MARGH-U)* ed il Presidente Tommaso FOTI.

Rispondono, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazioni, il Generale di Brigata Pasquale Debidda, *Capo del III Reparto Operazioni del Comando generale della Guardia di Finanza*, e il Colonnello

Antonio Carelli, Capo Ufficio Telematica del Comando generale della Guardia di Finanza.

Il deputato Tommaso FOTI, *presidente*, ringrazia per gli interventi svolti e dichiara, quindi, conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 15,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sull'affare Telekom-Serbia

MERCOLEDÌ 5 NOVEMBRE 2003

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 13,45 alle ore 14,10.

COMMISSIONE PLENARIA

Presidenza del Presidente
Enzo TRANTINO

La seduta inizia alle ore 14,10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Enzo TRANTINO, *presidente*, comunica che la Commissione ha acquisito il seguente atto segreto:

uno scritto di tale Elio Fosati, da considerare scritto anonimo, acquisito agli atti in data 31 ottobre 2003.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, comunica che, con lettera del 29 ottobre, l'avvocato Cesare Zaccone, difensore del dottor Tomaso Tommasi di Vignano, in relazione alla convocazione in Commissione di quest'ultimo per oggi, ha comunicato che, pur nella completa disponibilità del dottor Tommasi a rispondere alla Commissione, è stato ritenuto opportuno che lo stesso «si astenga da qualsivoglia dichiarazione in sede giudiziaria, fino a quando non saranno concluse le indagini, la cui durata ha già superato il termine massimo previsto dalla legge». Gli avvocati difensori hanno, pertanto, informato la Commissione della intenzione del dottor Tommasi di Vignano «di avvalersi, allo stato, della facoltà di non rispondere».

Con sue lettere rispettivamente in data 29 e 30 ottobre indirizzate all'avvocato Zaccone ha, quindi, chiesto che il dottor Tommasi di Vignano voglia comunque assicurare la sua presenza dinanzi alla Commissione, ferma restando la garanzia che egli si avvalga della facoltà di non rispondere, ed ha accolto la richiesta, formulata per le vie brevi, di posticipare la convocazione a mercoledì 12 novembre 2003, alle ore 14, con eventuale prosecuzione dell'audizione nella giornata di giovedì 13 novembre.

Pertanto, in luogo dell'audizione del dottor Tommasi di Vignano, si svolgerà oggi l'esame testimoniale del signor Giovanni Garau, già vicedirettore generale di Telekom-Serbia, inizialmente previsto per il 12 novembre.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, comunica che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto, nella riunione odierna, che la Commissione possa avvalersi, quale ulteriore collaboratore a tempo pieno, del dottor Mario Pietrantozzi, primo dirigente della Polizia di Stato, e, quali ulteriori collaboratori a tempo parziale, dei magistrati dottoressa Maria Cristina Gargiulo e dottor Salvatore Curcio, dell'avvocato Michele Procida e del tenente colonnello della Guardia di Finanza Umberto Rapetto.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, comunica che, con nota del Ministero della giustizia, pervenuta in data 5 novembre 2003, è stata trasmessa alla Commissione copia di una richiesta di informazioni complementari del Governo del Principato del Liechtenstein in merito alla richiesta di assistenza giudiziaria della Commissione indirizzata alle Autorità di quel Paese. Nella richiesta di informazioni il Governo del Principato del Liechtenstein fa presente che il Tribunale del Principato del Liechtenstein, per poter provvedere all'evasione della rogatoria in oggetto, chiede, tra l'altro, chiarimenti in ordine alla riconducibilità dei poteri della Commissione parlamentare d'inchiesta alle previsioni della legge 25 gennaio 1962, n. 20 (riguardante, peraltro, la diversa materia dei procedimenti e dei giudizi d'accusa e i connessi poteri della non più esistente «Commissione inquirente») e alla riconducibilità delle indagini della Commissione d'inchiesta a quanto previsto dall'articolo 1 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria del 1959.

Sottoporrà, pertanto, all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella prossima riunione e, quindi, alla Commissione plenaria una bozza di risposte da inoltrare, per il tramite del Ministero della Giustizia, alle Autorità del Principato del Liechtenstein.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, comunica che, dopo la seduta odierna, la Commissione sarà nuovamente convocata domani, giovedì 6 novembre 2003, alle ore 14, per la discussione in materia di programmazione delle attività istruttorie, il cui seguito avrà luogo nella seduta del 26 novembre 2003. Per mercoledì 12 novembre 2003, alle ore 14, sarà convocata l'audizione del dottor Tomaso Tommasi di Vignano, con eventuale seguito nella seduta di giovedì 13 novembre. Sempre nella seduta pomeridiana di giovedì 13 novembre è previsto, poi, il seguito dell'audizione del signor Antonio Volpe, con eventuale prosecuzione al termine delle votazioni pomeridiane nelle Assemblee di Camera e Senato. L'audizione dell'ingegner Giuseppe Gerarduzzi sarà, infine, convocata per mercoledì 19 novembre 2003, alle ore 14, con eventuale seguito nella seduta di giovedì 20 novembre.

La Commissione prende atto.

Esame testimoniale del signor Giovanni Garau
(Svolgimento e rinvio)

Enzo TRANTINO, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Enzo TRANTINO, *presidente*, dopo aver ricordato che il signor Garau è già stato ascoltato in audizione libera l'11 giugno 2003, avverte il testimone dell'obbligo di dire tutta la verità e delle responsabilità previste dalla legge penale per i testimoni falsi o reticenti.

Alle domande di Enzo TRANTINO, *presidente*, e dei senatori Giuseppe CONSOLO *(AN),* Michele LAURIA *(Margh-DL-U)* e Giampiero CANTONI *(FI)* risponde Giovanni GARAU.

Sull'ordine dei lavori

Il senatore Accursio MONTALBANO (DS-U) rileva come l'organizzazione dei lavori, stabilita dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, per la quale intervengono per primi i capigruppo possa valere solo per tale sede, non essendo mai stata sottoposta al vaglio della Commissione plenaria.

Dopo che Enzo TRANTINO, *presidente*, ha ricordato che la programmazione dei lavori è materia che appartiene in via esclusiva alla competenza dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, e che di tale organizzazione dei lavori – peraltro stabilita in

modo funzionale al principio della rappresentanza – è stata informata la Commissione plenaria, Accursio MONTALBANO *(DS-U)* ribadisce le proprie riserve al riguardo.

Enzo TRANTINO, *presidente*, avverte che la suddetta organizzazione dei lavori verrà ribadita nella prossima seduta della Commissione plenaria e che per il prosieguo dei lavori si deciderà successivamente.

La Commissione prende atto.

Alle domande del senatore Giampaolo ZANCAN *(Verdi-U)* risponde il signor Giovanni GARAU.

Enzo TRANTINO, *presidente*, stante l'imminenza di votazioni alla Camera ed essendo ancora iscritti a porre domande i commissari Vito, Forlani, Montalbano, Bonavita, Petrini, Chirilli e Fanfani, rinvia il seguito dell'esame testimoniale del signor Garau alla seduta del 27 novembre 2003. Dichiara quindi conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 15,55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

concernente il «*Dossier* Mitrokhin» e l'attività d'*Intelligence* italiana

MERCOLEDÌ 5 NOVEMBRE 2003

44ª seduta

Presidenza del Presidente
Paolo GUZZANTI

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso e che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica che la riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, già prevista per le ore 13, è stata rinviata, a causa dei concomitanti lavori dell'Assemblea della Camera dei deputati, al termine dell'odierna seduta del *plenum*.

Audizione dell'ammiraglio Gianfranco Battelli, in qualità di direttore *pro tempore* del SISMI

La Commissione procede all'audizione dell'ammiraglio Gianfranco Battelli.

Il PRESIDENTE ringrazia l'ammiraglio Battelli per la disponibilità a corrispondere alle esigenze conoscitive della Commissione e ricorda che i lavori si svolgono in forma pubblica e che è dunque attivato, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Qualora se ne presentasse la necessità, in relazione ad ar-

gomenti che si vogliono mantenere riservati, disattiverà l'impianto per il tempo necessario.

L'ammiraglio BATTELLI dà lettura di un'ampia relazione sul ruolo da lui svolto, in qualità di direttore *pro tempore* del Sismi, nella gestione del *dossier* Mitrokhin.

(Nel corso dell'audizione ha luogo un passaggio in seduta segreta).

Dopo un intervento sull'ordine dei lavori del deputato PAPINI, il PRESIDENTE ringrazia l'ammiraglio Battelli per il contributo fornito e, acquisito il consenso unanime della Commissione, rinvia il seguito dell'audizione a domani, giovedì 6 novembre 2003, alle ore 13,30.

Ricorda che la riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi si terrà al termine dell'odierna seduta.

La seduta termina alle ore 15,30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Riunione n. 32

Presidenza del Presidente
Paolo GUZZANTI

La riunione inizia alle ore 15,35 e termina alle ore 15,55.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 5 NOVEMBRE 2003

152ª seduta

Presidenza del Presidente
FALCIER

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.

La seduta inizia alle ore 15.

Schema di decreto legislativo recante: «Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali» (n. 287)

(Osservazioni alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Il relatore FALCIER *(FI)* illustra lo schema di decreto legislativo in titolo e propone alla Sottocommissione di esprimere osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

1. all'articolo 4 dello schema di decreto legislativo in titolo, con il quale viene novellato l'articolo 6 del decreto legislativo n. 368 del 1998, si segnala che l'individuazione delle direzioni generali in una fonte di rango primario appare in contrasto con l'articolo 17, comma 4-*bis* lettera *b)* della legge n. 400 del 1988, che demanda a regolamenti «di delegificazione» la «individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici» e che il rispetto di tale disposizione rientra tra i principi e criteri della delega in attuazione della quale è emanato lo schema di decreto in titolo, ai sensi dell'articolo 12, comma 1 della legge n. 59 del

1997, espressamente richiamato dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 137 del 2002;

2. all'articolo 7, comma 6, secondo periodo, del decreto legislativo n. 368 del 1998, come novellato dall'articolo 5 dello schema di decreto legislativo, si segnala l'opportunità di sopprimere le parole: «del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368»;

3. all'articolo 6, comma 5, dello schema di decreto in titolo si invita la Commissione di merito a segnalare al Governo l'opportunità di sostituire il richiamo al principio «di cui al comma 2» con quello di cui al comma 3 del medesimo articolo, che reca il principio di invarianza della spesa.

La Sottocommissione concorda con le osservazioni formulate dal relatore.

(2441) ***Modifiche al codice di procedura penale in materia di revisione a seguito di sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo,*** approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mario Pepe ed altri e Cola

(498) ***COMPAGNA ed altri. – Revisione dei processi penali in seguito a sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo***

(Parere alla 2ª Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore BOSCETTO *(FI)* illustra il disegno di legge n. 2441 osservando in primo luogo che, a differenza del disegno di legge n. 498, presupposto per la richiesta di revisione è l'accertamento, con sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, di violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali: pur potendo tale fattispecie apparire fin troppo ampia e prestarsi pertanto a strumentalizzazioni, ritiene tuttavia che la permanenza in vigore dei limiti alla revisione di cui all'articolo 631 del codice di procedura penale, consenta di fugare le perplessità in merito.

Propone, quindi, alla Sottocommissione di esprimere un parere favorevole sul disegno di legge n. 2441 con le seguenti osservazioni:

1. all'articolo 2 si segnala l'opportunità di esplicitare che anche la decisione del Comitato dei ministri costituisce presupposto per la richiesta di revisione, per la presentazione della quale il medesimo articolo 2, comma 1, individua soltanto i termini;

2. all'articolo 2, comma 1, si segnala l'opportunità di inserire dopo le parole «la richiesta di revisione» le seguenti: «di cui all'articolo 630-*bis* del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 1 della presente legge»;

3. al medesimo articolo 2, comma 1, si segnala l'esigenza di fissare in via generale il termine per la proposizione della richiesta di revisione non solo come disposizione transitoria;

4. all'articolo 2, comma 2, si invita la Commissione di merito a valutare se l'esclusione della possibilità di richiedere la revisione delle sentenze e dei decreti penali di condanna per alcune tipologie di reati, quando la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 della Convenzione sia stata commessa prima della data di entrata in vigore del disegno di legge in esame non presenti irragionevoli profili di disparità di trattamento sulla base del mero fattore temporale.

Illustra, quindi il disegno di legge n. 498 e, dopo avere osservato che la fattispecie in presenza della quale si prevede la possibilità di richiedere la revisione appare limitata in modo forse eccessivo, propone alla Sottocommissione di esprimere un parere favorevole osservando, tuttavia, che sembra opportuno stabilire l'obbligo di deposito della copia autentica della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, ovvero della decisione del Comitato dei ministri, o in subordine prevedere che sia lo stesso giudice della revisione ad acquisire tale copia autentica.

Interviene il senatore BATTISTI *(Mar-DL-U)* esprimendo forti perplessità in particolare sul disegno di legge n. 2441, che fa riferimento alle violazioni di tutte le disposizioni di cui all'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali quale presupposto per la revisione delle sentenze di condanna: accanto alle ipotesi di lesione del diritto alla difesa, infatti, tale rinvio consentirebbe di chiedere la revisione anche nei casi di non ragionevole durata del processo, con grave rischio di un uso strumentale del nuovo articolo 630-*bis* del codice di procedura penale introdotto dall'articolo 1 di quel disegno di legge, considerata la durata media dei processi in Italia.

Il presidente FALCIER *(FI)*, in considerazione dell'imminente inizio della seduta della Commissione affari costituzionali, propone che il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo sia rinviato ad altra seduta.

La Sottocommissione consente.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.

GIUSTIZIA (2ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 5 NOVEMBRE 2003

86ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Antonino Caruso, ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 1ª Commissione:

(1094-B) ***Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione,*** approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: parere di nulla osta con osservazioni.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Sottocommissione permanente per l'accesso

MERCOLEDÌ 5 NOVEMBRE 2003

19ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESSINA

La seduta inizia alle ore 14.

(La Sottocommissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Approvazione del calendario delle trasmissioni televisive «Dieci minuti di... programmi dell'accesso»

Su proposta del Presidente, senatore PESSINA, la Sottocommissione approva il calendario predisposto dalla RAI per le trasmissioni televisive «Dieci minuti di.... programmi dell'accesso» relativamente al periodo 10 novembre-19 dicembre 2003.

La seduta termina alle ore 14,10.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 6 novembre 2003, ore 15

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

I. Esame congiunto dei seguenti documenti:

– Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal senatore Alfredo D'Ambrosio, in relazione ad un procedimento civile pendente nei suoi confronti con citazione a comparire all'udienza del 4 dicembre 2003 presso il Tribunale di Isernia.

– Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal senatore Alfredo D'Ambrosio, in relazione ad un procedimento civile pendente nei suoi confronti con citazione a comparire all'udienza del 15 ottobre 2003 presso il Tribunale di Isernia.

II. Seguito dell'esame del seguente documento:

– Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dall'avvocato Augusto Cortelloni, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento civile n. 659/01 pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Ancona.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Giovedì 6 novembre 2003, ore 8,30 e 15,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui provvedimenti *in itinere* di attuazione e di revisione della Parte II della Costituzione: audizioni dei rappresentanti della Confederazione italiana della piccola e media industria privata, dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani e dell'Unioncamere.

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

– D'IPPOLITO VITALE. – Istituzione dell'Ordine «Al merito del giornalismo italiano» (982).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

– MANZIONE ed altri. – Norme per l'accesso dei membri del Parlamento ai luoghi di ricovero e cura del Servizio sanitario nazionale (1890).

– Norme in materia di reati elettorali (2414) *(Approvato dalla Camera dei deputati previo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 15 luglio 2003, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Stucchi; Vitali ed altri; Luciano Dussin ed altri).*

– Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 2003, n. 271, recante proroga del periodo di sperimentazione della disciplina del prezzo dei libri (2553) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– CADDEO ed altri. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (340) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e dai Gruppi parlamentari di opposizione ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento).*

– ROLLANDIN ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (363).

– MULAS ed altri. – Modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sull'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (911).

– CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE. – Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante «Norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo» (1913).

– DATO. – Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (1929).

– CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (2068).

– TONINI ed altri. – Norme concernenti lo sbarramento elettorale, le incompatibilità, le preferenze e le pari opportunità nelle liste per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (2419).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Modifiche della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* per il distacco di comuni e province da una regione e per l'aggregazione ad altra regione (2085) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fontanini; Foti; Illy ed altri; Moretti e Lenna).*

– BETTAMIO ed altri. – Modifiche agli articoli 42 e 44 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* di cui all'articolo 132 della Costituzione, per il distacco di comuni e province da una regione e l'aggregazione ad altra regione (1505).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– DATO e AMATO. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive (1732).

– DENTAMARO ed altri. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali, ai Consigli provinciali e comunali atte ad assicurare alle donne e agli uomini parità di accesso alle cariche elettive (2080).

– e della petizione n. 503 ad essi attinente.

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSOLO ed altri. – Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (1014).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FALCIER ed altri. – Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (1733).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – Integrazione dello *status* dei membri del Parlamento in materia di prerogative e immunità parlamentari (1852).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE. – Integrazione dell'articolo 68 della Costituzione in tema di sospensione dei procedimenti penali nei confronti dei membri del Parlamento (2304).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA ed altri. – Revisione dell'articolo 68 della Costituzione (2333).

– e della petizione n. 485 ad essi attinente.

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– PEDRINI e FILIPPELLI. – Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità del sindaco e del presidente della provincia (132).

– EUFEMI ed altri. – Disposizioni in materia di eleggibilità alla carica di sindaco nei piccoli comuni (301).

– CAVALLARO ed altri. – Abrogazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione dei mandati del sindaco e del presidente della provincia (1109).

– GUERZONI. – Norme in materia di mandati dei sindaci e dei presidenti delle province (1431).

– MANZIONE. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità del sindaco e del presidente della provincia (1434).

– RIGONI ed altri. – Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limite per i mandati a sindaco e presidente della provincia (1588).

– STIFFONI ed altri. – Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'abolizione dei limiti temporali per l'esercizio del mandato di sindaco e presidente della provincia (1716).

– e della petizione n. 301 ad essi attinente.

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – STIFFONI. – Modifica all'articolo 67 della Costituzione (252).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BEVILACQUA. – Modifica all'articolo 58 della Costituzione per l'ampliamento dell'elettoratto attivo per la elezione del Senato della Repubblica (338).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO. – Modifica dell'articolo 92 della Costituzione in materia di incompatibilità per le cariche di Governo (420).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Paolo DANIELI. – Modifica dell'articolo 116 della Costituzione per la concessione di statuti speciali alle Regioni a statuto ordinario (448).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – EUFEMI ed altri. – Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere (617).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ROLLANDIN. – Modifica degli articoli 58, 65, 70, 72 e 122 della Costituzione (992).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ROLLANDIN ed altri. – Modifiche agli statuti delle regioni a statuto speciale (1238).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'AMICO. – Modifiche all'articolo 135 della Costituzione (1350).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MASSUCCO ed altri. – Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente l'istituto del senatore a vita di nomina presidenziale (1496).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINO ed altri. – Modifica al Titolo primo della parte seconda della Costituzione (1653).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TONINI ed altri. – Norme per la stabilizzazione della forma di governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell'opposizione (1662).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione (1678).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Integrazione dell'articolo 134 della Costituzione. Ricorso diretto alla Corte costituzionale avverso leggi approvate dal Parlamento (1888).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MALAN ed altri. – Norme per l'introduzione della forma di Governo del Primo ministro (1889).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – NANIA ed altri. – Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione (1898).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'AMICO. – Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto dell'opposizione (1914).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TURRONI ed altri. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma del Governo (1919).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BASSANINI ed altri. – Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134, 138 della Costituzione e introduzione degli articoli 58-*bis*, 81-*bis*, 82-*bis*, 98-*bis*, nonchè della disposizione transitoria e finale XVII-*bis* della Costituzione stessa, in tema di forma di governo, garanzie istituzionali, statuto dell'opposizione e revisione della Costituzione (1933).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO e COMPAGNA. – Norme sulla forma di governo basata sull'elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione (1934)

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE ed altri. – Norme di revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione (1998).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo (2001).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA. – Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costituzione concernenti l'elezione della Camera dei deputati e la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri (2002).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO. – Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione (2030).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BARELLI. – Modifiche all'articolo 117 della Costituzione (2117).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASSIGLI ed altri. – Modifica all'articolo 60 della Costituzione (2166).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 55, 56, 57, 60, 61, 70, 94 e 135 della Costituzione in materia di Parlamento, Senato federale della Repubblica, numero dei deputati e modalità di elezione della Corte costituzionale (2320).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASSIGLI ed altri. – Modifiche all'articolo 60 della Costituzione (2404).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO. – Istituzione del Senato regionale della Repubblica e modifiche delle disposizioni relative agli organi elettivi delle regioni, ai *referendum* popolari e alle elezioni del Presidente della Repubblica e dei membri della Corte costituzionale (2449).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – VILLONE e BASSANINI. – Modifica degli articoli 57, 59, 60, 63, 69, 70, 76, 77, 82, 88, 92, 94, 95,104, 116, 117, 120, 126, 127 e 135 nonche introduzione di un nuovo articolo 57-*bis* della Costituzione, in tema di composizione e funzioni del Senato della Repubblica, forma di governo, revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, e composizione della Corte costituzionale (2507).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI e COVIELLO. – Modifica degli articoli 70, 88, 92, 94 della Costituzione e introduzione dell'articolo 75-*bis*, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-*bis* della Costituzione stessa, in tema di forma di governo e ripartizione della sfera normativa tra Governo e Parlamento (2523).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione (2544).

– delle petizioni nn. 26, 39, 400, 433 e del voto regionale n. 84 ad essi attinenti.

VIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

– BORDON ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi e, in generale, sulla strategia della lotta al terrorismo (1566).

– BOCO ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi (1573).

– VITALI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause della revoca e della mancata riassegnazione di un servizio di protezione al professor Marco Biagi (2463).

IX. Esame dei disegni di legge:

– CALDEROLI. – Incompatibilità tra la carica di parlamentare nazionale e quella di parlamentare europeo (2494).

– COSSIGA ed altri. – Modifiche all'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente norme per la elezione del Parlamento europeo (2551).

GIUSTIZIA (2ª)

Giovedì 6 novembre 2003, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

I. Esame dei disegni di legge:

– COMPAGNA ed altri. – Revisione dei processi penali in seguito a sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (498).

– Modifiche al codice di procedura penale in materia di revisione a seguito di sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo (2441) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mario Pepe ed altri e Cola).*

– Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento (1243).

– PEDRAZZINI e BOLDI. – Modifica dell'articolo 263 del codice civile in materia di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità (1469).

– GUBETTI ed altri. – Modifica all'articolo 52 del codice penale in materia di diritto all'autotutela in un privato domicilio (1899) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*

– Paolo DANIELI. – Riforma dell'istituto della legittima difesa (2287).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

– Deputato DUILIO ed altri. – Delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire (2195) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

– Luigi BOBBIO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di utilizzazione delle denunce anonime (1769) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– MEDURI ed altri. – Norme per contrastare la manipolazione psicologica (800).

– ALBERTI CASELLATI. – Disposizioni concernenti il reato di manipolazione mentale (1777).

– e della petizione n. 105 ad essi attinente.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– MAGISTRELLI ed altri. – Norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti bancari (1368).

– PEDRIZZI ed altri. – Norme per evitare casi di omonimia nei protesti bancari (839).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

Giovedì 6 novembre 2003, ore 15,15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

– Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 2003, n. 272, recante differimento dei termini relativi alle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (2538) *(Approvato della Camera dei deputati).*

DIFESA (4ª)

Giovedì 6 novembre 2003, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

– Schema di riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2003, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 288).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul reclutamento e la formazione dei militari a lunga ferma delle Forze armate: esame della proposta di documento conclusivo.

BILANCIO (5ª)

Giovedì 6 novembre 2003, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame dell'atto:

– Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni ulteriori di riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e istituzione dell'Ente Nazionale di Ricerca Metrologica (ENRM)» (n. 274).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

– Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2003 (n. 268).

FINANZE E TESORO (6ª)

Giovedì 6 novembre 2003, ore 9 e 15,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

– Schema di decreto legislativo recante: «Riforma dell'imposizione sul reddito delle società, in attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere da *a)* ad *o)* della legge 7 aprile 2003, n. 80» (n. 281).

– Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie» (n. 286).

ISTRUZIONE (7ª)

Giovedì 6 novembre 2003, ore 15,30

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame dell'atto:

– Schema di decreto legislativo recante: «Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali» (n. 287).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Giovedì 6 novembre 2003, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame dell'atto:

– Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità» (n. 283).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Giovedì 6 novembre 2003, ore 15,45

MATERIA DI COMPETENZA

Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, dell'atto:

– Schema di proposta all'Assemblea riguardante la disciplina normativa della previdenza per i lavoratori esposti all'amianto.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Giovedì 6 novembre 2003, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui fenomeni di denatalità, gravidanza, parto e puerperio in Italia: audizione di persone esperte su tematiche attinenti alla materia in esame.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Giovedì 6 novembre 2003, ore 8,45 e 15

IN SEDE CONSULTIVA

Esame dell'atto:

– Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità» (n. 283).

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sull'impatto ambientale delle raffinerie e delle centrali elettriche.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

Giovedì 6 novembre 2003, ore 13,30 e 14,30

ORE 13,30

– Audizione del sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale dell'Aquila, Giuseppe Pititto.

ORE 14,30

– Audizione dell'avvocato Domenico D'Amati.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia

Giovedì 6 novembre 2003, ore 13,45

ORE 13,45

– Comunicazioni del Presidente sul problema dei minori vittime della tratta di esseri umani.

– Comunicazioni del Presidente su talune notizie di stampa concernenti presunti interventi di infibulazione sul territorio italiano.

ORE 14,15

Indagine conoscitiva sulla copertura vaccinale in età pediatrica e sulla ospedalizzazione dei bambini affetti da malattie infettive:

– Audizione del dottor Giovanni Gallo, responsabile del Servizio di epidemiologia e sanità pubblica della direzione prevenzione della Regione Veneto, del dottor Filippo Palumbo, direttore generale della direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute e del professor Nicola Principi, direttore della clinica pediatrica dell'Università di Milano.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

concernente il «*Dossier* Mitrokhin» e l'attività d'*Intelligence* italiana

Giovedì 6 novembre 2003, ore 13,30

Seguito dell'audizione dell'ammiraglio Gianfranco Battelli, in qualità di direttore *pro tempore* del SISMI.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti

Giovedì 6 novembre 2003, ore 14

– Esame del Regolamento interno.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sull'affare Telekom-Serbia

Giovedì 6 novembre 2003, ore 14

Discussione in materia di programmazione delle attività istruttorie.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 23

€ 7,04